



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

Oggetto: Verbale della Conferenza di Servizi di Pianificazione dell'11 agosto 2025 per il Piano di Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ex art. 2 comma 2 Ordinanza del 31 maggio 2022, n° 17 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.
SEDUTA CONCLUSIVA.

Il giorno 11 del mese di agosto dell'anno 2025 alle ore 16.00, presso gli Uffici dell'Assessorato siti al Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – piano 11°, a seguito della convocazione inviata prima con nota Prot. n. 1317/SP del 04/08/2025, si è tenuta, in prosecuzione della precedente seduta del giorno 04/08/25, la seduta conclusiva della “Conferenza di Servizi di Pianificazione” di cui all'oggetto.

Sono presenti:

Soggetto partecipante	In qualità di
Arch. Bruno Discepolo	Assessore al Governo del Territorio-Urbanistica della Regione Campania
On. Avv. Giovanni Legnini	Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia (collegato da remoto)
Arch. Paola Marotta	Staff Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia (collegata da remoto)
Arch. Chiara Santoro	Staff Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia (collegata da remoto)
Geol. Domenico Scidone	Staff Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia (collegato da remoto)
Arch. Mariano Nuzzo	Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, delegato dal Direttore Generale dott. Fabrizio Magani (collegato da remoto)
Arch. Paola Ricciardi	Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli (collegato da remoto)
Arch. Serena Borea	Funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
Dott. Gennaro Capasso	Dirigente della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Arch. Claudia Morelli	Funzionario della Città Metropolitana di Napoli (collegata da remoto)
Ing. Giuseppe Ferrandino	Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (collegato da remoto)
Dott.ssa Annalisa Iaccarino	Assessore del Comune di Casamicciola Terme (collegata da remoto)
Dott. Luigi Patalano	Consigliere del Comune di Forio (collegato da remoto)
Dott. Giacomo Pascale	Sindaco del Comune di Lacco Ameno (collegato da remoto)
Arch. Alberto Romeo Gentile	Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, responsabile dell'Ufficio Speciale
Dott. Raimondo Sangiovanni	Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania

Presiede la seduta l'Assessore al Governo del Territorio-Urbanistica della Regione Campania Arch. Bruno Discepolo su delega del Presidente.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Raimondo Sangiovanni.



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

Si procede alla registrazione audio/video della seduta della CdP. al fine di ratificarne il contenuto e la relativa verbalizzazione che sarà effettuata a cura degli Uffici regionali della Direzione Generale Governo del Territorio.

Il Presidente

PRESO ATTO della regolarità delle convocazioni;

VERIFICATA la regolarità degli atti di delega;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

e dà lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO:

- ✓ Approvazione del Piano di Ricostruzione.

Apre la seduta, nella predetta qualità, l'**Assessore Discepolo** che rappresenta la rilevanza dell'odierna riunione che rappresenta, in prosieguo con la seduta del 04 agosto u.s., la conclusione del complesso iter procedurale per l'approvazione del PdR Ischia.

L'**Assessore Discepolo** preliminarmente richiama l'intervenuta trasmissione della documentazione integrativa da parte della competente Direzione Generale a tutti i componenti della Conferenza, giusta nota prot. 397765 dell'08.08.2025, con la quale si è inoltrato il report finale delle valutazioni sulle osservazioni presentate, redatto dal tavolo tecnico interistituzionale a seguito del previsto conclusivo incontro, tenutosi con l'Amm.ne Com.le di Casamicciola Terme, il Commissario Straordinario di Governo, l'Autorità di Bacino Distrettuale e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in data 06.08.2025, nonché il verbale della seduta. Chiede quindi al Direttore Generale Gentile di relazionare in merito.

L'**Arch. Gentile**, nella sua qualità, sintetizza i contenuti e le risultanze del lavoro del tavolo tecnico interistituzionale del 6/08/25, richiamati nell'allegato verbale, nella sintesi di seguito riportata contenete le ulteriori valutazioni sulle osservazioni relativamente ai seguenti punti:

- Osservazione sugli interventi interferenti direttamente ed indirettamente con gli alvei e le aree contermini (Comune di Casamicciola):

Proposta di modifica art. 38

Articolo 38. Edifici e aggregati da delocalizzare

1. Si tratta degli edifici, non ricompresi nelle categorie precedenti, di cui il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria per una o più delle seguenti ragioni:

a) interessati da rischio idrogeologico elevato o molto elevato, nello specifico:

a.1) ricadenti nel sub-ATO 1.F-1;

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

a.2) ricadenti in sub-ATO 1.F-2 ubicati in alveo o in aree che ostacolano il naturale deflusso delle piene ordinarie ancorché non continuative e comunque con livello operativo "L4";

b) interferenti, sulla base delle previsioni del presente PdRi o dei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, con l'esecuzione di opere pubbliche atte alla messa in sicurezza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, anche con finalità di Protezione civile, e alla riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, anche ricompresi nei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, ricadenti negli Ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle presenti Norme.

1.bis All'interno del sub-ATO 1.F2, gli edifici danneggiati dal sisma 2017 e/o dalla frana 2022 per i quali il PdRi non prevede la delocalizzazione obbligatoria, ma che ricadono in aree classificate a "Pericolosità idraulica molto elevata (P3)" nel vigente Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'approvazione dell'intervento di ricostruzione è subordinata alla redazione di uno studio idrologico ed idraulico, redatto, secondo le linee guida dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in un dominio di analisi adeguatamente esteso anche alle aree contermini, che dimostri la non interferenza con i deflussi di piena ordinari, valutati in considerazione di eventi con tempi di ritorno di 2 anni, da sottoporre a valutazione della conferenza dei servizi istituita con Ordinanza Commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.

- Osservazione n. 14 - Palomba Gianluca e Aniello

Controdeduzione: Accoglibile in quanto edificio già demolito ricompreso nel piano commissariale delle demolizioni pubbliche di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024.

- Osservazione n. 32/62 Di Massa Sara

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE sul presupposto dell'introduzione dell'art. 15-ter NTA.

- Osservazione Casamicciola com 6.7 Capricho

Correggere refuso(purché/anche) e togliere PdC, convenzionato, atteso che non è un istituto previsto tra enti pubblici.

All'esito di queste ultime valutazioni è stato poi redatto il report finale sull'esame delle osservazioni datato 08.08.25, che ha in via conclusiva riguardato le modifiche introdotte con l'ultima versione:

- Osservazione P12.1 (Palomba per conto di Taliercio Giovangiuseppe): accoglibile in quanto edificio già demolito ricompreso nel piano commissariale delle demolizioni pubbliche di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024.

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

- Osservazioni P26.1 e P56.1 (Di Massa): accoglibile parzialmente sul presupposto dell'introduzione dell'art. 15-ter delle NTA.
- Osservazione P84.1 (Pesce Ciro): ACCOGLIBILE sul presupposto dell'introduzione del nuovo art. 5ter, salvo verifiche.
- Osservazione P87.1 (Mattera Giuseppe): Accoglibile, salvo verifiche.
- Osservazione SC1.6 (Struttura commissariale): riscrittura art. 38, comma 1.
- Osservazione COM6.2 (Comune di Casamicciola): aggiunta comma 1bis dell'art. 38 (questione edifici danneggiati in 1F2 non ricompresi in art. 38).
- Osservazione COM6.7 (Comune di Casamicciola): eliminazione riferimento PdiC convenzionato.
- Osservazioni COM6.14 e 6.17 (Comune di Casamicciola): eliminazione ambito pubblico rilevante.

Alla luce di quanto rappresentato la valutazione finale sulle 539 osservazioni presentate è la seguente:

– osservazioni accoglibili.....	83
– osservazioni accoglibili parzialmente.....	39
– osservazioni già recepite.....	31
– osservazioni inammissibili.....	174
– osservazioni non accoglibili.....	212

L' arch. Gentile, comunica infine che, dopo la conclusione delle attività del tavolo tecnico istituzionale, il Comune di Casamicciola Terme in data 08/08/25 ha trasmesso una nota n.prot. 16867, nella quale ha analiticamente reiterato le richieste già avanzate nelle precedenti sedute e poste in valutazione nel tavolo tecnico istituzione del 6/08/25, sulle quali lo stesso tavolo tecnico si è espresso con valutazioni di natura tecnica, condivise con gli enti sovraordinati e relativa proposta complessiva di accoglimento totale o parziale delle stesse, con rimando alla riscrittura di articoli di NTA ed al conseguente aggiornamento cartografico del Pdrl a valle della relativa approvazione.

Prende la parola **il Sindaco Pascale**, del comune di Lacco Ameno, il quale solleva due questioni. La prima riguarda gli immobili situati in zona R4 e per questi, in particolare, auspicherebbe che possano essere sanati, a condizione esclusiva della loro successiva delocalizzazione. Attualmente, infatti, l'Autorità di Bacino preclude la possibilità di sanare in zone classificate R3 ed R4. Pertanto, i proprietari di immobili in tali aree si trovano doppiamente penalizzati, non solo per i danni subiti, ma anche perché non possono accedere allo status di terremotati, in quanto condizione necessaria per ottenerlo è la sanatoria dell'immobile, impossibile da ottenere in tali aree. In conclusione, il Sindaco propone che, ai soli fini della sicurezza e in via eccezionale, si possa valutare la possibilità di sanare gli immobili con l'obbligo di delocalizzazione, qualora ciò fosse ancora tecnicamente e normativamente possibile. Per quanto riguarda la seconda richiesta, il sindaco di Lacco Ameno chiede se fosse stata recepita l'indicazione del Comune riguardo alla questione di un parcheggio pertinenziale in ambito pubblico rilevante. L'arch. Gentile conferma che la questione è stata trattata

espungendo la classificazione di parcheggio pubblico pur rientrando in un ambito pubblico rilevante , ove l'Amm.ne Com.le può valutarne la sussistenza . Il Sindaco Giacomo Pascale chiude esprimendo parere favorevole al Piano di ricostruzione.

Prende la parola il consigliere comunale di Forio, **dott. Luigi Patalano**, che chiede una revisione o quanto meno un approfondimento tecnico e normativo sull'area di Mare Coco, al fine di valutarne nuovamente la fattibilità come sito per la delocalizzazione di due aree ad alto impatto ambientale e urbanistico: l'area destinata alla raccolta dei rifiuti situata nel centro storico e l'area di Zaro. Infatti, l'area proposta per la delocalizzazione (Mare Coco) non è stata accolta, in quanto ritenuta in contrasto con l'ambito di tutela previsto dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti. In ogni caso il dott. Patalano chiude esprimendo parere favorevole al Piano.

L'Assessore Discepolo chiarisce che è stata effettuata una verifica delle caratteristiche dell'area di Mare Coco, che ha portato alla classificazione di una parte come area boschiva e di un'altra parte come urbanizzata e utilizzabile per nuove funzioni. Tuttavia, al fine di venire incontro ad un'esigenza pubblica, propone di riservarsi un approfondimento tecnico del perimetro dell'area di *Mare Coco*, previa parziale riconsiderazione dell'osservazione, anche alla luce degli ulteriori elementi che fornirà il Comune di Forio prima di chiudere la perimetrazione definitiva in seno alle attività riguardanti la sezione funzionale del PPR per l'isola di Ischia.

Prende la parola il **Sindaco Ferrandino** del Comune di Casamicciola Terme che, nell'esprimere apprezzamento per il fatto che è stato recepito il principio secondo cui la ricostruzione di edifici ricadenti in determinati ambiti a rischio dovrà avvenire previo passaggio in una conferenza dei servizi, convocata appositamente per ogni singolo edificio, evidenzia alcuni punti critici e avanza due richieste:

- chiede l'individuazione precisa degli edifici coinvolti, in quanto al momento non risulta che sia stata effettuata una sovrapposizione cartografica tra le mappe del Piano di ricostruzione e le tavole dell'Autorità di Bacino e, pertanto, chiede che venga effettuata anche in forma grafica, per individuare con precisione quali e quanti edifici ricadono in aree soggette a tale procedura e saranno quindi oggetto della conferenza dei servizi;
- chiede che sia specificato quale sia l'ente o organo tecnico che, in modo obbligatorio, dovrà esprimersi in sede di conferenza dei servizi, con riferimento alla valutazione della sicurezza per la ricostruzione dell'edificio in quell'area. Sottolinea che non può essere il Comune, in quanto non dispone delle competenze tecniche necessarie in materia di rischio idrogeologico e sicurezza territoriale. Propone pertanto che tale ente venga esplicitamente indicato all'interno del Piano, affinché il parere risulti obbligatorio e vincolante.

Prende la parola l'**arch. Mariano Nuzzo** del MIC, il quale, a nome della Direzione Generale del Ministero, ha espresso sostegno e conferma al lavoro svolto negli ultimi anni nell'ambito del Piano di Ricostruzione, sottolineando l'accompagnamento costante da parte del Ministero lungo tutta la fase evolutiva del processo. Ha sottolineato come il Piano di Ricostruzione si inserisce pienamente in una logica di progettazione in itinere, in linea con l'urbanistica contemporanea, definita come un processo in costruzione continua, in contrasto con la concezione tradizionale che prevedeva una progettazione rigida da seguire nei decenni successivi. L'arch. Nuzzo, nel ribadire l'espressione del parere favorevole al Piano, auspica che si possa procedere alla sua

approvazione formale entro la fine del mese di agosto, così da dare un segnale concreto al territorio e valorizzare il lavoro collettivo portato avanti negli anni.

Prende la parola **l'Arch. Claudia Morelli** della Città Metropolitana di Napoli, la quale, ad integrazione di quanto già trasmesso nella nota del 1° agosto, segnala per sola conoscenza che in data 4 agosto, è pervenuta presso la Città Metropolitana una nota della Direzione Tecnica "Strade Due" che richiama l'attenzione su una problematica relativa alla Casa Cantoniera. In particolare, su tale immobile era stata presentata un'osservazione precedentemente accolta, ma attualmente risulterebbe solo parzialmente accolta. La segnalazione viene portata all'attenzione del tavolo esclusivamente a fini informativi, su esplicita richiesta della Direzione Tecnica Strade Due, per completezza documentale e di analisi, fermo restando che il contributo formale e favorevole resta quello trasmesso il 1° agosto.

L'Assessore Discepolo chiarisce che l'osservazione era stata inizialmente accolta, ma successivamente rivista alla luce di altre osservazioni complessive formulate anche dal Comune di Casamicciola. Nello specifico, l'edificio in oggetto è stato ricompreso all'interno di un ambito pubblico di intervento, previsto dall'amministrazione comunale di Casamicciola, che intende intervenire nell'area con un progetto di modificazione dei luoghi. In considerazione di questa previsione, non è stato formalizzato nel Piano né l'intento di delocalizzare, né quello di conservare l'edificio. Si è ritenuto infatti opportuno lasciare aperta la definizione dell'intervento, in quanto la riorganizzazione di tale porzione di territorio sarà oggetto di un progetto pubblico, la cui elaborazione spetterà all'Amministrazione comunale. Quindi, è demandata a questa fase successiva di merito quali saranno le determinazioni che saranno assunte dalle due pubbliche amministrazioni (Comune di Casamicciola e Città Metropolitana di Napoli) nel rispetto delle specifiche competenze.

Prende la parola **il Commissario Legnini** il quale, in merito alla richiesta del Comune di Lacco Ameno di recepire nel Piano il principio di sanabilità in aree a rischio, ritiene che risulta giuridicamente complesso e di difficile applicazione. Pertanto, non ritiene percorribile l'inserimento di una disposizione generale in tal senso. Per quanto riguarda invece la richiesta sollevata dal sindaco Ferrandino circa l'individuazione di un organo tecnico in seno alla Conferenza di Servizi ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulle relazioni idrologiche e idrauliche, propone di integrare la disposizione normativa, specificando che la Regione Campania, in particolare il settore del **Genio Civile** e l'Autorità di Bacino sono gli Enti competenti, e i relativi pareri dovranno essere acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, ciascuno per le proprie competenze specifiche, al fine di esprimere una valutazione tecnica vincolante sulla ricostruibilità dell'edificio. Infine, esprimendo parere favorevole al Piano, anticipa che formulerà alcune piccole richieste nel proprio parere, che formalizzerà con una nota, specificando che saranno gli uffici a valutare l'accoglimento o meno delle proposte, in sede di stesura definitiva degli elaborati, trattandosi di questioni che rientrano nell'esercizio dei poteri commissariali, ma che comunque interagiscono direttamente con la disciplina normativa del Piano.

Prende, dunque, la parola **l'Assessore Discepolo**, il quale ribadisce come le osservazioni già espresse dal Sindaco Pascale evidenzino la prevalenza della comunità di Lacco Ameno e delle relative esigenze. Tuttavia, ha chiarito nuovamente che, rispetto alla materia condonistica, non vi è alcuna possibilità di intervento da parte del Piano di Ricostruzione, poiché essa resta di esclusiva competenza statale. Dunque, va preso atto dei limiti normativi, condivisi anche con il Commissario, che impediscono l'inclusione nel Piano di aspetti che si collocano fuori dall'ambito delle attribuzioni conferite dalla legge a Stato, Regione e Commissario. L'Assessore

richiama poi alla massima attenzione e cautela prestata, in questa fase, nell'accoglimento delle osservazioni da parte delle Amm.ni Com.li, affinché non si comprometta l'intero iter approvativo, evidenziando il rischio che modifiche sostanziali al Piano, su temi non di competenza o che alterino l'impianto originario, potessero portare al rischio di impugnazioni legate alla necessità di una nuova fase di pubblicizzazione. Tuttavia, ha confermato la disponibilità a recepire, entro limiti definiti, miglioramenti e suggerimenti, purché compatibili con il quadro normativo e operativo. In merito al Comune di Forio, l'Assessore Discepolo ribadisce che, nelle more della chiusura definitiva del Piano, sia possibile una verifica finale sulle questioni qui sollevate. Per quanto concerne il comune di Casamicciola Terme, l'Assessore auspica che, a seguito del lavoro svolto e dell'attenzione riservata alle osservazioni del comune, possa esserci già una condivisione finale del Piano, fermi restando i chiarimenti espressi in Conferenza. È stata infine ribadita la natura dinamica del Piano di Ricostruzione: non uno strumento immutabile nel tempo, ma un avvio di processo che potrà essere adeguato e perfezionato nel corso della sua attuazione, sulla base delle effettive esigenze che emergeranno. In chiusura, è stato rivolto un appello ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno affinché procedano alla redazione del proprio PUC – Piano Urbanistico Comunale – seguendo l'esempio di Forio, per completare e rendere operativo il quadro della pianificazione territoriale, in coerenza con il Piano di Ricostruzione e quello Paesaggistico.

Prende la parola il **sindaco Ferrandino**, il quale nel richiamare quanto già espresso in questa seduta anche dal Commissario Legnini, richiede che venga precisato, nella riscrittura dell'art. 38 delle NTA, la specifica competenza della Regione e dell'AdB nell'esprimere il parere nelle successive Conferenze di Servizi per i singoli fabbricati interessati. Infine, il Sindaco chiede ancora una volta che venga effettuata una sovrapposizione cartografica degli elaborati dell'Autorità di Bacino, in particolare quelli che rappresentano gli alvei con il tempo di ritorno dei due anni, con la cartografia del Piano di Ricostruzione, in quanto tale sovrapposizione consentirebbe agli enti competenti, e in particolare al Comune, di sapere con certezza quali edifici dovranno essere sottoposti preventivamente al parere nell'ambito della conferenza dei servizi, prima di procedere con la ricostruzione. Il sindaco Ferrandino esprime parere favorevole al Piano a condizione che queste due ultime richieste vengano accolte.

Prende la parola il **dott. Capasso** dell'Autorità di Bacino, il quale dichiara che, ferma restando l'elaborazione delle Linee guida per la predisposizione degli studi idraulici ed idrologici previsti negli ambiti di attenzione, l'Autorità terrà conto quanto più possibile, e sulla base delle proprie competenze, delle dichiarazioni e richieste avanzate in questa seduta. Il dott. Capasso, in merito al verbale di cui al Tavolo Tecnico riunitosi il giorno 6 agosto u.s. ed al quale ha partecipato, tra l'altro, un esponente tecnico dell'AdB, rappresenta che per mero errore è stato riportato nel verbale un nominativo errato. Pertanto, chiede che laddove sia riportata la presenza dell'ing. Galiotta, tale nominativo va sostituito con l'ing. Bonelli. Il dott. Capasso conferma per conto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, parere favorevole.

Prende la parola il **Commissario Legnini** per fare una raccomandazione circa la rappresentazione grafica dell'immobile denominato "Pio Monte della Misericordia" oggetto di specifica ordinanza esecutiva.

L'Assessore Discepolo, ritenendo già assunte le istanze delle Amm.ni intervenute, prende atto della favorevole conclusione della Conferenza di Pianificazione in oggetto indicata, al fine di poter procedere ai successivi adempimenti e alla definitiva promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale del Piano di Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, con riguardo all'ex art. 2 comma 2 Ordinanza del 31 maggio 2022, n° 17 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

E' allegato al presente verbale il report conclusivo alla data odierna sulle valutazioni alle osservazioni al Piano di Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, già trasmesso dalla competente Direzione Generale in data 08.08.2025 con nota prot. n. 397765/2025.

La seduta viene chiusa alle ore 17:30

Napoli, 11.08.2025

REGIONE CAMPANIA - L'Assessore al Governo del Territorio

f.to Arch. Bruno Discepolo

REGIONE CAMPANIA - DG 50.09.00 - Governo del Territorio

Il Direttore Generale

f.to Arch. Alberto Romeo Gentile

Amm.ni intervenute previa registrazione di presenza:

Ministero della Cultura

MIC - Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Il delegato Arch. Mariano Nuzzo

Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per l'Area Metropolitana di Napoli

Arch. Paola Ricciardi

Commissario Straordinario di Governo

per la Ricostruzione dell'Isola di Ischia

On. Avv. Giovanni Legnini

Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Meridionale

Il delegato dott. Gennaro Capasso

Città Metropolitana di Napoli

La delegata arch. Claudia Morelli

Comune di Casamicciola Terme

Il Sindaco Ing. Giuseppe Ferrandino



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

Comune di Forio

Il delegato dott. Luigi Patalano

Comune di Lacco Ameno

Il Sindaco dott. Giacomo Pascale



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

ESITI DEL TAVOLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELLE OSERVAZIONI AL PdR ISCHIA DEL 06.08.2025.

Il giorno 6 del mese di agosto dell'anno 2025 alle ore 15.00, presso gli Uffici della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania siti al Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – piano 11°, a seguito di decisione intervenuta in sede di Conferenza di Servizi di Pianificazione – seduta del 04 agosto 2025, si è tenuta la riunione del Tavolo Tecnico per l'approfondimento conclusivo di tematiche relative ad osservazioni del Comune di Casamicciola Terme riguardanti gli interventi interferenti direttamente ed indirettamente con gli alvei e le aree contermini, nonché ad alcune osservazioni riproposte dal Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia

Sono presenti:

Soggetto partecipante	In qualità di
Arch. Alberto Romeo Gentile	Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, responsabile dell'Ufficio Speciale
Arch. Paola Marotta	Funzionaria Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Arch. Chiara Santoro	Funzionaria Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Geol. Domenico Scidone	Funzionario Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Ing. Giovanni Galiotta	Funzionario Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (collegato da remoto)
Dott. Gennaro Capasso	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (collegato da remoto)
Ing. Gianluca Loffredo	Vicecommissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori di Ischia (collegato da remoto)
Ing. Giuseppe Ferrandino	Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (collegato da remoto)
Dott.ssa Annalisa Iaccarino	Assessore del Comune di Casamicciola Terme (collegato da remoto)
Arch. Serena Borea	Funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli (collegata da remoto)
Prof. Carlo Gerundo	Ufficio Speciale di Ricostruzione (collegato da remoto)
Dott. Raimondo Sangiovanni	Direzione Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania

Presiede la seduta l'arch. Alberto Romeo Gentile – Direttore Generale e Responsabile dell'Ufficio Speciale per la redazione del Piano di ricostruzione di Ischia.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Raimondo Sangiovanni.



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

ORDINE DEL GIORNO:

- Approfondimento delle Osservazioni presentate al Piano di Ricostruzione dell'Isola d'Ischia da Parte del Comune di Casamicciola Terme e del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia.

Apres la seduta, nella predetta qualità, l'**arch Alberto Romeo Gentile** che ringrazia gli Enti intervenuti e passa ad esaminare il punto dell'ordine del giorno.

Preliminarmente l'**arch. Gentile**, relativamente alle osservazioni e considerazioni espresse dal Comune di Casamicciola riguardanti gli interventi interferenti direttamente ed indirettamente con gli alvei e le aree contermini, rappresenta che le attenzioni richieste sulle specifiche problematiche interferenti con la sicurezza del territorio possono essere esaustivamente contenute e mitigate, ferme restando le previsioni già poste dal Piano adottato relativamente agli immobili da delocalizzare, attraverso la riformulazione integrata dell'art. 38 delle NTA del PdIscchia e condivise con l'Autorità di Bacino, che estende all'intero Ambito *ATO1- F2* "Infrastruttura verde in aree prossime o coincidenti con gli alvei", per gli edifici danneggiati indipendentemente dal loro livello, alcuni specifici studi idrologici ed idraulici che garantiscano la presenza e/o interferenza con i deflussi di piena ordinaria delle acque valutati con tempi di ritorno di due anni. Ciò con riguardo a tutti gli edifici che rientrano nell'ambito denominato *ATO1-F2* e che ricadono in area a rischio molto elevato *P3*. In sostanza per tali edifici, identificati in colore grigio, viene prevista la necessità della redazione di uno studio specifico, asseverato da tecnici qualificati, volto a verificare la compatibilità con i parametri di sicurezza idraulica richiesti. Lo studio potrà avere esiti positivi o negativi in fase di valutazione in seno alla Conferenza di Servizi. In caso di esito negativo, sarà necessario prevedere la delocalizzazione dell'edificio attraverso l'adozione di un provvedimento di delocalizzazione, che sarà finanziato in alternativa al progetto originario. L'arch. Gentile precisa che l'ambito *ATO1-F2* contiene interamente l'area *P3* prevista dall'Autorità di Bacino e di fatto interessa un'area più estesa a maggior garanzia per la sicurezza dei cittadini.

Interviene l'**ing. Galletta** dell'Autorità di Bacino, il quale specifica che non tutti gli edifici ricadenti nell'area *P3* sono automaticamente soggette al procedimento di valutazione ma solo quelli legati al periodo di ritorno di due anni, indipendentemente dal livello operativo, e che risultano essere di ostacolo al normale deflusso delle acque. Inoltre, chiarisce che la verifica andrebbe fatta ogni qualvolta, all'interno di queste aree, un edificio diventa oggetto di trasformazione.

L'**arch. Gentile**, conferma che il procedimento va applicato ogni qualvolta, all'interno delle Aree individuate, vi dovessero essere condizioni oggettive di ostacolo, indipendentemente dal livello di danneggiamento dell'edificio, attesa la finalità del Piano di Ricostruzione che ha la finalità di incrementare, per quanto di pertinenza, il livello di sicurezza del cittadino.

Interviene il **Sindaco Ferrandino**, il quale chiede che, a valle della presentazione alla CdP da parte del cittadino del prospettato studio tecnico asseverato, la validazione del progetto sia effettuata da un organo tecnico, al fine di evitare incertezze procedurali e di merito.



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

L'arch. Gentile, suggerisce che si potrebbe proporre all'Autorità di Bacino di esprimersi, in seno alla CdS, con un parere sulle singole istanze.

L'ing. Galletta chiarisce che per il rilascio di pareri già previsti dalle NTA del PSAI nulla osta, mentre per la previsione del rilascio di questi pareri specifici e ulteriori ci sarebbe bisogno di un preventivo confronto con gli organi competenti all'interno dell'AdB.

Interviene **l'Assessore Iaccarino** per il Comune di Casamicciola, in merito alle tematiche che seguono:

- avanza la richiesta di prevedere una colorazione diversa per il sottoinsieme di edifici all'interno dell'Area P3, già tutti di colore grigio, che sarebbero oggetto di interventi subordinati alla presentazione dello Studio Tecnico *de qua*;
- chiede chiarimenti circa il fatto se gli edifici che attualmente sono di colore nero, con la modifica qui prospettata dell'art. 38 delle NTA, fossero suscettibili di cambiamento di colore;
- chiede chiarimenti circa gli edifici che attualmente non sono soggetti a delocalizzazione obbligatoria in quanto ricadenti in aree dove si dovrebbero realizzare opere di mitigazione del rischio, nel caso in cui queste ultime non fossero realizzate.

L'arch. Gentile chiarisce che tutti gli edifici neri, già classificati come tali, restano neri nel Piano, poiché sono stati oggetto di approfondimento con l'Autorità di Bacino; viceversa gli edifici grigi, ricadenti in area a rischio P3 e nell'ambito ATO1 F2, restano grigi fino a eventuale verifica progettuale e tali edifici potranno diventare neri solo se, a seguito della predisposizione di uno studio idraulico, non verranno rispettati i parametri idraulici richiesti, con riguardo ai tempi di ritorno previsti. Pertanto, non si prevede di introdurre nuove classificazioni, nuove colorazioni, né modificare quelle esistenti all'interno del Piano adottato ma integrarlo normativamente per garantire livelli di sicurezza ulteriori. Si vuole concludere con le attuali previsioni, che sono state indicate con riguardo a studi di dettaglio certi ed approvati, ancorché previste dalle norme, quali l'adeguamento del Piano stralcio dell'AdB per il Comune di Casamicciola, prendendo atto che le nuove riscritture dell'art. 38, oggetto della discussione, possano individuare nuovi ed ulteriori edifici da delocalizzare, esclusivamente su base tecnica e scientifica a seguito degli studi specifici, garantendo una ulteriore attenzione ai fini della riduzione del rischio.

Prende la parola **il Sindaco Ferrandino** chiedendo se lo stesso iter procedurale si possa applicare anche nei casi in cui un cittadino decida di ricorrere ad una delocalizzazione volontaria.

Risponde **l'arch. Gentile**, il quale conferma che si possa prevedere anche per queste ipotesi, a condizione che vengano dimostrate situazioni di pericolosità oggettive, sulla base degli studi tecnici asseverati.

Interviene **l'Assessore Iaccarino**, la quale chiede se tutti gli edifici ricadenti nell'Area P3 abbiano l'obbligo di presentare un progetto da sottoporre alla valutazione della CdS in caso di intervento edilizio.

Risponde **l'ing. Galletta**, il quale ribadisce che non tutti gli edifici sono interessati da questa preventiva valutazione ma solo quelli per i quali si possa ritenere non soddisfatto il criterio temporale dei tempi di ritorno.

L'Assessore Iaccarino chiede, dunque, se si possa effettuare una ricognizione puntuale dei soli edifici interessati da trasporre sulla cartografia (P3 con tempi di ritorno di due anni).

L'arch. Gentile, ricorda che una prima valutazione è già stata svolta dall'AdB, tenendo conto dei regimi idraulici e delle esplorazioni tecniche effettuate entro limiti di legge, essendo impossibile definire una casistica solo sulla base di dettagli cartografici. Pertanto, si intende confermare tale impostazione. Tuttavia, è possibile che, oltre agli edifici già classificati "neri", emergano, nella gestione dell'attività di ricostruzione, altri casi da sottoporre a valutazione puntuale, che verrà effettuata successivamente. Ribadisce che in termini di pianificazione, non è ortodosso, a valle del lavoro svolto ed a conclusione di un iter complesso, effettuare tale approfondimento, abbassando i tempi di ritorno sotto i valori imposti dalla legge, perché il Piano adottato risponde alle indicazioni e prescrizioni normative dell'aggiornamento del Piano Stralcio, rispetto al quale esso è stato redatto e condiviso con gli organi sovraordinati e che le integrazioni normative di dettaglio servono a facilitare la valutazione caso per caso, una volta avviata la fase progettuale.

Prende la parola il **dott. Capasso** dell'Autorità di Bacino, il quale chiarisce che, se un fabbricato è oggetto di intervento, la normativa stabilisce se l'intervento è consentito o vietato, e in caso di ammissibilità viene richiesto uno studio di compatibilità; per i fabbricati esistenti, che non sono oggetto di intervento, pur trovandosi in zona P3, essi non vengono disciplinati direttamente dall'Autorità di Bacino. Il dott. Capasso precisa, inoltre, che la pianificazione di dettaglio sugli edifici esistenti e sui temi di prossimità spetta agli Strumenti Urbanistici locali, in questo caso al Piano di ricostruzione di Ischia, e che l'Autorità può fornire un parere tecnico, ma non ha competenza diretta su decisioni localizzative puntuali.

L'arch. Gentile, nel rispondere ad una perplessità espressa dal sindaco Ferrandino sugli edifici ricadenti in ambito P3 e non puntualmente riclassificati dall'Autorità di Bacino, ribadisce che in questa sede si propone una soluzione che appare abbastanza condivisa e non particolarmente penalizzante per il cittadino, in quanto prevede una maggiore attenzione alla fase progettuale per gli interventi ricadenti in ambiti delicati ed attenzionati dal punto di vista idraulico. In particolare, evidenzia che:

- In sede di Conferenza dei Servizi, gli interventi in queste aree potrebbero essere accorpati per facilitare l'analisi e il lavoro della Conferenza di Servizi, che accompagnerebbe i progetti con un parere di compatibilità con gli interventi del Piano di Ricostruzione.
- Questo metodo consentirebbe una semplificazione del procedimento e sarebbe supportato dalla stessa Autorità di Bacino, che ha anche collaborato alla riscrittura dell'art. 38 delle NTA per superare alcune criticità.

Infine, sottolinea che Il Piano di Ricostruzione non è uno strumento rigido o imm modificabile. In presenza di nuove situazioni di pericolo, sarà sempre possibile intervenire in maniera puntuale e urgente tramite gli strumenti del Comune o del Commissario Straordinario.

Interviene il **dott. Capasso**, il quale sottolinea che L'Autorità di Bacino assume il ruolo di fornire supporto tecnico e linee guida applicative, affinché gli Enti locali possano operare coerentemente con la pianificazione idrogeologica nazionale, non abbandonando i territori, consapevole che non tutti dispongono delle competenze tecniche necessarie. Tuttavia, per casi peculiari e di particolare complessità, come quello dell'isola di Ischia, l'Autorità è disponibile ad attivare un confronto specifico, anche sulla base della elaborazione di specifiche linee guida per la redazione degli studi idraulici ed idrologici preliminari. Si riserva al riguardo di verificare ogni disponibilità a seguito di un confronto con il Segretario Generale, per valutare la presenza dell'Autorità all'interno della Conferenza dei Servizi.

Il sindaco. Ferrandino, nel confermare la propria disponibilità a valutare la riscrittura dell'articolo 38 delle NTA, fermo restando il rilascio di un parere tecnico specialistico in seno alla CdS sugli studi di approfondimento previsti, chiede nuovamente riscontro positivo sull'accoglimento delle altre osservazioni poste dall'Amm.ne Comunale ed in ultimo rinnova due specifiche richieste, ovvero che gli ambiti pubblici definiti e richiesti dal Comune in fase di adozione del Piano restino invariati e che si presti attenzione al processo di delocalizzazione dell'Edificio di interesse pubblico denominato "Capriccio", edificio già demolito con apposita ordinanza.

L'arch. Gentile, in merito al primo punto, conferma che gli ambiti pubblici richiesti dal Comune e definiti in fase di adozione del Piano non cambieranno in fase di approvazione del Piano, a meno di quelli non richiesti dallo stesso Comune, per i quali viene accolta la relativa cancellazione, mentre per quanto concerne il secondo punto precisa che, viene previsto negli ambiti pubblici la possibilità di trasferire volumetrie all'interno delle stesse aree e che attraverso il previsto istituto dell'Accordo di Programma, in presenza di un progetto specifico da sottoporre alla Conferenza di servizi, diverse articolazioni progettuali comunali potrebbero essere accolte, in condivisione con gli organi sovraordinati, anche con riguardo agli aspetti paesaggistici.

Si passa poi al vaglio delle due osservazioni proposte dal Commissario Straordinario durante l'ultima seduta della Conferenza di Pianificazione, che vengono riconsiderate come accoglibili e/o parzialmente accoglibili.

Il tavolo tecnico dopo ampia discussione approva e conclude i lavori con la seguente valutazione:

Proposta di modifica art. 38

Articolo 38. Edifici e aggregati da delocalizzare

1. Si tratta degli edifici, non ricompresi nelle categorie precedenti, di cui il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria per una o più delle seguenti ragioni:

a) interessati da rischio idrogeologico elevato o molto elevato, nello specifico:

a.1) ricadenti nel sub-ATO 1.F-1;

a.2) ricadenti in sub-ATO 1.F-2 ubicati in alveo o in aree che ostacolano il naturale deflusso delle piene ordinarie ancorché non continuative e comunque con livello operativo "L4";

b) interferenti, sulla base delle previsioni del presente PdRi o dei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, con l'esecuzione di opere pubbliche atte alla messa in sicurezza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, anche con finalità di Protezione civile, e alla riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, anche ricompresi nei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, ricadenti negli Ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle presenti Norme.

1.bis All'interno del sub-ATO 1.F2, gli edifici danneggiati dal sisma 2017 e/o dalla frana 2022 per i quali il PdRi non prevede la delocalizzazione obbligatoria, ma che ricadono in aree classificate a "Pericolosità idraulica molto elevata (P3)" nel vigente Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'approvazione dell'intervento di ricostruzione è subordinata alla redazione di uno studio idrologico ed idraulico, redatto, secondo le linee guida



PIANO DI RICOSTRUZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in un dominio di analisi adeguatamente esteso anche alle aree contermini, che dimostri la non interferenza con i deflussi di piena ordinari, valutati in considerazione di eventi con tempi di ritorno di 2 anni, da sottoporre a valutazione della conferenza dei servizi istituita con Ordinanza Commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.

Osservazione n. 14 - Palomba Gianluca e Aniello

Controdeduzione: Accoglibile in quanto edificio già demolito ricompreso nel piano commissariale delle demolizioni pubbliche di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024.

Osservazione n. 32/62 Di Massa Sara

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE sul presupposto dell'introduzione dell'art. 15-ter NTA.

Osservazione Casamicciola com6.7 Capriccio

Correggere refuso(purché/anche) e togliere PdC, convenzionato, atteso che non è un istituto previsto tra enti pubblici.

La riunione termina alle ore 17:50

Napoli, 06.08.2025

Letto, approvato e sottoscritto.

Arch. Alberto Romeo Gentile



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale per il Governo del
Territorio
c.a. Direttore Arch. Alberto Romeo Gentile
PEC: dg.500900@pec.regione.campania.it

OGGETTO | *Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia, esiti dell'incontro del 6 agosto 2025.*
Richiesta di modifica del verbale trasmesso.

Facendo seguito al verbale trasmesso a mezzo PEC in data 8 agosto 2025, acquisito al prot. n. 30057 del 11 agosto 2025 di questa Autorità di Bacino Distrettuale, con la presente si chiede di rettificare, cortesmente, le dichiarazioni dei rappresentanti di questa Autorità che hanno partecipato all'incontro, come nel seguito riportato.

Rettifica n.1

Si chiede di rettificare i partecipanti all'incontro come riportato nel seguito:

Dott. Geol. Gennaro Capasso – Dirigente Autorità di Bacino Distrettuale;

Ing. Rocco Bonelli – Funzionario Autorità di Bacino Distrettuale;

Dott. Geol. Giovanni Galieta – Funzionario Autorità di Bacino Distrettuale.

Rettifica n.2

A pagina 2 del documento trasmesso si chiede di sostituire la dichiarazione attribuita all'ing. Galieta come nel seguito riportato:

Interviene l'ing. Bonelli dell'Autorità di Bacino Distrettuale riprendendo quanto descritto dall'arch. Gentile e precisando che con il recente aggiornamento del PAI eseguito dall'Autorità di Bacino sono state dettagliatamente individuate le aree a diverso livello di pericolosità sul territorio di Casamicciola, pertanto trovano applicazione, rispetto ad esse, le indicazioni e le prescrizioni previste dalle relative Norme Tecniche di Attuazione. In rapporto al PDR in parola, l'Autorità, per le fattispecie descritte dall'arch. Gentile, legate alla definizione di "alveo" ha supportato la Regione Campania cercando di ampliare la definizione introducendo, per quei tratti in cui l'alveo non risulta morfologicamente definito, un criterio di individuazione di tipo idrologico ed idraulico, riferito alla formazione e alla propagazione dei deflussi ordinari, ancorché non continuativi. Per tali ragioni lo studio specifico di cui sopra, che comunque andrebbe redatto ai fini della compatibilità al PAI, per i soli edifici che rientrerebbero in detta fattispecie, andrebbe ampliato valutando anche la formazione e la propagazione dei flussi ordinari.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Rettifica n.3

A pagina 3 del documento trasmesso si chiede di sostituire la dichiarazione attribuita all'ing. Galiotta come nel seguito riportato:

L'ing. Bonelli chiarisce e precisa che per quanto attiene agli interventi consentiti dalle NTA del PsAI, in ragione del livello di pericolosità e rischio in esso individuato, è necessario seguire le procedure dalle stesse NTA indicate ai fini della testimonianza della compatibilità dell'intervento proposto. Ulteriori coinvolgimenti dell'Autorità per l'espressione di pareri rispetto a fenomeni di flusso diversi da quelli previsti nel PsAI, vanno discussi con gli organi competenti della stessa Autorità e vanno proposti in coerenza con le disposizioni di Legge.

Rettifica n.4

A pagina 3 del documento trasmesso si chiede di sostituire la dichiarazione attribuita all'ing. Galiotta come nel seguito riportato:

Risponde l'ing. Bonelli ribadendo quanto già dichiarato in precedenza e cioè che non tutti gli edifici sarebbero interessati da questa ulteriore valutazione idrologica ed idraulica, ma soltanto quelli per i quali l'alveo non è morfologicamente definito e, essendo prossimi al reticolo idrografico, occorre stabilire l'ampiezza dell'alveo facendo riferimento ad un criterio idrologico ed idraulico.

Rettifica n.5

A pagina 4 del documento trasmesso si chiede di sostituire la dichiarazione del dott. Capasso come nel seguito riportato:

Prende la parola il dott. Capasso dell'Autorità di Bacino, il quale chiarisce che le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigenti, forniscono gli indirizzi, le cautele e le prescrizioni generali da considerare nelle aree a diversa pericolosità / rischio idrogeologico, che dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici subordinati e dai piani di emergenza; inoltre, le predette Norme indicano quali sono gli interventi consentiti nelle aree perimetrate a diversa graduazione di pericolosità/rischio previsti dal PAI e quali sono di tali interventi quelli da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale.

Precisa, inoltre, che per gli interventi consentiti nelle aree perimetrare a rischio idrogeologico è necessario produrre uno studio che ne verifichi la compatibilità idrogeologica. Fa rilevare, inoltre, che, per quanto dettato NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, gli interventi edilizi di natura



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

privata, ricadenti in aree a pericolosità idrogeologica (frane e/o alluvioni), non sono compresi tra quelli sui quali l'Autorità di bacino è chiamata ad esprimere parere. Rappresenta, infine, che in tali casi le valutazioni sono effettuare direttamente dall'Ente cui spetta il rilascio del titolo abilitativo. Ne è preconditione l'analisi di compatibilità redatta da professionisti abilitati secondo gli indirizzi delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico..

Rettifica n.6

A pagina 4 del documento trasmesso si chiede di sostituire la dichiarazione del dott. Capasso come nel seguito riportato:

Interviene il dott. Capasso, il quale sottolinea che L'Autorità di Bacino potrebbe fornire linee guida per gli studi idrologici ed idraulici specifici da eseguire alla scala locale, al fine di mettere a disposizione degli Enti locali un ulteriore strumento di supporto operativo. Per quanto attiene al supporto tecnico-scientifico dell'Autorità di Bacino Distrettuale alle Amministrazioni locali per situazioni particolarmente complesse si riserva di sottoporre la questione al Segretario Generale per eventuali modalità attuative.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti

Ing. Rocco Bonelli

Dott. Geol. Gennaro Capasso

Esame delle osservazioni al Piano di Ricostruzione adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 21.12.2024 (BURC n. 88 del 30.12.2024)



**Regione
Campania**

**Assessorato
al Governo
del Territorio**

On. Vincenzo De Luca
Presidente della Giunta Regionale
Avv. Fulvio Bonavitacola
Vice Presidente
Arch. Bruno Discepolo
Assessore all'Urbanistica
e al Governo del Territorio

Gruppo di progettazione:
Arch. Alberto Romeo Gentile
Direttore Generale Governo del
Territorio

IFEL CAMPANIA
Consulenza tecnica
DiARC, DiSt
Consulenza scientifica
Geol. Romeo Toccaceli
Consul. geologica

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
1	161	9/1/2025	Mandi Cristiana	1	P1	P1.1	Per conto di Verde Restituta. Edificio in via Borbonica n. 48, sub_ATO 1-A. Obbligo di delocalizzazione di un edificio, "nero" in cartografia, che è parte di un aggregato di colore grigio ("altri edifici e aggregati"). Tale porzione da delocalizzare costituisce accesso alle unità immobiliari poste al primo piano delle altre porzioni di edificio. Si chiede di poter ricostruire.	Lacco Ameno	Art. 38	Art. 33, lett. f)	ACCOGLIBILE in quanto trattasi di errore materiale.	ACCOGLIBILE
2	498	20/1/2025	Galano Vincenzo	1	P2	P2.1	Per conto di Regine Vincenza. Edificio in via Borbonica n. 48, sub_ATO 1-A. Obbligo di delocalizzazione di un edificio, "nero" in cartografia, che è parte di un aggregato di colore grigio ("altri edifici e aggregati"). Tale porzione da delocalizzare da delocalizzare costituisce accesso alle unità immobiliari poste al primo piano delle altre porzioni di edificio. Si chiede di poter ricostruire.	Lacco Ameno	Art. 38	Art. 33, lett. f)	ACCOGLIBILE in quanto trattasi di errore materiale.	ACCOGLIBILE
3	739	21/1/2025	Iacono Agostino per la Comunità del Celario	20	A1	A1.1	Richiesta di valutare e rispondere per iscritto a tutti i punti dell'osservazione: 1.1 Si chiede di poter restare in sito, in particolare gli edifici agibili o con danni lievi, tenuto conto del legame della comunità con il territorio. 1.2 Illegittimità della delocalizzazione in assenza di norma di ricostruzione inerente le case agibili. 1.3 Disparità di trattamento rispetto ad altre zone del sub_ATO 1 con caratteristiche ambientali e urbanistiche omogenee a quelle del Celario in cui però non si prevede la delocalizzazione (vedi piazza Bagni). 1.4 La zona del Celario presenta caratteristiche storiche e identitarie che il PdRI non evidenzia. 1.5 La zona del Celario presenta valori paesaggistici importanti per la comunità. 1.6 La previsione del PdRI adottato a luglio non era di delocalizzazione. Si chiede se la previsione di luglio fosse frutto di un'errata valutazione. 1.7 La relazione di accompagnamento non evidenzia le motivazioni a base della delocalizzazione, anche in considerazione del fatto che alcune case esistenti sul Celario, evidenziate nella Tav. A028 – UMI con edifici e aggregati da delocalizzare, e precisamente i numeri 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2123, 2153 e 2154, possono rimanere in loco. 1.8 Nella zona del Celario dovrebbero essere adottate, in luogo della delocalizzazione, misure di allerta ed eventuale evacuazione, come avviene in altre situazioni di rischio, ad esempio nell'area del Vesuvio. 1.9 In materia di protezione civile, si chiede di prendere a riferimento la zona A4 della mappatura definita con l'ordinanza del commissario delegato n. 4/2022, in luogo di A1 assegnata al Celario. Inoltre, nel Piano programma degli interventi di mitigazione approvato con ordinanza commissariale speciale n. 8/2024, si chiede di prendere come riferimento la Zona "D", e non la "C" attualmente assegnata al Celario. 1.10 Le suddette considerazione sono proposte anche perché nel 2024 l'allerta arancione è stata diramata solo 3 volte e non è mai stata superata la soglia prevista per l'allontanamento delle persone. 1.11 Nel Piano commissariale degli interventi ex art. 5-ter, L. 9/2003, è prevista la realizzazione di una vasca nella zona del Celario che dovrebbe garantire ai cittadini di tornare a riabitare le case, come in altri casi, ad esempio Sarno, senza prevedere lo sradicamento delle persone. 1.12 In attesa della realizzazione della vasca, adottare gli interventi imminenti per ridurre la zona rossa e rientro presso le case che sono in prevalenza agibili: ripristino viabilità, pubblica illuminazione, pulizia-manutenzione periodica della zona. Le misure alternativa alla riabitazione vanno adottate dopo un censimento delle persone che intendono delocalizzarsi. 1.13 Il PdRI è andato oltre il piano commissariale degli interventi di mitigazione e degli stessi atti adottati dall'Autorità di Bacino che interessano solo l'area in cui è prevista la realizzazione della vasca e non prevedono lo smantellamento di un'intera comunità, per cui si chiede che il PdRI incida per il minimo indispensabile per la sola sicurezza, preservando quanto possibile le unità immobiliari esistenti in gran parte agibili. 1.14 La previsione di delocalizzazione tradisce il principio del PdRI del "dov'era, non com'era" (pag. 15 della Relazione), soprattutto considerando che la maggior parte degli edifici A o A-F o B del Comune di CT si trovano sul Celario. Si precisa inoltre "che in diversi immobili del Celario non si può andare per mancanza di sottoservizi". 1.15 Secondo i principi cardine del PdRI si deve tendere al mantenimento dell'identità del Celario, tenendo conto	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	ricostruzione in sito	1.1 Cfr. risposta richiesta A1.4; 1.2 Cfr. risposta richiesta A1.4; 1.3 Cfr. risposta richiesta A1.4; 1.4 Cfr. risposta richiesta A1.7; 1.5 Cfr. risposta richiesta A1.16; 1.6 Cfr. risposta richiesta A1.6; 1.7 Cfr. risposta richiesta A1.13; 1.8 Cfr. risposta richiesta A1.9; 1.9 Cfr. risposta richiesta A1.10; 1.10 Cfr. risposta richiesta A1.10; 1.11 Cfr. risposta richiesta A1.8; 1.12 Cfr. risposta richiesta A1.18; 1.13 INAMMISSIBILE in quanto riferita a richiesta di revisione dei principi cardine su cui si basa il PdRI, già ampliamenti valutati; 1.14 Cfr. risposta richiesta A1.14; 1.15 Cfr. risposta richiesta A1.7; 1.16 Cfr. risposta richiesta A1.16; 1.17 Cfr. risposta richiesta A1.14 e A1.19; 1.18 Cfr. risposta richiesta A1.17.	INAMMISSIBILE
						A1.2	Richiesta di Incontro - tavolo di concertazione tra alcuni delegati per la zona del Celario e il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il Comune di Casamicciola Terme e la Regione Campania nell'immediato prima della scadenza del termine dei 60 giorni per le osservazioni.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRI e riguarda aspetti procedurali che sono disciplinati da apposita legge.	INAMMISSIBILE
						A1.3	Richiesta di un incontro – tavolo, nell'immediato, con la commissione consiliare del Comune di Casamicciola Terme composta dai consiglieri comunali Angela Di Iorio, Giovanni Barile e Stanislao Senese al fine già di discutere della tematica ben prima della scadenza del termine di 60 giorni.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRI e riguarda aspetti procedurali che sono disciplinati da apposita legge.	INAMMISSIBILE
						A1.4	Richiesta di rivedere l'attribuzione del colore “nero” agli immobili della zona.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE nei limiti dell'accoglimento dell'Osservazione n. 14 della SC.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A1.5	Richiesta di non adottare la delocalizzazione obbligatoria per la zona del Celario perché manca la normativa ad hoc con la possibilità di consentire la delocalizzazione obbligatoria al di fuori del perimetro della zona del sisma per le case agibili e/o con danni lievi ed il contributo per la delocalizzazione della zona Celario.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 24, comma 2, delle NTA del PdiR che assoggetta l'intero sub-ATO 1.F-1 a vincolo preordinato all'esproprio, e alla luce di quanto stabilito all'art. 3, comma 3bis, del DL 208/2024.	NON ACCOGLIBILE
						A1.6	Richiesta di specificare le motivazioni che hanno portato il sostanziale cambiamento della categoria di intervento degli edifici del Celario.				INAMMISSIBILE in quanto riferita alla proposta di PdRI, e non al PdRI adottato, fermo restando che le scelte giustificative sono contenute nella Relazione generale del PdRI.	INAMMISSIBILE
						A1.7	Richiesta di inquadrare gli edifici della zona Celario tra gli aggregati di valore testimoniale e/o culturale e/o storico.				NON ACCOGLIBILE in quanto nella zona oggetto di osservazione gli edifici non presentano i valori storico-testimoniali tali da farli ricondurre alla categoria di intervento di cui all'art. 34 delle NTA del PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A1.8	Richiesta di valutare e verificare tutti i possibili interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a tutela dell'abitato della zona del Celario e garantire il rientro per i cittadini che volessero rimanere dopo la discussione e il definitivo piano degli interventi di mitigazione del rischio con relative progettazioni, prevedere un eventuale delocalizzazione.				NON ACCOGLIBILE in quanto la valutazione e la verifica di tutti i possibili interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dell'intero territorio oggetto del PdRI è stata già effettuata ed è stata già acclarata la non mitigabilità del rischio idrogeologico per l'area oggetto di richiesta, nei limiti dell'accoglimento dell'Osservazione n. 14 della SC.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
3	739	21/1/2025	Iacono Agostino per la Comunità del Celario	20	A1	A1.9	9) Applicare il principio di parità di trattamento con altre zone dell’Isola in simili condizioni (anche per altre zone rosse, vedi i Campi Flegrei) dove è garantito il diritto di abitare con determinate misure e interventi e pertanto, rivedere il piano di ricostruzione nella direzione di garantire il diritto di abitarvi da parte dei cittadini della zona Celario.				INAMMISSIBILE in quanto non è applicabile il principio di parità di trattamento a contesti territoriali caratterizzati da peculiarità e condizioni di rischio completamente differenti dal territorio oggetto del PdRI.	INAMMISSIBILE
						A1.10	Richiesta di ascoltare il cittadino che vuole rientrare presso le abitazioni della zona Celario e nell’immediato nelle case agibili, presso i propri terreni, riducendo sin da subito l’area rossa garantendogli il rientro con gli ulteriori interventi di superamento delle criticità e sin da subito garantire la viabilità e pubblica illuminazione, ed utilizzare, pertanto, mezzi e strumenti, come avviene in altre zone di Casamicciola Terme e per la strada Litoranea, quali il pluviometro, allerte meteo, strumenti di misurazione della pericolosità.				INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRI e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE
						A1.11	Richiesta di applicare sin da subito, in luogo della delocalizzazione, le misure di allerta ed eventuale evacuazione con rientro degli abitanti presso le case e precisamente prevedere l’allontanamento in alcuni casi.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRI e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE
						A1.12	Richiesta di rivedere il PdRI e la colorazione del nero per gli immobili del Celario per l’applicazione delle misure enunciate al punto di cui sopra della presente nota ed in considerazione della realizzazione della vasca che deve servire, in primis, alla mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato del Celario per applicare il principio “intervenire su un luogo identitario, rispondendo alle esigenze di sicurezza e stabilità abitativa della comunità”.				NON ACCOGLIBILE in quanto è stata acclarata la non mitigabilità del rischio idrogeologico per l'area oggetto di richiesta, nei limiti dell'accoglimento dell'Osservazione n. 14 della SC.	NON ACCOGLIBILE
						A1.13	Richiesta di rivedere il PdRI e la colorazione del nero per gli immobili del Celario, anche in considerazione del fatto che in quella stessa zona ci sono immobili che possono rimanere in loco e precisamente quelli identificati nella mappa allegata al PDRI (A028 – UMI con edifici e aggregati da delocalizzare) e precisamente i numeri 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2123, 2153 e 2154. Non colorando di nero questi immobili, si fa intendere che c’è possibilità di far rimanere gli immobili nella zona del Celario.				NON ACCOGLIBILE in quanto le UMI ivi citate (2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2123, 2153) sono ricadenti in diverso sub-ATO.	NON ACCOGLIBILE
						A1.14	Richiesta di fare un censimento di chi vorrà rientrare, ascoltando e garantendo il diritto di farvi rientro nel proprio habitat, e di chi vorrà delocalizzare nella zona del Celario, al fine già di individuare le aree di coloro che vorranno delocalizzare da utilizzare per gli interventi pubblici;				INAMMISSIBILE perché le disposizioni del sub-ATO 1.F-1 attengono alla sfera della tutela della vita umana e alla tutela della privata e pubblica incolumità.	INAMMISSIBILE
						A1.15	Richiesta di adottare un sistema di sub classificazione degli immobili per i quali ad ogni singolo specifico edificio attribuire un colore, un inquadramento di tipologia e una motivazione riconducibile alle tre opzioni: 1) edifici in aree non mitigabili; 2) edifici in aree utilizzate per la mitigazione del rischio idrogeologico; 3) edifici in aree da utilizzare per gli interventi pubblici.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE nei limiti dell'accoglimento dell'Osservazione n. 14 della SC.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A1.16	Occorre un approccio integrato per clima e biodiversità, con una visione olistica, in cui le componenti tecniche, politiche, finanziarie e sociali devono vertere su soluzioni finalizzate non allo sradicamento della comunità ed una demolizione generalizzata di immobili e sradicamento di terreni di proprietà privata, ma alla protezione di quanto esistente.				INAMMISSIBILE perché generica e priva di specifica richiesta.	INAMMISSIBILE
						A1.17	Richiesta di mantenere l’identità della comunità del Celario.				INAMMISSIBILE perché generica e priva di specifica richiesta.	INAMMISSIBILE
						A1.18	Richiesta di garantire, in ogni caso sin da subito, viabilità e pubblica illuminazione.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRI e riguarda le competenze delle Amministrazioni comunali, ivi comprese le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE
						A1.19	Si ribadisce il no alla eventuale delocalizzazione dal Celario e soprattutto di case agibili con atterraggio presso eventuali appartamenti costruiti presso l’Hotel La Pace (zona acclive e con strade ridotte nonché a ridosso del Cratere dove è avvenuto il sisma del 21 agosto 2017 ed in una zona dove ci sono state case e attività produttive danneggiate), nonché si dice no alle aree di atterraggio così come individuate nel piano di ricostruzione.				GIÀ RECEPITA in quanto il PdRI non prevede automatismi in ordine alle soluzioni di atterraggio degli edifici da delocalizzare.	GIÀ RECEPITA
						A1.20	Richiesta di prevedere, in caso di manifestazione di volontà di volere andare via dalla zona Celario ovvero in caso di delocalizzazione obbligatoria limitata a pochi casi ove mai dovesse essere necessario, come opzione anche un indennizzo monetario sulla scia di quanto adottato per il crollo del Ponte di Genova.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRI.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
4	1184	4/2/2025	Monti Luigi	1	P3	P3.1	Edificio in via Principessa Margherita n. 63 per conto di Boccalone Rosa - aggregato nero con obbligo di delocalizzazione. L'edificio (B-F) in aggregato con altri edifici con esiti vari. Già riparato a sue spese. Richiesta di poter ricostruire.	Casamicciola Terme	Art. 38 (verificare fattispecie)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
5	1275	6/2/2025	Russo Gregorio	1	P4	P4.1	Per conto di Greco Maria Rosaria. Edificio in piazza Maio n. 16-41-43, Livello operativo pari a L4, clssificato "altri edifici e aggregati" da riclassificare in art. 39 " <i>al fine di rendere coerente la classificazione dell'edificio ... rispetto al livello operativo L 4</i> ".	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRi con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
6	1417	8/2/2025	PIDA, Federalberghi Ischia, Associazione Ingegneri Ischia, CO.R.I.VERDE.ISCHIA, CAI Ischia, Ass. Albergatori Isolaverde, Tecnici Sisma Ischia, Geologi, Geometri e Agronomi	26	A2	A2.1	Richiesta di rappresentazione grafica completa e digitale del Piano.	Intera Isola	Art. 4		INAMMISSIBILE in quanto l'osservazione non contiene richiesta specifica di modifica al PdRi, successivamente all'approvazione del piano sarà predisposta apposita piattaforma digitale in webgis per la consultazione del piano.	INAMMISSIBILE
						A2.2	Richiesta aggiornamento del PSAI e interventi in zone a rischio R4.		Art. 11		INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi perché di competenza del DAM.	INAMMISSIBILE
						A2.3	Richiesta, in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, di effettuare interventi strutturali SOLO locali, non estesi a tutti gli elementi strutturali dell’unità autonoma come richiede la disposizione, ma mirati agli elementi essenziali per la sicurezza sismica o strutturale.		Art. 20		ACCOGLIBILE, disponendo la riformulazione delle parti delle Nta del PdRi in cui è stata disposta una distinzione tra la manutenzione straordinaria con e senza interventi alle strutture del fabbricato, eliminando la prescrizione dell'estensione dell'intervento all'intera unità strutturale autonoma.	ACCOGLIBILE
						A2.4	Richiesta di subordinare alla delocalizzazione il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria.				GIÀ RECEPITA in quanto nessun intervento previsto dal PdRi è attuabile senza previa verifica di legittimità di competenza comunale.	GIÀ RECEPITA
						A2.5	Richiesta di prevedere una “sezione dedicata” alla distinzione tra rigenerazione e ricostruzione su: obiettivi, criteri di ammissibilità, caratteristiche tecniche e funzionali, procedure amministrative, requisiti documentali per accedere ai finanziamenti, sistema di monitoraggio e rendicontazione.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi perché di competenza degli enti locali.	INAMMISSIBILE
						A2.6	Cartografia di base non aggiornata: edifici non censiti e altro.				ACCOGLIBILE con l'inserimento art. 5-ter.	ACCOGLIBILE
						A2.7	Classificazione e disciplina delle UMI. Appesantimento burocratico per gli interventi minori inseriti nelle UMI. Richiesta di adottare procedura più agevole.				ACCOGLIBILE con riformulazione dell'art. 8 dell'NTA del PDRI.	ACCOGLIBILE
						A2.8	Criticità della colorazione adottata per le sub-ATO e le tavole del Piano.				NON ACCOGLIBILE - Ad avvenuta approvazione del piano sarà predisposta apposita piattaforma digitale in webgis per la consultazione.	NON ACCOGLIBILE
						A2.9	Richiesta, per le aree di atterraggio per la delocalizzazione delle volumetrie: a) di chiarire copertura finanziaria dei piani di delocalizzazione; b) di prevedere monetizzazione per gli edifici da delocalizzare; c) di valutare accessibilità aree di atterraggio prevedendo eventuali espropri o accordi con i proprietari dei fondi limitrofi per evitare situazioni di interclusione che ne impediscano l'utilizzo; d) di definire criteri di assegnazione delle aree.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi perché di competenza della Struttura Commissariale, da valutare nell'ambito della predisposizione dei piani di delocalizzazione.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
6	1417	8/2/2025	PIDA, Federalberghi Ischia, Associazione Ingegneri Ischia, CO.R.I.VERDE.ISCHIA, CAI Ischia, Ass. Albergatori Isolaverde, Tecnici Sisma Ischia, Geologi, Geometri e Agronomi	26	A2	A2.10	10) Criticità e raccomandazioni sull'uso dei muri a secco e dell'ingegneria naturalistica. Per le "parracine" si chiede che il PdRI preveda: - l'applicazione esclusiva dei muri a secco e dell'ingegneria naturalistica per contesti agricoli e paesaggistici privi di rilevanti rischi statici o idrogeologici - l'adozione di tecniche strutturali alternative, rispettose degli equilibri paesaggistici, per strade, infrastrutture pubbliche e aree ad alta frequentazione - la possibilità, per opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, di utilizzare soluzioni tecnologiche avanzate previo accordo con la Soprintendenza e la Regione, in modo da garantire la sicurezza senza rallentare l'iter progettuale e realizzativo.	Intera Isola			GIÀ RECEPITA, in quanto contenuta nel Titolo 4 -Tutela del suolo e della vegetazione - Art. 61 delle NTA.	GIÀ RECEPITA
						A2.11	11) Area di attenzione sismica. Nella zona di attenzione sismica, per conseguire una protezione più completa agli edifici, integrare la documentazione progettuale con obbligo di indagini sul terreno e prescrizioni progettuali per le fondazioni, garantendo una maggiore sicurezza strutturale nelle aree a rischio sismico localizzato.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione e si rimanda alla legislazione vigente in materia.	INAMMISSIBILE
						A2.12	12) Ecosostenibilità, Ecocompatibilità e Sicurezza della ricostruzione in caso di demolizioni estese: a) adozione obbligatoria di materiali ecosostenibili e impianti energetici rinnovabili per la ricostruzione; b) valorizzazione risorse geotermiche; c) linee guida progettuali che coniughino sicurezza, sostenibilità e innovazione tecnologica per trasformare Piazza Maio e via D'Aloisio in un modello di eccellenza per la rigenerazione urbana sostenibile; d) predisposizioni impianti per allaccio teleriscaldamento/raffrescamento.				INAMMISSIBILE in quanto il PdRI come strumento di riqualificazione ambientale così come previsto per legge già reca contenuti afferenti ai temi indicati.	INAMMISSIBILE
						A2.13	13) Istituire un “Parco del Monte Epomeo” con piano di gestione partecipato.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRI sebbene condivisibile nei contenuti.	INAMMISSIBILE
						A2.14	14) Trasformare gli alvei in una risorsa turistica ed ecologica: a) a partire dai percorsi naturalistici esistenti CAI da mantenere e valorizzare, incrementare la rete sentieristica con percorsi pedonali naturalistici negli alvei una volta completata la messa in sicurezza; b) Linee guida per la progettazione di infrastrutture leggere e sicure che permettano la fruizione turistica degli alvei in maniera sostenibili; c) Incentivi per la manutenzione continua degli alvei e dei percorsi, coinvolgendo operatori locali e associazioni del territorio.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione sebbene condivisibile nei contenuti.	INAMMISSIBILE
						A2.15	15) Introdurre l’obbligo per i Comuni, attualmente mancante, di dotarsi di un Piano di Gestione Forestale, indicando le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti e le fonti di finanziamento. Tale modifica garantirebbe una gestione più efficace e sostenibile del territorio, evitando il rischio di abbandono e degrado delle aree boschive.				INAMMISSIBILE, in quanto materia rimandata alla legislazione del regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2017 in materia forestale, che attua il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018, e all'Ordinanza speciale commissariale n. 8/2024 che integra il Piano di Gestione Forestale dei Boschi del Monte Epomeo, redatto dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli su incarico del Commissario Straordinario	INAMMISSIBILE
						A2.16	16) Mancanza nel PdRI di prescrizioni per la manutenzione delle aree ripariali.				GIÀ RECEPITA, in quanto prescrizione contenuta nella vestizione dell'Ambito di Tutela n. 20 Isola d'Ischia.	GIÀ RECEPITA
						A2.17	17) Mancanza di disposizioni per la gestione delle aree forestali invadenti terreni precedentemente coltivati.Integrare le NTA con una sezione dedicata alla gestione delle aree forestali invadenti terreni agricoli, prevedendo criteri tecnici per il disboscamento selettivo, il ripristino delle coltivazioni e la valorizzazione integrata del territorio agricolo e boschivo. Questa misura consentirebbe di tutelare il paesaggio agricolo dell'isola e di rilanciare l'economia rurale, garantendo al contempo una gestione sostenibile delle risorse forestali.				GIÀ RECEPITA in quanto contenuta nel Titolo 4 Tutela del suolo e della vegetazione delle NTA del PdRI.	GIÀ RECEPITA
						A2.18	18) Criticità relative alle parracine per cui il PdRI prevede sempre il recupero funzionale. Proposta di integrare l’art. 61 con: i) linee guida per la realizzazione di parracine in terreni poco stabili con riferimento a uno studio già pubblicato dall'Associazione Ingegneri Ischia; ii) prescrizioni per la gestione delle acque a monte mediante opere di regimentazione e drenaggio compatibili con il contesto paesaggistico; iii) introduzione di un piano di manutenzione periodica obbligatoria, per a garantire sicurezza e funzionalità delle parracine nel tempo.				GIÀ RECEPITA, in quanto aspetto disciplinato esaustivamente nel Titolo 4 - Tutela del suolo e della vegetazione - Art. 61 delle NTA, rimandando, in ogni caso, alla vestizione dell'Ambito di tutela n. 20 dell'Isola d'Ischia.	GIÀ RECEPITA
						A2.19	19) Creazione di un memoriale paesaggistico per la frana del 2022. Integrare le NTA con possibilità di prevedere interventi paesaggistici di valenza simbolica nelle aree interessate dai dissesti. Favorire percorsi tematici. Valorizzare il legame identitario della comunità con la memoria degli eventi calamitosi.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione sebbene condivisibile nei contenuti che, pertanto, possono costituire indirizzo per la progettazione degli interventi.	INAMMISSIBILE
						A2.20	20) Trasformazione delle strutture di contenimento del rischio idraulico e da frana in luoghi frequentati. Progettare vasche di laminazione, strutture di contenimento, ecc. in modo multifunzionale per essere luoghi fruibili. Si propone di integrare le NTA con linee guida.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione sebbene condivisibile nei contenuti che, pertanto, possono costituire indirizzo per la progettazione degli interventi.	INAMMISSIBILE
						A2.21	21) Valorizzazione del complesso ex Osservatorio Geofisico della Sentinella. Integrare la scheda SP_6 con: i) destinazione museale e scientifica; ii) indicazione di collaborazione con INGV e Osservatorio Vesuviano per corretta gestione scientifica degli spazi; iii) linee guida progettazione.				GIÀ RECEPITA in quanto già contenuta nei principi e negli obiettivi indicati nella scheda d'ambito SP6 del PdRI.	GIÀ RECEPITA

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
6	1417	8/2/2025	PIDA, Federalberghi Ischia, Associazione Ingegneri Ischia, CO.R.I.VERDE.ISCHIA, CAI Ischia, Ass. Albergatori Isolaverde, Tecnici Sisma Ischia, Geologi, Geometri e Agronomi	26	A2	A2.22	22) Proposta per l'Integrazione di Tecniche di Agroforestazione e Permacultura. integrare l'art. 22 con: i) possibilità di realizzare progetti agroforestali in aree agricole e boschive, specificando criteri di progettazione e gestione sostenibile; ii) incentivi per l'adozione della permacultura come tecnica agricola resiliente e rispettosa dell'ambiente; iii) introduzione di un sistema di monitoraggio per valutare gli effetti positivi delle tecniche agroforestali sul territorio e sulla mitigazione del rischio idrogeologico.	Intera Isola			ACCOGLIBILE PARZIALMENTE come integrazione all'art. 22 delle NTA, relativamente alla possibilità di realizzare progetti agroforestali in aree agricole e boschive, specificando criteri di progettazione e gestione sostenibile.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A2.23	23) Trasformazione di Boschi Cedui in Fruttiferi con Castagni di Qualità Superiore. Convertire boschi cedui in castagneti da frutto per valorizzare la produzione agricola e forestale. Prevedere incentivi per conversione e linee guida per la scelta delle varietà di castagno più adatte alle specificità del territorio. Prevedere un piano di monitoraggio per valutare gli effetti ambientali ed economici della trasformazione.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione, si rimanda ai contenuti del Piano di Gestione Forestale dei Boschi del Monte Epomeo, redatto dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli su incarico del Commissario Straordinario e all'ordinanza speciale commissariale n. 8/2024 che lo recepisce.	INAMMISSIBILE
						A2.24	Integrare le proposte del workshop PiDA nelle UMI individuate dal PdRi, come previsto dall'articolo 9 delle NTA. I progetti di riqualificazione morfologica dovrebbero essere orientati dai principi di conservazione, riqualificazione e ripristino ambientale, garantendo una rigenerazione coerente con le peculiarità del territorio e la tutela del paesaggio				ACCOGLIBILE, integrando schede d'ambito.	ACCOGLIBILE
						A2.25	Promuovere l'uso di materiali locali e tecniche costruttive ecocompatibili per tutti gli interventi, in linea con i principi di sostenibilità ambientale. Tale approccio valorizzerebbe le risorse del territorio, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando l'identità paesaggistica locale.				GIÀ RECEPITA in quanto contenuta nella disciplina d'Ambito di Tutela n. 20 dell'Isola d'Ischia.	GIÀ RECEPITA
						A2.26	Favorire la partecipazione attiva della comunità locale nella progettazione e realizzazione degli interventi. Questo processo partecipativo dovrebbe essere strutturato attraverso tavoli democratici, laboratori di progettazione condivisa e attività formative, al fine di valorizzare le competenze locali e rafforzare il legame identitario con il territorio.				GIÀ RECEPITA, in quanto il principio della partecipazione è già presente all'art. 1, comma 4 , delle Nta del PdRi.	GIÀ RECEPITA
7	1480	10/2/2025	Palomba Gianluca	1	P5	P5.1	Edifici zona Celario ricadenti in art. 38 comma 1. Si chiede la non delocalizzazione in quanto agibili e senza danno nonché la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio. Richiama l'ordinanza sindacale n. 2 del 29.01.2025 del Comune di Casamiciola avente ad oggetto “Nuova zonizzazione località Via Nizzola, Via Selva Pera, Via Santa Barbara, Il Traversa Santa Barbara e Via Camponanno” con la quale ha ridisegnato la Zona A4 della mappatura di cui all'ordinanza 4/2022 del Commissario delegato consentendo il rientro nelle abitazioni di parte della popolazione con le dovute prescrizioni.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, comma 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario. Il PdRi non ha competenza in materia di protezione civile.	NON ACCOGLIBILE
8	1504	11/2/2025	Russo Gregorio	1	P6	P6.1	Per conto di Impagliazzo Rita. Edificio in via Epomeo n. 14, Livello operativo L2 riclassificato L4, quindi erroneamente "grigio" ai sensi del comma 3, art. 33, da riclassificare come art. 39.	Casamiciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la classificazione dell'immobile in art. 39 delle Nta del PdRi.	ACCOGLIBILE
9	1521	11/2/2025	Russo Gregorio	1	P7	P7.1	Per conto di Monti Restituta. Edificio in via D'Aloisio n. 5, Livello operativo pari a L4, classificato Art. 37, da riclassificare per poter demolire e ricostruire ai sensi dell'art. 39.	Casamiciola Terme	Art. 37 (differente sedime)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRi con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
10	1529	11/2/2025	Russo Gregorio	1	P8	P8.1	Per conto di Diotallevi Enrico. Edificio in via D'Aloisio n. 20, Livello operativo L4, classificato ex Art. 37, da riclassificare per poter demolire e ricostruire ai sensi dell'art. 39	Casamiciola Terme	Art. 37 (differente sedime)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRi con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
11	1530	11/2/2025	Russo Gregorio	1	P9	P9.1	Per conto di Diotallevi Raffaele.Edificio in via D'Aloisio n. 20, classificato "altri edifici e aggregati", da riclassificare per poter demolire e ricostruire ai sensi dell'art. 39	Casamiciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRi con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
12	1552	12/2/2025	Galano Vincenzo	1	P10	P10.1	Per conto di Iacono Ida. Edificio in via Borbonica n. 137. Si chiede riclassificazione dell'area da sub-ATO 1-F2 a sub-ATO 1-E2.	Lacco Ameno	nessuno	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto l'eventuale accoglimento dell'osservazione pregiudichierebbe la continuità dell'infrastruttura verde prevista dal PdRi.	NON ACCOGLIBILE
13	1687	14/2/2025	Silvio Ernesto	1	P11	P11.1	Edificio in via Casamonte n. 5-11, agibile , non c'è scheda AEDES, no ordinanza di sgombero, ma classificato ai sensi dell'articolo 39. Si chiede di riclassificare il fabbricato da art. 39 ad art. 33, comma 1, lett. f).	Lacco Ameno	Art. 39	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto la scheda AeDES n. 804 del 31/08/2017, relativa all'intero aggregato, risulta avere esito Ee livello operativo L4. Resta ferma la facoltà dei Comuni di attivare la procedura di riclassificazione delle componenti edificate di cui all'art. 33, comma 5, delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRi	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
14	1855	19/2/2025	Palomba Gianluca & Aniello	1	P12	P12.1	Per conto di Taliercio Giovangiuseppe e Mucibello Carmela. Edificio in via Spezieria n. 6, ricompreso nel Piano demolizioni commissariale, sub_ATO 1-A, classificato "da delocalizzare" ex Art. 38 in Art. 51, ambito pubblico rilevante SP_1 . Previsione viziata da eccesso di potere e quindi ricomprendere edificio nell'art. 36 o in subordine nell'art. 37.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51 (pro.civ, riq)	Art. 36 o 37	ACCOGLIBILE in quanto edificio già demolito ricompreso nel piano commissariale delle demolizioni pubbliche di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024.	ACCOGLIBILE
15	1976	21/2/2025	Iacono Agostino	6	A3	A3.1	1) Escludere (per illegittimità) dalla delocalizzazione obbligatoria gli edifici con AEDES A e A-F e assegnare: agli edifici agibili: nessuna campitura; agli edifici A-F campitura arancione o altro colore in attesa di valutazione ed eliminazione del rischio esterno.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, ricadendo in aree coincidenti o prossime ad alveo, in aree destinate ad interventi strutturali di mitigazione del rischio e/o infrastrutture verdi previste dall'Autorità di Bacino del distretto dell'Appennino Meridionale, in aree ubicate a monte dei suddetti interventi strutturali. Il PdRi non ha competenza in materia di protezione civile.	NON ACCOGLIBILE
						A3.2	2) Riclassificare gli edifici nell'area del Celario come segue: a) colorare di bianco tutti gli immobili con esito A della scheda AEDEI; b) colorare di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito A – F della scheda AEDEI in attesa di verificare e/o valutare l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero BF in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A3.3	3) Inserire gli immobili del Celario tra gli “Edifici e aggregati di valore storico - testimoniale” ed escludere dalla colorazione del nero e dalla delocalizzazione obbligatoria gli immobili presenti nella zona - località Celario, con esito A ovvero A-F, ovvero B ovvero B-F (segue stessa classificazione dell’osservazione precedente, ndr)	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto nella zona oggetto di osservazione gli edifici non presentano i valori storico-testimoniali tali da farli ricondurre alla categoria di intervento di cui all'art. 34 delle NTA del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A3.4	4) Adottare i criteri adottati per la Zona A4 dall'ordinanza CD n. 4/2022 e per l'ambito D del piano interventi dell'Autorità di Bacino anche come riferimento anche per il Celario (ambito C).	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto la valutazione e la verifica di tutti i possibili interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dell'intero territorio oggetto del PdRi è stata già effettuata ed è stata già acclarata la non mitigabilità del rischio idrogeologico per l'area oggetto di richiesta.	NON ACCOGLIBILE
						A3.5	5) proposta di riclassificazione, vedi precedente punto 2)	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A3.6	6) Escludere la delocalizzazione fino alla definizione della progettazione degli interventi di mitigazione	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
16	2056	24/2/2025	Impagliazzo Francesco	1	P13	P13.1	Per conto di Del Neso Anna. Edificio in via Circumvallazione n. 119-121. Sub_ATO 1-F2, da delocalizzare. Richiesta di includere l'immobile nel sub-ATO 2-B in quanto erroneamente inserito nel sub-ATO 1-F2. A tal riguardo evidenzia diversi elementi tratti da cartografia PAI e altri documenti ufficiali dai quali non si riscontra una particolare situazione di rischio.	Lacco Ameno	Art. 38 (1-F2)	ATO 2-B	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile risulta esterno alle perimetrazioni PAI vigenti (Camp. Centrale), ma ricade in parte nelle aree allagabili secondo le preliminari simulazioni idrauliche con Tr 200 anni, condivise con il DAM.	NON ACCOGLIBILE
17	2124	25/2/2025	Iacono Francesco	1	P14	P14.1	Edificio in via Pantano n. 3 per conto di Catuogno Nunzio: edificio attualmente classificato con art. 38 ma oggetto di contributo giusto Decreto n. 2108 del 02/10/2024	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile ricade in area R4 - frana e area R4-R3 - idraulica, e ricade all'intersezione tra opere di mitigazione previste dal Piano degli interventi del DAM (canali di invito e vasca colate), con le quali allo stato attuale risulta interferente.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
18	2168	26/2/2025	Mattera Vincenzo	1	P15	P15.1	Per conto di Buono Roberto. Edificio in via Paradisiello n. 52/54, livello operativo L4, classificato "edificio o aggregato di interesse culturale" ma presenta danni che non consentono di eseguire gli interventi previsti dagli Artt. 34 e 35. Chiede riclassificazione Art. 39.	Casamicciola Terme	Art. 34 (interesse culturale)	Art. 39	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, nel senso che non è accoglibile la riclassificazione in art. 39 in quanto in contrasto con l'obiettivo di tutela dell'interesse culturale dell'immobile, ma, al fine di garantire l'intervento su edifici classificati all'art. 34, pur garantendo il recupero degli elementi costruttivi che saranno ritenuti storicamente identitari, sono ammessi, per le porzioni di fabbricato di recente impianto, opportunamente documentate, interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, si dispone la modifica del comma 8 dell'art. 35 come di seguito riportato: 8. Per gli edifici che sono stati oggetto di sostituzione edilizia <i>e/o di trasformazioni tali da compromettere l'impianto originario del fabbricato</i> – da documentare adeguatamente mediante apposito studio elaborato da professionista abilitato – sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, volti al miglior inserimento sia in termini di sagoma che dei caratteri architettonici, al contesto storico-paesaggistico circostante.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
19	2170	26/2/2025	Monti Luigi	1	P16	P16.1	Per conto di Conte Antonio Ciro. Edificio in via Campomanno n. 25, non danneggiato dal sisma, esito A-F frana, chiede di eliminare dal piano la prescrizione "demolizione e delocalizzazione obbligatoria dell'immobile in oggetto".	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
20	2230	27/2/2025	Monti Luigi	1	P17	P17.1	Per conto di Iodice Giovanni. Edificio in via D'Aloisio n. 2bis, chiede di eliminare dal piano la prescrizione "demolizione e delocalizzazione obbligatoria dell'immobile in oggetto" in quanto non rileva rischio idraulico per la presenta di un muro di contenimento che delimita la sede stradale (ex alveo Cuccufritto). Disponibile ad un arretramento del fabbricato rispetto all'alveo tombato, attraverso la demolizione della porzione di fabbricato (ampliamento abusivo).	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Propone arretramento dall'alveo tombato mediante demolizione ampliamento abusivo	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4-idraulico ed è conterminare ad un alveo strada.	NON ACCOGLIBILE
21	2231	27/2/2025	Buono Ciro e Teresa	1	P18	P18.1	Per conto di Buono Ciro e Teresa. Edificio in via Iasolino n. 135, sub_ ATO 2-A, classificato "da delocalizzare" (art. 38) in ambito pubblico rilevante SP_1.3. Chiede la riclassificazione. Inoltre chiedono che l'edificio sia escluso dagli " <i>ambiti pubblici rilevanti sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio</i> " (art. 51, co. 2) e dai " <i>parchi pubblici attrezzati</i> " (art. 50)	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede <i>d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta.</i> 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio <i>per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380.</i> 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
22	2239	27/2/2025	Miglione Emanuela Hotel Gulli	1	P19	P19.1	Edificio in via Rampe Paradisiello n. 27 classificato come "da delocalizzare" (art. 38) chiede la riclassificazione in "altri edifici e aggregati" (art. 33,co.1,lett. f)	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
23	2246	27/2/2025	Comune di Lacco Ameno	4	COM1	COM1.1	Si chiede la modifica relativa alla Chiesa di San Giuseppe al Fango, passando dalla classificazione “Edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (Nta: art.36)” a quella ritenuta più adatta al caso “Edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime (Nta: art.37)”.	Lacco Ameno	Art. 36 (parità di sedime)	Art. 37	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						COM1.2	Si chiede la modifica relativa alle particelle 315 e 354 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno		Art. 40 (Attrezzature pubbliche)	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE nel senso che non è pertinente la richiesta di classificazione ai sensi dell’Art. 40 (attrezzature pubblico) in quanto riferita ad edifici esistenti, disponendo, invece, l'inclusione delle p.lle oggetto di richiesta nell'Ambito pubblico rilevante (Art. 51) n. 09.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM1.3	Si chiede la modifica relativa alla particella 492 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno		Art. 40 (Attrezzature pubbliche)	ACCOGLIBILE, disponendo anche la classificazione dell'area di pertinenza dell'edificio quale Aree di pertinenza delle attrezzature pubbliche.	ACCOGLIBILE
						COM1.4	Si chiede la modifica relativa alle particelle 116-165 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno		Art. 40 (Attrezzature pubbliche)	ACCOGLIBILE, disponendo anche la classificazione dell'area di pertinenza dell'edificio quale Aree di pertinenza delle attrezzature pubbliche.	ACCOGLIBILE
24	2304	28/2/2025	Iride Cesare	3	P20	P20.1	Chiede la modifica dell'art. 25 delle NTA nella parte in cui è previsto che nel SUB_ATO 1-F2 sono vietati gli "interventi di movimento terra e di modifica della morfologia dei luoghi (...)”; si ritiene invece necessario consentire la realizzazione di piccole strade di accesso ai fondi da percorrere con furgoncini o motocoltivatori e installazione di strutture (di piccole dimensioni) per il ricovero di attrezzi da lavoro), ciò per favorire l’attività di coltivazione che costituisce presidio del territorio.	Generale	Art. 25		ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con la modifica del comma 5 dell'art. 25, come di seguito "[...con eccezione delle opere di sistemazione spondale e/o di ripristino della viabilità esistente di accesso ai fondi con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						P20.2	Chiede la modifica dell'art. 25 delle NTA nella parte in cui è previsto che nel SUB_ATO 1-F2 sono vietati gli "interventi di movimento terra e di modifica della morfologia dei luoghi (...)”; si ritiene invece necessario consentire l'installazione di strutture (di piccole dimensioni) per il ricovero di attrezzi da lavoro), ciò per favorire l’attività di coltivazione che costituisce presidio del territorio.				NON è ACCOGLIBILE la richiesta di consentire nelle aree prossime o coincidenti con l'alveo l'installazione di strutture per il ricovero di attrezzi, in quanto in contrasto con il RD 1904 e la Lr 14/1982.	NON ACCOGLIBILE
						P20.3	Chiede la modifica dell'art. 25 delle NTA nella parte in cui è previsto che nel SUB_ATO 1-F2 sono vietati gli "interventi di movimento terra e di modifica della morfologia dei luoghi (...)”; si ritiene invece necessario consentire la realizzazione di strutture in cemento armato in luogo delle parracine.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le prescrizioni dell'Ambito di Tutela n. 20.	NON ACCOGLIBILE
25	2355	28/2/2025	Iacono Antonio	1	P21	P21.1	Per conto di Ferrara Vincenzo e altri. Edifici siti in via Celario classificati come "da delocalizzare" (art. 38), si chiede la riclassificazione degli edifici,	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
26	2358	3/3/2025	Morgera Lucia	1	P22	P22.1	Edificio in Lacco Ameno alla via Borbonica n. 4 [UMI 502], classificato come "da delocalizzare" (art. 38). Rischio idraulico assente, rischio frana moderato (R2), valori pari o migliori di edifici limitrofi per i quali non è prevista la delocalizzazione obbligatoria; distanza da reticolo idrografico (Geoportale) e da aree a rischio idraulico e e frana. Chiede la riclassificazione “ <i>da Sub_ATO 1-F in 1-B</i> ”	Lacco Ameno	Art. 38 in Art. 51 (pro.civ, riq)	Sub_ATO 1- B	ACCOGLIBILE, disponendo la riclassificazione dell'area in sub-ATO 1-B e dell'edificio in art. 33, comma 1, lett. f).	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
27	2360	3/3/2025	Comitato cittadini per la vita per la comunità di CT	7	A4	A4.1	Si chiede: risposta per iscritto alle osservazioni	Generale	Art. 38	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILI in quanto la partecipazione al procedimento del PdRI da parte dei cittadini è definita da specifica norma.	NON ACCOGLIBILE
						A4.2	Si chiede: Tavolo di concertazione tra delegati delle zone Majo, Celario e Commissario Straordinario prima della scadenza delle osservazioni				NON ACCOGLIBILI in quanto la partecipazione al procedimento del PdRI da parte dei cittadini è definita da specifica norma.	NON ACCOGLIBILE
						A4.3	Si chiede: Incontro con Commissione consiliare competente				NON ACCOGLIBILI in quanto la partecipazione al procedimento del PdRI da parte dei cittadini è definita da specifica norma.	NON ACCOGLIBILE
						A4.4	Si chiede: Modificare la previsione di delocalizzazione del PdRI				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE con l'accoglimento dell'Osservazione n. 14 della SC sull'art. 24	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A4.5	Si chiede: Differimento dei termini di presentazione delle osservazioni;				GIÀ RECEPITA con l'Ordinanza commissariale n. 33 del 7.04.2025	GIÀ RECEPITA
						A4.6	Si chiede: Non adottare la delocalizzazione obbligatoria senza fondato motivo				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE con l'accoglimento dell'Osservazione nl 14 della SC sull'art. 24	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A4.7	Si chiede: Sospensione iter del PdRI o sua revisione in base alla relazione del prof. Luogo allegata.				NON ACCOGLIBILE in quanto le previsioni del PdRI per gli edifici ricadenti nella zona di attenzione di fac non limitano l'attività di ricostruzione ma dispongono soltanto un coefficiente di miglioramento sismico >0.80 (art. 14, co. 1) utile ad innalzare la sicurezza dell'edificio ricostruito, i cui maggiori oneri sono a carico della contabilità speciale del Commissario.	NON ACCOGLIBILE
28	2361	3/3/2025	Monti Luigi	1	P23	P23.1	Edificio in viale Paradisiello n. 14 classificato come "da delocalizzare" (art. 38) ne chiede la riclassificazione	Casamicciola Terme	Art. 38	Non specificato	INAMMISSIBILE in quanto riferita alla proposta di PdRI, e non al PdRI adottato, precisando che il PdRI classifica l'edificio tra gli "altri edifici e aggregati", per cui è possibile procedere agli interventi di ricostruzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett f), delle Nta del PdRI.	INAMMISSIBILE
29	2381	3/3/2025	Maio Concetta	1	P24	P24.1	Azienda Le Pergole s.r.l., via Crateca n. 10. Chiede di poter traslare all'interno del lotto un edificio rurale per il quale è stato rilasciato il PdC n. 3/2022 per restauro e risanamento conservativo, dall'attuale sedime con rischio R4 (Fig. 13 p.la 10) alla p.la Fig. 13 p.la 150 in zona R3.	Lacco Ameno	Non specificato	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto l'area dichiarata per la delocalizzazione è gravata da rischio frana elevato e, pertanto, come indicato dal DAM, la nuova costruzione è in contrasto con le NTA del PAI.	NON ACCOGLIBILE
30	2387	3/3/2025	Associazione costruttori edili Napoli	62	A5	A5.1	Art. 2 comma 1 Dopo la parola “rischio” aggiungere il punto “promuovere lo sviluppo occupazionale”.	Generale			GIÀ RECEPITA in quanto già ricompreso negli obiettivi del PdRI.	GIÀ RECEPITA
						A5.2	Art. 3 comma 1 Dopo la parola “pubblico” aggiungere “, con la promozione anche dell’intervento privato”.				GIÀ RECEPITA in quanto l’intervento privato non è escluso dall’Art. 3, comma 2.	GIÀ RECEPITA
						A5.3	Art. 3 comma 4 Dopo la parola “manutenzione,” aggiungere “ristrutturazione,”				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.4	Art. 8 comma 4 Sostituire le parole “alla Giunta Comunale, la quale si esprime preventivamente sul rilascio del titolo abilitativo, se di natura provvedimentale, ovvero sulla presentazione della SCIA, se il titolo è di natura procedimentale” con le parole “al responsabile del SUE”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.5	Art. 9 comma 3 Sostituire le parole “e approvati dal Comune, previo parere degli Enti preposti” con le parole “, essi hanno valore di piano esecutivo e, pertanto, sono approvati dalla Giunta Comunale, previo parere degli Enti preposti su conforme istruttoria del SUE”.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRI concepisce il PRIA quale progetto di natura edilizia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.6.1	Art. 12 comma 1 Riformulare definizione Superficie permeabile.				NON ACCOGLIBILE la riformulazione della definizione di Superficie permeabili in quanto l’attuale definizione corrisponde a una prestazione ecosistemica prevista dal PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.6.2	Art. 12 comma 1 Riformulare definizione Distanze				NON ACCOGLIBILE la riformulazione della definizione di distanze in quanto si ritiene che le definizioni attuali garantiscano maggiore coerenza con gli obiettivi del PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.7	Art. 13 comma 1 Dopo la parola “artigiano” aggiungere le parole “ovvero da Piccola e Media Impresa”.				NON ACCOGLIBILE in quanto la definizione attuale è coerente con le norme vigenti in materia (legge 443/1985).	NON ACCOGLIBILE
						A5.8	Art. 13 comma 1 Eliminare le parole “svolta direttamente dall’imprenditore agricolo, di residenza dell’imprenditore agricolo”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.9	Art. 13 comma 1 Eliminare le parole “purché svolta dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’azienda agricola”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.10	Art. 13 comma 1 Dopo la parola “parcheggio” aggiungere le parole “Si considera prevalente la destinazione d’uso: - per interi fabbricati, quella che rappresenta, almeno, il cinquanta per cento della intera superficie catastale; - per singola unità immobiliare, quella che rappresenta, almeno, il settanta per cento della intera superficie catastale.”.				NON ACCOGLIBILE in quanto già previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.11	Art. 14 comma 1 Dopo la parola “edilizia,” aggiungere le parole “come definiti dal D.P.R. n. 380/2001,”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.12.1	Art. 15bis comma 1 Sostituire le parole “1.000 mq” con le parole “700 mq”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.12.2	Art. 15bis comma 1 Dopo la parola “rinaturalizzato,” aggiungere le parole “per, almeno, il 50 % di esso”.				NON ACCOGLIBILE in quanto l’attuale prescrizione corrisponde a una prestazione ecosistemica prevista dal PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.12.3	Art. 15bis comma 1 Dopo la parola “massima” aggiungere le parole “di tre piani, ovvero”.				NON ACCOGLIBILE in quanto si ritiene che le prescrizioni attuali garantiscano maggiore coerenza con gli obiettivi del PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.13	Art. 16 comma 1 Abrogare comma				NON ACCOGLIBILE in quanto è precisa scelta del PdRI indicare le destinazione vietate e, di conseguenza, ritenere consentite tutte quelle non vietate.	NON ACCOGLIBILE
						A5.14	Art. 17 comma 1 Abrogare comma				NON ACCOGLIBILE in quanto si ritengono prescrizioni utili a una migliore attuazione del PdRI, e comunque coerenti con il quadro normativo vigente.	NON ACCOGLIBILE
						A5.15	Art. 18 comma 1 Abrogare comma				NON ACCOGLIBILE in quanto si ritengono prescrizioni utili a una migliore attuazione del PdRI, e comunque coerenti con il quadro normativo vigente.	NON ACCOGLIBILE
						A5.16	Art. 19 comma 1 Eliminare le parole “, eventualmente presenti nel territorio comunale anche al di fuori dei Sub_ ATO 1-A e 2-A”.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRI esplica i suoi effetti sull’intero territorio dei 3 comuni interessati	NON ACCOGLIBILE
						A5.17	Art. 19 Aggiungere il seguente comma 3 “Sono, comunque, ammessi gli interventi di miglioramento strutturale ed efficientamento energetico, nonché quelli di adeguamento alla normativa tecnica ed i frazionamenti o cambiamenti d’uso degli edifici e delle unità immobiliari come da strumento regolatore.”				NON ACCOGLIBILE in quanto la materia è già disciplinata dalle singole ATO e sub-ATO, nonché dalle disposizioni di cui alla Parte III.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
30	2387	3/3/2025	Associazione costruttori edili Napoli	62	A5	A5.18.1	Art. 20 comma 5, etc... Dopo la parola “ordinaria,” aggiungere le parole “come definita dal D.P.R. n. 380/2001”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.18.2	Art. 20 comma 5, etc... Sostituire le parole “senza opere alle parti strutturali del fabbricato,” con le parole “come definita dal D.P.R. n. 380/2001”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.18.3	Art. 20 comma 5, etc... Eliminare il punto “ • manutenzione straordinaria con interventi alle strutture del fabbricato. In tal caso, la realizzazione dell’intervento è condizionata all’estensione omogenea delle opere strutturali all’intera unità strutturale autonoma cui appartiene l’unità immobiliare oggetto delle opere, così come individuata ed asseverata dal progettista dell’intervento;”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.18.4	Art. 20 comma 5, etc...Sostituire le parole “In tal caso, la realizzazione dell’intervento è condizionata all’estensione omogenea delle opere strutturali all’intera unità strutturale autonoma cui appartiene l’unità immobiliare oggetto delle opere, così come individuata ed asseverata dal progettista dell’intervento;” con le parole “come definiti dal D.P.R. n. 380/2001”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.19	Art. 20 comma 5, etc... Dopo le parole “ristrutturazione edilizia” aggiungere le parole “come definita dal D.P.R. n. 380/2001.”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.20	Art. 20 comma 5, etc... Dopo il punto “ • restauro e risanamento conservativo [...]” aggiungere il punto “ interventi di consolidamento statico anche di parti orizzontali o verticali degli edifici e/o delle singole unità immobiliari”.				NON ACCOGLIBILE in quanto tali interventi sono già contenuti nelle categorie di intervento di cui al Dpr 380/2001.	NON ACCOGLIBILE
						A5.21	Art. 20 comma 7 Eliminare le parole “ per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria che coinvolgono edifici classificati ai sensi dei successivi articoli 34, 35 e 36, anche in assenza di modificazione dell’aspetto esteriore degli immobili, è obbligatorio acquisire preventivamente il positivo parere della competente Soprintendenza”.				NON ACCOGLIBILE accoglibile in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A5.22	Art. 20 comma 7 Dopo la parola“PAI” aggiungere il punto “ favorire lo sviluppo turistico degli immobili esistenti, anche attraverso le necessarie trasformazioni per agevolarne la fruizione nelle fasi iniziali di avvio”.				GIÀ RECEPITA poiché quanto richiesto è già contenuto al comma 8 del medesimo Art. 20.	GIÀ RECEPITA
						A5.23	Art. 20 comma 9, etc. Eliminare le parole “dell’intera unità strutturale autonoma cui appartiene l’unità immobiliare oggetto delle opere, così come individuata ed asseverata dal progettista dell’intervento,”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela della vita umana del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A5.24	Art. 22 comma 2, etc. Eliminare le parole “presentato dall’imprenditore agricolo”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.25	Art. 22 comma 3, etc. Eliminare le parole “o arbustiva”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.26	Art. 22 comma 4, etc. Dopo la parola “artigianale” aggiungere le parole e PMI”. Eliminare le parole “svolta direttamente dall’imprenditore agricolo”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela della vita umana del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A5.27	Art. 22 comma 5 Sostituire le parole “finalizzato a raggiungere livello di sicurezza per cui ZE risulti ≥ 1,00, laddove l’edificio risulti danneggiato a causa dell’evento sismico del 2017 e abbia un livello di danno L4” con le parole “o di parte di essa, finalizzato a raggiungere un livello di sicurezza come previsto dalle norme in materia antisismica”.				NON ACCOGLIBILE in quanto riferita a specifica scelta di Piano all'interno della zona di attenzione sismica perimetrata nella Tavola DA.02.	NON ACCOGLIBILE
						A5.28	Art. 23 comma 4 Dopo la parola“PAI” aggiungere il punto “ • Realizzazione delle necessarie migliorie per consentire la conduzione agronomica moderna e l’utilizzo dei mezzi necessari alla manutenzione ed alla conduzione”.				ACCOGLIBILE con l’aggiunta delle parole “ , ove compatibile con quanto disposto per l’Ambito di tutela n. 20 dell’isola di Ischia”.	ACCOGLIBILE
						A5.29	Art. 23 comma 5 Eliminare le parole “scale e rampe di collegamento,”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A5.30	Art. 27 comma 6 Sostituire le parole "anche in assenza" con le parole "in presenza".				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.31	Art. 28 comma 10, Art. 31 comma 7 Dopo la parola“comportino” aggiungere la parola “anche”. Eliminare le parole “la modifica degli ordinamenti culturali storici e l’impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE, con riferimento all’eliminazione del periodo “e l’impianto di nuove serre, di qualsiasi tipo e dimensione”. Non è accoglibile la richiesta di rendere ammissibile la modifica degli ordinamenti culturali storici in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio del PdRi. Non è altresì accoglibile l’inserimento della parola “anche” in quanto determinerebbe un ingiustificato aggravamento del divieto.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A5.32	Art. 29 comma 2 Dopo la parola “insediativo” aggiungere la parola “oltre il minimo necessario a seguito del frazionamento dell’area interessata”. Dopo la parola “recettiva),” aggiungere la parola “agrituristica”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
						A5.33	Art. 29 comma 5 Eliminare le parole “esclusivamente per attività svolta direttamente dall’imprenditore agricolo”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia e con l’impostazione del PdRi che ha l’obiettivo di consentire attività agrituristica solo per l’imprenditore agricolo.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
30	2387	3/3/2025	Associazione costruttori edili Napoli	62	A5	A5.34	Art. 30 comma 4 Dopo la parola “boschivi),” aggiungere le parole “, a meno di causa di forza maggiore”.				NON ACCOGLIBILE in quanto le situazioni di pericolo ed emergenza sono già normate dalla legge.	NON ACCOGLIBILE
						A5.35	Art. 30 comma 5 Dopo la parola "artigianale" aggiungere le parole "e PMI". Dopo la parola "destinazione" aggiungere "agrituristica". Dopo la parola “opere” aggiungere le parole “amovibili”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.	NON ACCOGLIBILE
						A5.36	Art. 32 comma 2 Dopo la parola “regolato.” aggiungere le parole “E’ consentita la installazione di strutture amovibili per agevolare il godimento balneare”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.37	Art. 32 comma 3 Eliminare le parole “stagionali, pontili galleggianti e simili”. Dopo la parola “opere” aggiungere le parole “amovibili”.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica del PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.38	Art. 33 comma 5 Abrogare il comma.				NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto in contrasto con i necessari margini di flessibilità che deve avere la moderna pianificazione.	NON ACCOGLIBILE
						A5.39	Art. 34 Abrogare l’articolo, in alternativa riscriverlo completamente.				NON ACCOGLIBILE in quanto la previsione si estende anche ad immobili non vincolati ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004, ma a tal fine individuati dal PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.40	Art. 35, comma 2 Eliminare le parole “, mediante un insieme organico di opere,”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.41	Art. 35, comma 2 Eliminare le parole “, con l’impiego preferenziale di tecniche di consolidamento e materiali tradizionali”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.42	Art. 35, comma 2 Eliminare le parole “solo a fronte di idoneo studio storico-tipologico atto a dimostrare che l’intervento possa configurarsi come un ripristino dello spartito architettonico originale”. Eliminare le parole “sempre che tali aperture non interferiscano con i telai strutturali e con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.43	Art. 35, comma 3 Eliminare le parole “La congruità o meno delle superfetazioni viene stabilita sulla base di un idoneo studio storico - architettonico e di un conseguente progetto di restauro a firma di professionista architetto”.				NON ACCOGLIBILEin quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.44	Art. 35, comma 4 Eliminare le parole “e secondarie,”. Eliminare le parole “, con particolare attenzione agli elementi di valore storico, morfologico ed architettonico ed adottando gli accorgimenti tecnici, quali l’impiego di sportelli a scomparsa e di griglie a disegno, utili a ridurre l’impatto dell’installazione stessa sui prospetti e sugli altri elementi visibili del fabbricato”.				NON ACCOGLIBILEin quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.45	Art. 35, comma 5 Eliminare le parole “in forme rimovibili e chiaramente differenziate dal contesto in cui si inseriscono ed”. Dopo la parola “edilizia” aggiungere le parole “e con i caratteri architettonici dell’edificio”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.46	Art. 35, comma 6 Dopo la parola “prescrive” aggiungere le parole “ove possibile”. Eliminare le parole “essendo comunque vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione. Nei casi in cui sia necessaria l’asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte, tinte e tecniche di applicazione tradizionali: intonaci colorati in pasta o tinteggiati con colori di origine naturale (calce spenta o similari)”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.47	Art. 36 Eliminare la parola “lievi”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.48	Art. 42, commi 2 e 3 Abrogare i commi.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.49	Art. 48, comma 3 Eliminare le parole “, preferibilmente utilizzando, anche in combinazione, i seguenti materiali: terra stabilizzata e autobloccanti a griglia erbosa. I percorsi pedonali possono essere realizzati anche con lastricati in pietra lavica, legno, o mattonati (laterizi o tufo)”.				NON ACCOGLIBILE in quanto il requisito della pavimentazione permeabile ha carattere di prestazione ecosistemica esplicitamente prevista dal PdRI.	NON ACCOGLIBILE
						A5.50	Art. 48, Art. 53 Aggiungere il seguente comma “I parcheggi pubblici o aperti al pubblico possono essere realizzati anche interrati o seminterrati”				ACCOGLIBILE PARzialmente, con riferimento al solo art. 48, disponendo che sia consentita la realizzazione dei soli parcheggi interrati, qualora compatibile con l'Ambito di Tutela". Non è accoglibile la fattibilità di parcheggi semi-interrati ovvero di parcheggi privati, pertinenziali o a uso pubblico, interrati o semi-interrati, in quanto in contrasto con l'art. 49 delle Nta del PdRI.	ACCOGLIBILE PARzialmente
						A5.51	Art. 55, comma 3 Dopo la parola “esistenti,” aggiungere le parole “a meno della facoltà di realizzare piscine private in ragione di 1 mc ogni 30 mc dell’edificio a cui è asservita o pubbliche,”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
						A5.52	Art. 56, comma 4 Eliminare la parola “Non”. Dopo la parola “tecnici” aggiungere le parole “, a servizio di aree coltivate,”.				ACCOGLIBILE PARzialmente mediante la riformulazione dell’Art. 56 in cui si abroga il comma 4, trattandosi di argomenti già oggetto delle normative in materia di pianificazione paesaggistica e urbanistica.	ACCOGLIBILE PARzialmente
						A5.53	Art. 61 Aggiungere il seguente comma “In alternativa alla realizzazione, riparazione, consolidamento, sostituzione delle “parracine” è possibile realizzare elementi con tecniche e materiali che presentino caratteristiche tecniche (contenimento della spinta del terreno, drenaggio delle acque, ecc.) ed estetiche”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
30	2387	3/3/2025	Associazione costruttori edili Napoli	62	A5	A5.54	Art. 61 Aggiungere il seguente comma “E’ consentita la realizzazione di scale e rampe di collegamento tra i diversi livelli di terrazzamento per agevolare la manutenzione e le attività agronomiche”.				ACCOGLIBILE con la seguente aggiunta “, con l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali”.	ACCOGLIBILE
						A5.55	Art. 64 Sostituire le parole “seguite dalla pubblica amministrazione” con la parola “possibili”.				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						A5.56	Art. 65, comma 2 Sostituire le parole “sia che questo sia pubblico o privato” con le parole “a meno che condizioni di sicurezza non ne impongano l’abbattimento”.				NON ACCOGLIBILE in quanto non garantisce il necessario livello di tutela paesaggistica.	NON ACCOGLIBILE
31	2394	3/3/2025	Migliaccio Giorgio	1	P25	P25.1	L'istante segnala che l'edificio di cui è comproprietario, sito in via dei Carri (contrada Cesone), fg. 6, n. 153 del Commue di CT, non risulta nella cartografia del PdRI. Chiede che lo stesso sia classificato come immobile "da delocalizzare". in quanto ricadrebbe in sub_ATO 1-F1.	Casamicciola Terme	Non specificato	Art. 38 (1-F1)	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
32	2413	3/3/2025	Di Massa Sara	1	P26	P26.1	L'istante chiede che l'edificio sito in via Ombrasco n. 18 (p.ssi P.zza Bagnì), sub_ATO 1-F3, di cui la stessa ne detiene una porzione, sia classificato come edificio/aggregato "da delocalizzare" (art. 38) in quanto in area a rischio frana R4 e in corrispondenza di un tratto tombato del sistema idraulico locale.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE sul presupposto dell’introduzione dell’art. 15-ter delle Nta.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
33	2437	4/3/2025	Monti Franco	1	P27	P27.1	Immobili di sua proprietà siti alla via Casamennella: una delle 4 particelle che compongono la proprietà (n. 189) è classificata Art. 38. Si chiede: - che da tale classificazione sia esclusa la cappella votiva, compresa nella particella n. 189; - che la classificazione ex Art. 38 sia estesa alla restante proprietà	Casamicciola Terme	Art. 38		NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38 dell'intera proprietà, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1. NON è altresì ACCOGLIBILE l'esclusione della cappella votiva dall'art. 38 in quanto non sussiste attualmente un interesse culturale dichiarato, ferma restando la facoltà dei proprietari di attivare la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del DLgs 42/2004.	NON ACCOGLIBILE
34	2439	4/3/2025	Pennisi Sebastiano	1	P28	P28.1	L'avv. Pennisi, per conto della sig.ra Iannotti Carmela, chiede la riclassificazione dell'edificio di sua proprietà sito alla via Celario n. 12 (Fg. 6 p.la 964-965) da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA) in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f)	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
35	2440	4/3/2025	Monti Filomeno	1	P29	P29.1	L'istante chiede che l'immobile di sua proprietà, sito alla via Borbonica n. 63-65 (Fg. 10 p.la 550 sub 1), già oggetto di demolizione da parte della SC, sia classificato come edificio/aggregato "da delocalizzare" (art. 38) in quanto in zona a elevata amplificazione sismica locale. Istanza di delocalizzazione CP n. 128/2024 GEdisi.	Lacco Ameno	Non specificato	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
36	2442	4/3/2025	Monti Concetta	1	P30	P30.1	L'istante chiede che l’immobile di sua proprietà, sito alla località La Rita (Fg. 10 p.la 110 sub 2), sia classificato come edificio/aggregato "da delocalizzare" (art. 38) in quanto "all'interno di una zona di rispetto per la presenza di fraglie attive e capaci (cfr. tavola 15 Studio geologico)"	Casamicciola Terme	Art. 37 (differente sedime)	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
37	2447	4/3/2025	Colella Salvatore	2	P31	P31.1	L'istante chiede che i fabbricati di sua proprietà, edificio con due unità abitative + un deposito, siti alla via Borbonica n. 49/A, con doppia classificazione: Art. 36 (la parte crollata) e Art. 37 (la parte ancora esistente. Chiede la riclassificazione di tutta la proprietà come "ricostruibili con diverso sedime" (art. 37-NTA)	Lacco Ameno	Art. 36 (parte), Art. 37 (parte)	Art. 37	NON ACCOGLIBILE la richiesta di riclassificazione all'art. 37 né dell'immobile dell’intero fabbricato di proprietà sito in Lacco Ameno alla Via Borbonica 49/A, in quanto la porzione dello stesso classificato all'art. 36 risulta edificato su sedime storico, né dell'immobile censito in Catasto al Foglio 10, p.la 96, sub. 3, in quanto non incluso nel Piano delle demolizioni del Commissario, fermo restando che l'intervento di demolizione e ricostruzione con diverso sedime è comunque consentito nel sub-ATO 1-A, alle condizioni prescritte dall'art. 20 delle NTA.	NON ACCOGLIBILE
						P31.2	Si chiede di modificare l’art. 37, prevedendo e/o specificando se nella ricostruzione con diverso sedime, è ammissibile anche la traslazione del fabbricato con accorpamento e fusione dei volumi all’interno dei lotti di proprietà, il tutto sempre nel rispetto delle volumetrie legittime pre-esistenti.				GIÀ RECEPITA in quanto le modalità di ricostruzione con diverso sedime sono già disciplinate dai commi 3 e 4 dello stesso art. 37 e dalla disciplina dei singoli sub-ATO.	GIÀ RECEPITA
38	2448	4/3/2025	Mazzocca Antonio	1	P32	P32.1	L’ing. Mazzocca, per conto dei sig.ri Di Costanzo, chiede che il fabbricato, di loro proprietà, classificato con Art. 33, co. 1, lett.), sia riclassificato come Art. 39 in quanto L4.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRi con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
39	2460	4/3/2025	Iacono Agostino	1	P33	P33.1	Per conto di Di Costanzo Giuseppe, edificio di proprietà sito alla via Serrato n. 13 (Fg. 10 p.la 797-1060 sub 2), sub_ATO 1-F2 , classificato in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). Chiede la riclassificazione dell'edificio in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f). Al di fuori dell'area di pericolosità e rischi del PAI.		Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
40	2464	4/3/2025	Di Costanzo Clementina	1	P34	P34.1	L'istante chiede che l'edificio sito in via Serrato n. 24 (Fg. 11 p.la 420-422), di cui la stessa ne detiene una porzione, già oggetto di demolizione a seguito di istanza di delocalizzazione volontaria, possa essere ricostruito.	Casamicciola Terme	Art. 38	Non specificato	ACCOGLIBILE disponendo la riclassificazione dell'intero edificio in art. 39.	ACCOGLIBILE
41	2470	5/3/2025	Lombardi Luigi	1	P35	P35.1	Per conto di Di Costanzo Giuseppe, edificio di proprietà sito alla via Serrato n. 13 (Fg. 10 p.la 797-1060 sub 2), sub_ATO 1-F2 , classificato in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). Chiede la riclassificazione dell'edificio in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f). Al di fuori dell'area di pericolosità e rischi del PAI.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile ricade in parte in area R4-frana ed in parte in area Rpa-frana, e contiguo ad area a Rischio Idraulico del PAI; in ogni caso l'immobile è ricadente in sub-ATO 1-F2 con livello operativo L4 e in ambito pubblico rilevante di cui all'art. 51 delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
42	2471	5/3/2025	Alassini Rosalba	1	P36	P36.1	Per conto dei sig.ri Di Costanzo-Calise. Edificio di proprietà sito alla via Serrato n. 24, agibile in sub_ATO 1-F2 , classificato come "da delocalizzare" (art. 38), chiede la riclassificazione. Motivazione di illogicità, ingiustizia, disparità di trattamento con altre zone rosse (es. Campi Flegrei), illegittimità della delocalizzazione. Le delocalizzazioni devono essere limitate a pochi casi, adottando adeguate misure ed evacuazione preventiva, anche in considerazione della realizzazione della vasca di mitigazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Riclassificazio ne caso per caso	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile ricade in parte in area R4-frana ed in parte in area Rpa-frana, e contiguo ad area a Rischio Idraulico del PAI; in ogni caso l'immobile è ricadente in sub-ATO 1-F2 con livello operativo L4 e in ambito pubblico rilevante di cui all'art. 51 delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
43	2472	5/3/2025	Monti Luigi	1	P37	P37.1	Per conto della sig.ra Patalano Giuseppa, comproprietaria di un immobile sito alla via Pio Monte della Misericordia n. 43 segnala che il fabbricato in parola - caratterizzato da livello operativo L3 - è stato erroneamente classificato come "altri edifici con livello operativo L4" (art. 39 - NTA). Già presentata richiesta di contributo ai sensi dell' ordinanza n. 2/2018 .	Casamicciola Terme	ART. 39	Non specificato	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
44	2473	5/3/2025	Eredi Maltempo	1	P38	P38.1	Gli istanti segnalano che l'edificio di loro proprietà, sito alla via Nizzola n. 5 (Fg. 11, p.la 900) non risulta nella cartografia del PdRi	Casamicciola Terme	Non specificato	Non specificato	ACCOGLIBILE, con inserimento nelle Nta dell'Art. 5ter.	ACCOGLIBILE
45	2475	5/3/2025	Alassini Rosalba	1	P39	P39.1	Per conto della sig.ra Calise Fermina. Edificio di loro proprietà sito alla via Serrato n. 24 classificato come "da delocalizzare" (art. 38), agibile in sub_ATO 1-F2 . chiede la riclassificazione. Motivazione di illogicità, ingiustizia, disparità di trattamento con altre zone rosse (es. Campi Flegrei), illegittimità della delocalizzazione. Le delocalizzazioni devono essere limitate a pochi casi, adottando adeguate misure ed evacuazione preventiva, anche in considerazione della realizzazione della vasca di mitigazione prevista nella zona	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Riclassificazio ne caso per caso	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4 - frana ed in area R4-R3-R2-idraulica, ed è posto a ridosso di un corso d'acqua (alveo strada).	NON ACCOGLIBILE
46	2497	5/3/2025	Iacono Francesco (Villa Eden)	1	P40	P40.1	Edificio classificato Art. 33, co. 1, lett. f), in corso lavori di ricostruzione in virtù del contributo rilasciato con decreto n. 2185 del 25,11,2024. Si chiede eliminazione della previsione di parcheggio pubblico su porzione del cortile privato	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f), parcheggio pubblico	Eliminazione pag. 29 elaborato A01 Dossier UMI	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
47	2521	5/3/2025	Pirulli Claudio	1	P41	P41.1	Edificio "Casa Cantoniera", sub_ATO 1-F3, edificato ante 1930, agibile, il proponente l'osservazione abita nella casa cantoniera con la sua famiglia dal 1966. L'immobile è indicato con il colore nero da delocalizzare. Con la demolizione l'isola perderebbe una struttura a servizio della viabilità provinciale (uso uffici, attrezzature, materiale ecc.); il bene è in sicurezza a seguito di importanti lavori di messa in sicurezza del costone (intervento n. CD-CT-1-038 dal costo complessivo di €. 1.890.000,00 per mitigazione del rischio frana). La demolizione contrasta con i principi del PdRi (conservazione e valorizzazione dei luoghi memoria collettiva ex 1945, identità, ecc.), e del sub_ATO 1-F3. Si chiede: a) riclassificazione in Art. 28, sub_ATO 2-B; b) conservare l'edificio "casa cantoniera" in quanto sempre stato agibile; c) conservare l'edificio quale alloggio della famiglia del proponente l'osservazione; d), e), f), conservare l'edificio in considerazione dell'investimento pubblico in fase di emergenza, pari a più di 2mln € e per la mitigazione del rischio, pari a € 1.890.000, evitare ulteriori costi di demolizione e ricostruzione; g) la scelta del PdRi è contraddittoria e discriminatoria.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51 (pro.civ, riq)	Non specificato	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con riferimento all'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 51: 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell'Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. Sono INAMMISSIBILI le richieste di cui ai punti c, d, e, f, in quanto riferite a materia non disciplinata dal PdRi.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
48	2525	5/3/2025	Monti Luigi	1	P42	P42.1	Per conto dei sig.ri Castagna. Edificio sito alla Piazza Bagni/C.so Garibaldi, classificato tra "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). Si chiede la riclassificazione in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f).	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell'Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
49	2528	5/3/2025	Iacono Concetta	1	P43	P43.1	Edifici in loc. Celario, sub_ATO 1-F1, agibili, classificati ex Art. 38. Si chiede la riclassificazione in Art. 33, co. 1, lett. f).	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, si rileva la possibile interferenza con i futuri lavori per la realizzazione dell’opera di mitigazione (infrastruttura verde) prevista dal Piano Interventi DAM.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
50	2536	6/3/2025	Castagna Giovanni	1	P44	P44.1	Edificio di proprietà sito in via Borbonica n. 1, esito agibilità A in sub_ATO 1-F2 , ma evidenzia localizzazione al di fuori dell'alveo della cava del Monaco, classificato da delocalizzare. Chiede riclassificazione.	Lacco Ameno	Art. 38 (1-F2)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade a cavallo dei territori di Casamicciola e Lacco Ameno, in area R4-frana (Casamicciola) e R3-frana (Lacco Ameno) ed in parte in aree R4-R2 idraulico (Casamicciola) e R3 - idraulico (Lacco Ameno) , ed è posizionato a ridosso di un corso d'acqua. Secondo le preliminari simulazioni idrauliche con Tr 30 anni di Lacco Ameno, è interessato su 2 lati da scenari di allagamento caratterizzati da alta pericolosità.	NON ACCOGLIBILE
51	2537	6/3/2025	Ciro Iervolino	1	P45	P45.1	Edificio sito in via Cognole n. 8, sub_ATO 1-F2 da stralcio cartografico allegato (ma nel modulo osservazione è erroneamente riportato 1-F1), che si dichiara sia caratterizzato da livello operativo L0 e non L4. L'istante chiede che l'edificio sia classificato "bianco", in quanto L0, prendendo ad esempio un edificio sito nelle immediate adiacenze della sua proprietà.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto l'edificio, dalla documentazione in atti, risulta avere livello operativo L4, ricadente in area R4-frana, in parte in aree R4-R3-R2-idraulico, e contermini ad un corso d'acqua (alveo). In ogni caso, si rinvia al nuovo art. 5ter (Cfr. Osservazione SC1.1) con riferimento alla facoltà di richiedere rettifica dei livelli operativi.	NON ACCOGLIBILE
52	2538	6/3/2025	Regine Loreta	1	P46	P46.1	Edificio sito in via Borbonica n. 22, sub_ATO 1-A, adiacente alla viabilità, classificato "altri edifici e aggregati". Chiede riclassificazione in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA) in quanto parzialmente ricadente nella "zona di rispetto" (ZR_FAC_b) della faglia individuata nella tavola 15 Zne di Suscettibilità e Rispetto con riferimento alle FAC_b.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f), parte in zona di suscettibilità sismica	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
53	2540	6/3/2025	Regine Loreta	1	P47	P47.1	Edificio sito in via Borbonica n. 22, sub_ATO 1-A, frazione Maio, adiacente alla viabilità, classificato "altri edifici e aggregati", si chiede la riclassificazione in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA) in quanto parzialmente ricadente nella "zona di rispetto" (ZR_FAC_b) della faglia individuata nella tavola 15 Zne di Suscettibilità e Rispetto con riferimento alle FAC_b.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f), parte in zona di suscettibilità sismica	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
54	2551	6/3/2025	Lombardi Luigi	1	P48	P48.1	Per conto dei sig.ri Monti Pasquale e Piro Annunziata. Edificio di proprietà sito alla via Montecito n. 4 (Fig. 11 p.la 506), sub_ATO 1-A , classificato tra "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). Si chiede riclassificazione in "ricostruibili con differente sedime" (art. 37-NTA)	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 37	ACCOGLIBILE con la prescrizione che venga osservato un'allineamento lungo un fronte arretrato di almeno 1,5 metri rispetto all'attuale filo esterno del fabbricato, purché interessi l'intero edificio e/o aggregato classificato dal PdRI adottato come da delocalizzare.	ACCOGLIBILE
55	2553	6/3/2025	Lombardi Luigi	1	P49	P49.1	Per conto di Di Iorio/Impagliazzo/Daniele, comproprietari di un immobile sito alla via Il traversa Santa Barbarbara (Fig. 11 p.la 715), sub_ATO 1-A, chiede che il fabbricato in parola - caratterizzato da livello operativo L4 - sia classificato come "altri edifici con livello operativo L4" (art. 39 - NTA)	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38	NON ACCOGLIBILE in quanto allo stato attuale l'edificio non presenta i requisiti per l'applicazione dell'art. 39.	NON ACCOGLIBILE
56	2554	6/3/2025	Iannucci Silvana	1	P50	P50.1	L'istante chiede che l'edificio di sua proprietà sito in via Campomanno, sub_ATO 1-F1, in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA) sia riclassificato in quanto contraria alla delocalizzazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)		NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRI, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
57	2556	6/3/2025	Lombardi Luigi	1	P51	P51.1	Per conto di Di Costanzo Carla, proprietaria di Edificio sito alla via Serrato n. 13 (Fig. 10 p.la 797-1060 sub 2), sub_ATO 1-F2, classificato "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). Si chiede la riclassificazione in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f).	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	ACCOGLIBILE disponendo la modifica dell'art. 39 delle NTA del PdRI con l'estensione dell'applicabilità dello stesso anche agli edifici classificati con livello operativo assegnato/approvato “L4” ricadenti in aree a Rischio potenzialmente elevato (Rpa) del PAI, nel rispetto delle condizioni dettate dallo stesso art. 39.	ACCOGLIBILE
58	2557	6/3/2025	Iacono Giovan Giuseppe	2	P52	P52.1	1) L'art. 35 che disciplina i rioni baraccati non tiene conto delle dinamiche e delle trasformazioni susseguitesi nell’arco di 140 anni dalla loro costruzione. La norma si riferisce solo al “tipo” baraccato e di legno, ma in realtà ci sono tre tipologie: baracca, edificio baraccale, edifici pluripiano. Segue descrizione. Il PdRI, dove ne riscontri la possibilità, deve prevedere norme che garantiscano sicurezza e condizioni di vivibilità e igienico-sanitarie	Casamicciola Terme	Art. 35	Art. 35 con riformulazioni	INAMMISSIBILE in quanto la richiesta è a contenuto generico e priva di una richiesta esplicita di modifica del PdRI.	INAMMISSIBILE
						P52.2	2) Piazza dei Bagni di Gurgitiello e le Terme di Casamicciola - Parcellizzazione esasperata degli stabilimenti termali. Il PdRI deve contenere norme in grado di dare impulso e sviluppo nella direzione di recupero anche con trasformazione e/o aggregazione di più stabilimenti.	Casamicciola Terme			INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRI.	INAMMISSIBILE
59	2559	6/3/2025	Capuano Michele	1	P53	P53.1	Edificio di proprietà sito in via Cognole n. 2 (Fig. 10 p.la 393), sub_ATO 1-F2 , da delocalizzare ex Art. 38, chiede riclassificazione come edificio "ricostruibile con differente sedime" (art. 37-NTA)	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 37	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4-idraulico ed è contermini ad un alveo strada.	NON ACCOGLIBILE
60	2566	6/3/2025	Maltempo Maria	7	P54	P54.1	Edificio di proprietà sito in via Nizzola n. 1 (Fig. 11 p.la 387), sub_ATO 2-A, R4 PAI . Richiesta di incorporare l'immobile dalla UMI.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 39	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRI già consente di ripermetrare le UMI da esso definite anche suddividendo una UMI in più sub-unità di intervento, ognuna dotata di autonomia strutturale (art. 8, comma 3, NTA del PdRI).	GIÀ RECEPITA
						P54.2	Richiesta di includere l'edificio nelle schede d'ambito	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile non ricade all'interno di un Ambito pubblico rilevante.	NON ACCOGLIBILE
						da P54.3 a P54.7	Richiesta di differenti classificazioni del fabbricato di proprietà negli elaborati del quadro conoscitivo.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE la modifica degli elaborati del quadro conoscitivo in quanto redatti sulla base di dati ufficiali, riferiti alle date indicate nei medesimi elaborati grafici.	NON ACCOGLIBILE
61	2568	6/3/2025	Maltempo Maria	9	P55	P55.1	L'istante è proprietario del piano terra di un edificio sito in via Nizzola n. 21 (Fig. 11 p.la 1152.), con AEDES "E" per inagibilità del primo piano. Livello operativo L4. Richiesta di incorporare una proprietà aliena dalla UMI in cui ricade il proprio immobile.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 37	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRI già consente di ripermetrare le UMI da esso definite anche suddividendo una UMI in più sub-unità di intervento, ognuna dotata di autonomia strutturale (art. 8, comma 3, NTA del PdRI).	GIÀ RECEPITA
						da P55.2 a P55.7	Richiesta di differenti classificazioni del fabbricato di proprietà negli elaborati del quadro conoscitivo.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE la modifica degli elaborati del quadro conoscitivo in quanto redatti sulla base di dati ufficiali, riferiti alle date indicate nei medesimi elaborati grafici.	NON ACCOGLIBILE
						P55.8	Richiesta di riportare in cartografia una cisterna interrata.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto la cartografia di base è la restituzione dei soli immobili soprasuolo rilevabili da un rilievo aerofotogrammetrico, risultando, di conseguenza, per definizione, da essa esclusa la rappresentazione dei manufatti interrati.	NON ACCOGLIBILE
						P55.9	Richiesta di consentire la demolizione e ricostruzione in tutte le zone.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE in quanto in contrasto con il principio fondamentale del PdRI di decompressione insediativa delle aree a rischio sismico e idrogeologico.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRi	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
62	2574	6/3/2025	Di Massa Sara	1	P56	P56.1	Stessa osservazione n. 2413 del 03/03/2025 (prog. 32)	Casamicciola Terme			ACCOGLIBILE PARZIALMENTE sul presupposto dell’introduzione dell’art. 15-ter delle Nta.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
63	2600	6/3/2025	Senese Stanislao	1	P57	P57.1	L’ing. Senese, per conto del proprietario dell’edificio sito in via Cognole n. 26 (Fg. 10 p.lla 1068), sub_ATO 1-F2 , chiede che l’edificio in parola sia classificato come "edificio ricostruibile a parità di sedime (art. 36-NTA)	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE in quanto l’immobile ricade in gran parte in area R4-frana e, in ogni caso, essendo ricadente in sub-ATO 1-F2 con livello operativo L4, presenta le caratteristiche di cui all’art. 38 delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
64	2602	6/3/2025	Concetta D’Acunto	1	P58	P58.1	L’istante segnala che l’area identificata in catasto al Fg 10 p.la 237 risulta essere già asservita all’attività alberghiera e pertanto chiede che sia stralciata dalla classificazione del PdRi a parcheggio	Lacco Ameno	Titolo 2. Direttive spazi pubblici	stralcio	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE, disponendo l’eliminazione dell’area di pertinenza delle attrezzature pubbliche dall’elaborato DA.02, ferma restando la previsione di Ambito pubblico rilevante, disciplinato dall’art. 51 delle NTA, come di seguito riformulato: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d’Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 . 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ’800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
65	2607	7/3/2025	Gaeta Vincenzo	1	P59	P59.1	L’istante, con riferimento all’edificio di sua proprietà, sito in via Celario n. 4 chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA) in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f)	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall’effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
66	2608	7/3/2025	Di Costanzo Fernando	1	P60	P60.1	L’istante, con riferimento agli immobili di sua proprietà siti in via Celario, chiede classificazione in Art. 33, co. 1, lett. f) e che gli sia consentito l’utilizzo dei terreni agricoli. Inoltre, segnala la presenza di un fabbricato rurale privo di danneggiamento da sisma e frana.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f) del fabbricato e uso dei terreni agricoli	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall’effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
67	2610	7/3/2025	Mattera Alfredo	1	P61	P61.1	L’istante, con riferimento all’edificio di sua proprietà sito in via Celario n. 7, chiede la riclassificazione dell’edificio in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f).	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f) del fabbricato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall’effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
68	2611	7/3/2025	Cianciarelli Igino	1	P62	P62.1	Per conto dei sig.ri Pisani-Montanino, chiedono la riclassificazione dell’edificio di loro proprietà sito alla via Casamennella n. 31 (109) da "edificio ricostruibile a parità di sedime (art. 36-NTA) in edifici "ricostruibili con differente sedime" (art. 37-NTA) per omogenizzare la classificazione agli edifici adiacenti a quello oggetto di osservazione, classificati ex art. 37.	Casamicciola Terme	Art. 36 (parità di sedime)	Art. 37	NON ACCOGLIBILE in quanto immobile edificato su sedime storico da tutelare.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
69	2612	7/3/2025	Iacono Agostino	15	A6	A6.1	Riclassificare gli edifici "neri" del Celario come segue: a) colorare di bianco tutti gli immobili con esito A della scheda AEDEI; b) colorare di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito A – F della scheda AEDEI in attesa di verificare e/o valutare l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero BF in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F.	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A6.2	Richiesta di adottare un sistema di sub classificazione degli immobili per i quali ad ogni singolo specifico edificio attribuire un colore, un inquadramento di tipologia e una motivazione riconducibile alle tre opzioni: 1) edifici in aree non mitigabili; 2) edifici in aree utilizzate per la mitigazione del rischio idrogeologico; 3) edifici in aree da utilizzare per gli interventi pubblici.				NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A6.3	Richiesta di specificare, in maniera puntuale e precisa, quali opere pubbliche, interventi pubblici e/o spazi pubblici sono da eseguire e/o adottare nelle aree dove sono stati e/o saranno delocalizzati gli immobili ai sensi dell’art. 38.				GIÀ RECEPITA in quanto sull'area sono previsti interventi di mitigazione del rischio indicati nel "Piano Commissariale degli interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione" come recepito dall'aggiornamento PSAl 2024 di cui al decreto segretariale n. 426 del 21/05/2024.	GIÀ RECEPITA
						A6.4	Richiesta di prevedere anche nelle aree a rischio R4 per frana e R4 per rischio idraulico, la demolizione e ricostruzione o ricostruzione di immobili o porzione degli stessi legittimamente esistenti, diruti o danneggiati, nel rispetto assoluto dei caratteri tipo morfologicamente originari.				GIÀ RECEPITA con l'art. 39 limitatamente ai casi in cui il Piano non rilevi condizioni di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, che, invece, caratterizzano i sub-ATO 1-F1 e 1-F2.	GIÀ RECEPITA
						A6.5	Richiesta di inserire come criterio per l’adozione del piano di ricostruzione la volontà dei cittadini di rimanere in loco o di delocalizzare e come criterio il rispetto delle schede AEDES e/o AEDEI e pertanto: 1) non applicare la decompressione abitativa nei confronti di coloro che vogliono rimanere in loco sia nelle aree colpite dal sisma sia nelle aree colpite dall’evento franoso edifici in aree non mitigabili; 2) applicare la delocalizzazione nei confronti di coloro che hanno manifestato la volontà di delocalizzare entro il 31 dicembre e che hanno successivamente rinnovato la volontà di delocalizzare; 3) escludere dall’elenco degli immobili da delocalizzare ai sensi dell’art. 38, comma 1, gli immobili che hanno avuto esito A nelle schede AEDES e/o AEDEI e/o che sono stati colorati di bianco nella Zona Piano Programma Struttura Commissariale (All. 3 Ord. Speciale n. 8 del 24.04.2024) dove è stata predisposta in base anche alle schede AEDES e				NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A6.6	Riflessione sul terzo condono ex legge 326/2003.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di competenza del Piano di Ricostruzione.	INAMMISSIBILE
						A6.7	Richiesta di inserire un nuovo articolo, oltre all’articolo 8 che disciplina le UNITA’ MINIMA DI INTERVENTO (UMI), con l’adozione di procedure agevolate e semplificate per interventi minori, con procedure semplificate di individuazione e separazione delle unità strutturali indipendenti, al fine di evitare che le UMI possano portare eccessive lungaggini burocratiche e di fatto rallentare e bloccare la ricostruzione.				ACCOGLIBILE con la riformulazione degli articoli 8 e 9 delle Nta, come da risposta all'Osservazione SC1.3 e SC1.4	ACCOGLIBILE
						A6.8	Richiesta di rivedere ed eliminare eventuali discrasie degli immobili con i casi esemplificati, a titolo generale, nella presente osservazione e valutare, inoltre, se aggiungere un articolo dove stabilire in maniera chiara che in questi casi segnalati in maniera generale quale criterio prevale.				ACCOGLIBILE con l'inserimento dell'art. 5ter delle Nta, come da risposta all'Osservazione SC1.1	ACCOGLIBILE
						A6.9	Si chiede risposta ai seguenti quesiti suindicati e richiamati: 1) L’art. 37 NTA si applica per le case agibili?; 2) L’art. 37 NTA si applica per le case danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 e/o 26 novembre 2022 che però non hanno bisogno di essere demoliti e ricostruiti stante la presenza di manufatti con danni lievi e/o comunque con danni tali che possono essere ripristinati con interventi che esulano dalla demolizione e ricostruzione e quindi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia? 3) Si può quindi ricostruire in caso di demolizioni già eseguite secondo i parametri indicati dall’art. 37 avente ad oggetto edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime che riguardano anche edifici nell’abitato storico?				INAMMISSIBILE perché generica e priva di specifica richiesta.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
69	2612	7/3/2025	Iacono Agostino	15	A6	A6.10	Si chiede per le motivazioni esposte nella presente osservazione, previa approfondita valutazione d’ufficio e/o previo approfondimento di osservazioni specifiche presentate dai proprietari: 1) l’esclusione dall’elenco degli immobili di cui all’art. 38 che riguardano gli edifici e aggregati da delocalizzare per gli immobili ricadenti negli edifici di cui all’articolo 20. Sub _ ATO 1 -A (Abitati storici collinari), per preservare l’identità storica di frazioni come peraltro evidenziato come principio dallo stesso piano di ricostruzione ed eventualmente, qualora fosse necessario, prevedere l’applicazione dell’art. 37 avente ad oggetto edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime; 2) prevedere di includere gli edifici, che sono tra gli abitati storici (art. 20 NTA), nell’elenco degli edifici da delocalizzare obbligatoriamente (art. 38 NTA), soltanto per gli immobili dove i proprietari hanno manifestato la volontà di delocalizzare.				NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell'Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 . 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all'art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
						A6.11	Si chiede per le motivazioni esposte nella presente osservazione, previa approfondita valutazione d’ufficio degli edifici colorati nero e/o previo approfondimento di osservazioni specifiche presentate dai proprietari: 1) dare una motivazione esatta e compiuta sul cambio dell’attribuzione della categoria ai sensi dell’art. 38 per gli immobili che nel precedente PdRi del 31 luglio non facevano parte degli immobili da delocalizzare forzatamente; 2) l’esclusione dall’elenco degli immobili di cui all’art. 38 degli immobili che avevano altro colore e facevano parte di altre categorie al di fuori dell’art. 38 NTA e al di fuori di delocalizzazione obbligatoria; 3) l’esclusione dall’elenco degli immobili di cui all’art. 38 che riguardano gli edifici e aggregati da delocalizzare per gli immobili che erano colorati di bianco, facente parte degli altri edifici e quindi non passibili di delocalizzazione (colorati di marrone in questo caso) come da ordinanza speciale commissariale 8/2024; 4) prevedere di includere gli edifici, tra quelli che hanno avuto il colore nero soltanto nel piano di ricostruzione del 24 dicembre, nell’elenco degli edifici da delocalizzare obbligatoriamente (art. 38 NTA) per gli immobili dove i proprietari hanno manifestato la volontà di delocalizzare.				NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						A6.12	Richiesta di inserire un articolo nelle NTA che prevede la possibilità da parte del proprietario di un immobile ripristinato e/o ricostruito e/o da ripristinare e/o da ricostruire il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, previa autorizzazione del Commissario Straordinario.				GIÀ RECEPITA dagli artt. 6 e 16 delle NTA.	GIÀ RECEPITA
						A6.13	Richiesta di eliminare le aree di atterraggio individuate nel piano di ricostruzione ed eliminare l’edificio dell’HOTEL LA PACE come destinato ad abitazioni private e destinarlo casomai ad altri fini diversi da quelli abitativi.				GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi non prevede automatismi in ordine alle soluzioni di atterraggio degli edifici da delocalizzare.	GIÀ RECEPITA
						A6.14	Richiesta di: 1) Destinare parte dell’edificio ex Hotel la Pace ad una struttura di tipo storica – culturale al fine di incentivare il turismo culturale - termale per la memoria di Casamicciola Terme che affiancato al rilancio dell’Osservatorio Geofisico, come memoria storica culturale dal punto di vista del sisma, sempre della zona La Sentinella e della sua vasca sismica di Giulio Grablovitz; 2) Destinare parte dell’edificio ex Hotel la Pace a centri di studi collegati alle università sulle terme e sulla storia del sisma.				INAMMISSIBILE perché generica.	INAMMISSIBILE
						A6.15	Richiesta di: 1) Prevedere, nel piano di ricostruzione, la possibilità di monetizzazione per gli edifici da delocalizzare. 2) Prevedere, nel piano di ricostruzione, la possibilità di acquisto di abitazioni e/o attività produttive fuori l’isola d’Ischia.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di competenza del Piano di Ricostruzione.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
70	2613	7/3/2025	Legambiente	22	A7	A7.1	Richiesta dell’effettivo rispetto delle disposizioni recate al comma 3 dell’art. 24-bis del DL n. 109/2018.	Generale			INAMMISSIBILE in quanto l'attuazione del PdRi esula dalle competenze del PdRi stesso, essendo in capo agli Enti stabiliti per legge.	INAMMISSIBILE
						A7.2	Richiesta di sottoporre il PdRi a VAS.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRi, nella sua valenza di piano urbanistico attuativo ex lege (art. 24-bis, co. 3, DL 109/2018) non necessita di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, del DLgs 189/2016.	NON ACCOGLIBILE
						A7.3	Richiesta di ricondurre ad unico strumento coordinato il PdRi e il novellato Stralcio funzionale del PPR.				GIÀ RECEPITA in quanto il coordinamento con tra il PdRi e lo stralcio funzionale del PPR è già disposto dall'art. 3, comma 4, delle Nta del PdRi.	GIÀ RECEPITA
						A7.4	Richiesta di sottoporre il PdRi alla VINCA in quanto il territorio di riferimento del PdRi è interessato da siti Natura 2000 ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRi non è assoggettato a VAS ai sensi dell'art. 11 del DL 189/2016, come richiamato dall'art. 24bis del DL 109/2018, e la VINCA è integrata nella procedura di VAS dello Stralcio funzionale del PPR, di cui all'Ambito di Tutela n. 20 Isola d'Ischia, alle cui prescrizioni e componenti di tutela paesaggistica il PdRi adottato è conformato, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Campania e SABAP per l'Area Metropolitana di Napoli del 18 aprile 2024 e successivo addendum del 28 giugno 2024. Resta inteso che i singoli progetti ricadenti in aree della Rete Natura 2000 sono assoggettati a VINCA.	NON ACCOGLIBILE
						A7.5	Richiesta di verificare la conformità e congruenza dei PUC dei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola, Forio d’Ischia con il PdRi, soprattutto rispetto alla delimitazione delle aree ed edifici oggetto di richiesta di sanatoria e al rispetto delle norme di cui al DM 1444/1968, con particolare attenzione agli standard urbanistici e al comma 4 dell’art. 24-bis del DL n. 109/2018.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRi, nella sua valenza di piano urbanistico attuativo, ai sensi dell’art.24-bis, co. 3, DL 109/2018, è sovraordinato ai piani urbanistici comunali che ad esso si conformano, anche con riferimento alle attività di mappatura delle istanze di sanatoria, che costituisce un impegno programmatico di esclusiva competenza comunale.	NON ACCOGLIBILE
						A7.6	Richiesta di dare priorità assoluta, soprattutto con riguardo ai finanziamenti, alla ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi, rispetto alle opere di valorizzazione previste dal PdRi.				INAMMISSIBILE in quanto la programmazione degli interventi di ricostruzione previsti dal PdRi esula dalle competenze del PdRi stesso, essendo in capo alla Struttura Commissariale e alle altre autorità competenti.	INAMMISSIBILE
						A7.7	Richiesta di sottoporre il PdRi a VAS, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 152/2006.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRi, nella sua valenza di piano urbanistico attuativo ex lege (art. 24-bis, co. 3, DL 109/2018) non necessita di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, del DLgs 189/2016.	NON ACCOGLIBILE
						A7.8	Richiesta di sottoporre il PdRi alla VINCA in quanto il territorio di riferimento del PdRi è interessato da siti Natura 2000 ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.				NON ACCOGLIBILE in quanto il PdRi non è assoggettato a VAS ai sensi dell'art. 11 del DL 189/2016, come richiamato dall'art. 24bis del DL 109/2018, e la VINCA è integrata nella procedura di VAS dello Stralcio funzionale del PPR, di cui all'Ambito di Tutela n. 20 Isola d'Ischia, alle cui prescrizioni e componenti di tutela paesaggistica il PdRi adottato è conformato, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Campania e SABAP per l'Area Metropolitana di Napoli del 18 aprile 2024 e successivo addendum del 28 giugno 2024. Resta inteso che i singoli progetti ricadenti in aree della Rete Natura 2000 sono assoggettati a VINCA.	NON ACCOGLIBILE
						A7.9	Richiesta della formazione del Piano di emergenza vulcanica dell’isola d’Ischia in analogia agli altri due complessi vulcanici campani attivi, Campi Flegrei e Vesuvio.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRi, che restano in capo agli Enti competenti.	INAMMISSIBILE
						A7.10	Richiesta di estendere l’aggiornamento/verifica del Piano Stralcio di Bacino a tutta l’Isola.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRi, che restano in capo al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ha in corso le attività di aggiornamento del PAI per tutta l'Isola d'Ischia.	INAMMISSIBILE
						A7.11	Richiesta di assicurare il potenziamento della copertura boschiva assecondando assetti naturaliformi/disetanei, evitando tagli.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRi.	INAMMISSIBILE
						A7.12	Richiesta, nell’ambito dell’incremento delle infrastrutture verdi, di promuovere l’istituzione del Parco del Monte Epomeo, integrato con la Rete Natura 2000.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRi, sebbene condivisibile nei contenuti.	INAMMISSIBILE
						A7.13	Richiesta di inserire nel PdRi misure chiare ed adeguate per far fronte alle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei rischi ad essi connessi, favorendo esplicitamente la transizione energetica e quella ecologica.				GIÀ RECEPITA in quanto attinente ad aspetti ampiamente trattati e disciplinati alla Parte III delle Nta del PdRi e dalle disposizioni per la delocalizzazione degli immobili ubicati in aree a rischio.	GIÀ RECEPITA
						A7.14	Richiesta di distinguere tra le opere di ricostruzione dell’edilizia residenziale cui attribuire la massima priorità e le opere di valorizzazione degli spazi pubblici, subordinate.				INAMMISSIBILE in quanto la programmazione degli interventi di ricostruzione previsti dal PdRi esula dalle competenze del PdRi stesso, essendo in capo alla Struttura Commissariale e alle altre autorità competenti.	INAMMISSIBILE
						A7.15	Richiesta di quantificare e rendere pubblici la stima del consumo di suolo dovuto alle infrastrutture viarie (compresi i parcheggi) e le opere pubbliche, la stima dei costi e soprattutto le possibili fonti di finanziamento.				NON ACCOGLIBILE in quanto il consumo di suolo delle infrastrutture viarie è minimo, poiché relativo ad adeguamenti della rete viaria esistente o limitati nuovi tratti connessi ad esigenze di protezione civile, mentre la previsione di nuovi parcheggi e altri spazi pubblici costituisce direttive per i Comuni, ai sensi della Parte III delle Nta del PdRi. Ne consegue che la quantificazione dei costi è funzione dell'attuazione delle direttive da parte degli Enti preposti.	NON ACCOGLIBILE
						A7.16	Richiesta che le schede d’ambito allegate alle NTA integrino una specificazione nella propedeuticità degli interventi.				NON ACCOGLIBILE in quanto l'attuazione degli interventi di cui alle schede d'ambito costituisce direttiva per i Comuni, ai sensi della Parte III delle Nta del PdRi. Pertanto, la loro programmazione è demandata agli stessi Enti.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
70	2613	7/3/2025	Legambiente	22	A7	A7.17	Richiesta, relativamente alle schede di Ambito allegate alle NTA, di specificare se è prevista la possibilità di interventi di iniziativa privata accanto a quelli pubblici e nel caso l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei privati.				NON ACCOGLIBILE in quanto l'attuazione degli interventi di cui alle schede d'ambito costituisce direttiva per i Comuni, ai sensi della Parte III delle Nta del PdRI, che, ai sensi di legge, possono attivare forme di coinvolgimento dei privati sia nella fase progettuale, sia in quella realizzativa, che di gestione degli spazi pubblici, e stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione a carico degli stessi.	NON ACCOGLIBILE
						A7.18	Richiesta di riportare nella cartografia tutto il reale patrimonio edilizio, identificando le aree in cui insistono edifici oggetto di richiesta di sanatoria come anche quelli che non rientrano in tali fattispecie (abusivi non rilevati).				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRI, essendo di competenza esclusiva delle amministrazioni comunali.	INAMMISSIBILE
						A7.19	Richiesta di riportare nelle 2550 UMI l’esistenza di richieste di sanatoria, nonché le presunte consistenze di edifici abusivi non rilevati se non da cartografia sia relativamente all’intera UMI che alle unità immobiliari in essa ricadenti.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRI, essendo di competenza esclusiva delle amministrazioni comunali. In ogni caso il rilascio dei titoli edilizi e presuppone la previa verifica di legittimità delle volumetrie esistenti e la definizione di eventuali procedure di condono.	INAMMISSIBILE
						A7.20	Richiesta di garantire una migliore leggibilità della cartografia anche rispetto alla colorazione degli ATO e sub-ATO che devono essere facilmente distinguibili tra loro (retinature).				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto successivamente all'approvazione del PdRI sarà predisposta apposita piattaforma digitale in webgis per la consultazione del piano.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A7.21	Richiesta di procedere al calcolo della consistenza abitativa (considerando anche le richieste di sanatoria) e degli standard urbanistici.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRI, che in ogni caso non prevede alcun incremento del carico insediativo.	INAMMISSIBILE
						A7.22	Richiesta di integrare il PdRI con l’aspetto sociale/demografico per garantire, recepito anche a livello di PUC, la dovuta attenzione alle ricadute sugli abitanti e soprattutto rispetto alle fasce più deboli, per contrastare l’evenienza di mire speculative e garantire il diritto alla casa e ai servizi e attrezzature a tutti i cittadini, realizzando piani di ERP o almeno di ERS.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del PdRI.	INAMMISSIBILE
71	2614	7/3/2025	Polito Lucia	1	P63	P63.1	Edificio di proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 140 sub 3, sub_ATO "1-F2 o 1-F3, <i>colorazione non è chiara ledendo il diritto di difesa</i> ", chiede che sia ricompreso nella zona Sub_ATO 2-B.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
72	2615	7/3/2025	Polito Agostino	1	P64	P64.1	(simile alla precedente, ndr.) L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 140 sub 4 + altri chiede che sia ricompreso nel Sub_ATO 2-B.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
73	2616	7/3/2025	Polito Mario	1	P65	P65.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 140 sub 2-9 altri chiede che sia ricompreso nel Sub_ATO 2-B	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
74	2617	7/3/2025	Polito Anna	1	P66	P66.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 140 sub 2-9 altri chiede che sia ricompreso nel Sub_ATO 2-B	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
75	2618	7/3/2025	Polito Loreta	1	P67	P67.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 487 sub 1-2-3 chiede che sia ricompreso nel Sub_ATO 2-B.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
76	2619	7/3/2025	Polito Fabrizio	1	P68	P68.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, identificato al catasto al fg 5 p.la 138 sub 2-3-11 chiede che sia ricompreso nel Sub_ATO 2-B	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
77	2620	7/3/2025	Calise Vincenzo	1	P69	P69.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà sito alla via Pendio Lacco n. 44, da delocalizzare, particelle 855, 856 678, 679 e 425. Non in zona sismica né a rischio idrogeologico. Chiede che sia eliminato dal gruppo di edifici per i quali è prevista la demolizione e delocalizzazione per allargamento strada via Pendio Lacco e parcheggio. la nuova strada a farsi verrebbe realizzata in prossimità di un alveo (che raccoglie le acque della zona “Rita”), dunque appare evidente la inadeguatezza della zona ad ospitare una strada ove far defluire veicoli, soggetta a rischi di inondazione.	Casamicciola Terme	Non specificato	Non delocalizzare	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRI individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
78	2623	7/3/2025	F.lli Castagna	1	P70	P70.1	Edifici siti in Piazza Bagni n. 10 e 11 chiedono chiarimenti circa la previsione di delocalizzazione, in quanto trattasi di edifici storici.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
79	2633	7/3/2025	Castagna Raffaele	1	P71	P71.1	Immobile sito in via D'Aloisio (Fig. 10 p.lla 612 sub 7), classificato da delocalizzare ex art. 38. Carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia (motivazioni analoghe ad altre osservazioni di questo tipo, ndr). Chiede riclassificazione	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Valutazione caso per caso delle demolizioni	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
80	2662	10/3/2025	Castagna Raffaele	1	P72	P72.1	L'istante chiede la riclassificazione dell'area attualmente RPA "Località Caccaviello-Arbusto" via Circumvallazione 153 (Fig 4 p.lla 154), area RPA nell'elaborato QC-19 del PdRi	Lacco Ameno	RPA	fuori da zona RPA	NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di previsioni a tutela della pubblica e privata incolumità nelle more del PAI per i Comuni di Lacco Ameno e Forio.	NON ACCOGLIBILE
81	2814	12/3/2025	Caputo Debora	1	P73	P73.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Angelo Rizzoli n. 36 (Fig. 2 p.lla 152) insistenti in area RPA nell'elaborato QC-19 del PdRi, ne chiede la riclassificazione di rimozione del rischio.	Lacco Ameno	RPA	fuori da zona RPA	NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di previsioni a tutela della pubblica e privata incolumità nelle more del PAI per i Comuni di Lacco Ameno e Forio.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
82	2938	17/3/2025	Monti Francesca	1	P74	P74.1	Porzione dell'area pertinenziale di un edificio via Pendio Lacco n. 36, Sub_ATO 2-B , classificato "altri edifici e aggregati", inclusa nell'ambito pubblico rilevante SP_7. Si chiede lo stralcio dall'area assoggettata a esproprio	Casamicciola Terme	Art. 51 - SP_7	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
83	3417	27/3/2025	Mo.Ga. s.r.l. in liquidazione	1	P75	P75.1	Compendio immobiliare, censito al fg. 1, p.lle n. 388, sub 1-2-3-4-5, e n. 613 (lotto residuo), costituito dall’Hotel Paradise e da un corpo di fabbrica a due piani adibito ad abitazione, posto nella zona sottostante al viale d’ingresso all'albergo, sub_ATO 2_A in cui è consentita la ristrutturazione urbanistica. L'intero compendio immobiliare ricade in un'area destinata dal PdRi ad atterraggio e delocalizzazione (DO-4A). Inoltre il compendio immobiliare risulta essere incluso contesta nelle seguenti aree: - di atterraggio e rilocalizzazione; - ambito di tutela ove sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica; - ambiti pubblici rilevanti (Nta): art.51). Quindi, dovendo delocalizzare obbligatoriamente, intende proporre come immobile di atterraggio proprio il complesso che attualmente detiene in affitto.	Casamicciola Terme	Art. 15-bis, Art. 27, Art. 51	Art. 15-bis	INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda aspetti attinenti le attività della Struttura Commissariale.	INAMMISSIBILE
84	3493	28/3/2025	Monti Stanislao	1	P76	P76.1	Edificio classificato all'Art. 33 comma 1 lett. e) o g) da riclassificare come da delocalizzare art. 38 o 39, in quanto L4. Sull'immobile c'è richiesta delocalizzazione volontaria ante 31.12.2024 e inserito nel piano delle demolizioni pubbliche Ord. 24/2023) (Fg 11 p.lla 72).	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38 o Art. 39	ACCOGLIBILE nei termini dell'introduzione dell'art. 15ter in materia di delocalizzazioni volontarie.	ACCOGLIBILE
85	3499	28/3/2025	Sellini Ciro	2	P77	P77.1	1) La UMI identificata con ID 796, in sub_ATO 2-A , comprende due fondi su cui insistono due fabbricati distinti: la p.lla n. 823 del fg. 8, su cui insiste un fabbricato di due piani alla quota di via Monte della Misericordia, ex alveo oggi tombato; e la p.lla 676 sempre del fg. 8, su cui insiste un fabbricato di un unico piano, strutturalmente indipendente dall'altro, ad una quota di 8-10 mt. da via Monte della Misericordia. La n. 676 dovrebbe essere attribuita all'ID 1104, facente parte della stessa particella 676. Si chiede la ripermetrazione della UMI.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Modifica UMI e PAI	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi già consente di ripermetrare le UMI da esso definite (art. 8, comma 3, NTA del PdRi).	GIÀ RECEPITA
						P77.2	2) La proprietà ID 1104 è stata investita dal dilavamento a causa del fatto che il deflusso di acqua e fango proveniente da p.zza Bagni è stato ostaocolato dall'ostruzione di via Monte della Misericordia per la caduta di alberi dal terrazzamento soprastante la proprietà. Realizzate a proprie spese le opezaioni di pulizia dal fango e alla rifunzionalizzazione della proprietà senza riconoscimento di alcun contributo. Si chiede di rivedere il PAI "sia per quanto concerne la fascia di rischio idraulico sia per il rischio frana, almeno per questo tratto preso in esame".				INAMMISSIBILE la revisione del PAI che segue una specifica procedura definita dalle norme in materia, come condiviso con il DAM.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
86	3513	31/3/2025	Silvio Ernesto	1	P78	P78.1	Edificio zona Fango, classificato da delocalizzare ex Art. 38 in ambito pubblico rilevante SP-4.1 (Art. 51). Titolo edilizio già rilasciato (non si capisce se di ricostruzione, ndr) Chiede modifica del perimetro dello spazio pubblico rilevante SP_4.1 secondo la linea di confine di proprietà e la ricassificazione da art. 38 ad art. 36 ("Edifici e aggregati ricostruibili a parità di sedime"). In subordine, la sola riclassificazione ad art.37 ("Edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime"). (Fg 10 P.IIa 835) in quanto è possibile un arretramento.	Lacco Ameno	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime) o in subordine Art. 37 (differente sediime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
87	3566	31/3/2025	Castagna Anna Antonia Castagna Raffaele Castagna Maria	1	P79	P79.1	Piazza Bagni. 2 Osservazioni: 1) modifica della destinazione dell'agglomerato di proprietà da art. 38 ad art. 36 ("Edifici e aggregati ricostruibili a parità di sedime"), al fine di permettere la ristrutturazione del fabbricato storico ivi ubicato. (Fg 8 P.IIa 302); 2) modifica art. 38 con indicazioni dettagliate sulla copertura finanziaria e introdurre monetizzazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
88	3617	2/4/2025	Castagna Giovanbattista	1	P80	P80.1	Piazza Bagni. 2 Osservazioni: 1) modifica della destinazione dell'agglomerato di proprietà da art. 38 ad art. 36 ("Edifici e aggregati ricostruibili a parità di sedime"), al fine di permettere la ristrutturazione del fabbricato storico ivi ubicato. (Fg 8 P.IIa 302); 2) modifica art. 38 con indicazioni dettagliate sulla copertura finanziaria e introdurre monetizzazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
89	3628	2/4/2025	Castagna Piergiovanni (amm. Pigiar snc, Hotel La Pergola) Castagna Arnaldo	1	P81	P81.1	Eedificio in via Fundera n. 2. (Fg 10 p.IIa 20 sub 3), Sub_ATO 2B , con previsione di delocalizzazione per realizzazione di nuovo tracciato stradale e parcheggio su porzione di terreno di proprietà. Chiede, anche per la difficile e critica realizzazione del tracciato stradale, la riclassificazione dell'edificio e della pertinenza.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
90	3643	2/4/2025	Conte Antonio Ciro	1	P82	P82.1	Edificio in via Campomanno n. 25. (Fg 10 p.IIa 20 sub 3), sub ATO., in assenza di scheda AeDES, Scheda AeDEI n. 0190110020703023 con esito A-F legato a fattori esterni all'immobile, classificato da delocalizzare. Chiede la ricostruzione in sito.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
91	3678	3/4/2025	Iaccarino Concetta	1	P83	P83.1	Vari edifici, siti in via Casa Zavota n. 2 (Fg. 10 p.IIe 158, 739 sub 1 e 160 sub 2-5-6), sub_ATO 2-A, classificati "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f). Chiede la delocalizzazione obbligatoria ("nero") in quanto ha già avanzato domanda di delocalizzazione volontaria che allega all'osservazione (prot n. 3678 del 3.04.2025).	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
92	3697	3/4/2024	Pesce Ciro	1	P84	P84.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, siti in via Serrato n. 42 (Fg. 10 p.IIa 746 sub 1), sub_ATO 1-B, in quanto con livello operativo L0, chiede la riclassificazione da "Altri edifici e aggregati con livello operativo “L4” (art. 39 - NTA)" in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA)	Casamicciola Terme	Art. 39	Art. 33, co. 1, lett. f)	ACCOGLIBILE sul presupposto dell'introduzione del nuovo art. 5ter, salvo verifiche.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
93	3760	4/4/2025	Giova Giuseppe Di Massa, Maria Di Massa, Domenico Raco	1	P85	P85.1	Gli istanti, con riferimento ai terreni e all'edificio di loro proprietà, siti in via Monte della Misericordia (Fig. 8 p.lla 338, 426 e 1188 sub 1, 2, 3 e 4) chiedono l'esclusione di dette particelle da "Ambiti pubblici rilevanti sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio" (art. 51 - NTA)" e da loro destinazione a "parcheggi pubblici" (art. 48 - NTA)	Casamiciola Terme	Art. 51		NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 . 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine '800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
94	3768	4/4/2025	Silvio Ernesto	1	P86	P86.1	Tav. QC-19, aree a rischio di Lacco Ameno e Forio. L'istante, con riferimento agli immobili di sua proprietà siti in via Casasiano n. 19 (Fig. 7 p.lla 730 sub 2) insistenti in area RPA, ne chiede la rivalutazione. Richiama la tavola n. 14_2 allegata agli studi geologici di Ingeo sas a supporto del PdRi, settembre 2022, la quale riporta la zona in oggetto come area bianca. Nell'attuale piano stralcio per l’assetto idrogeologico – carta del rischio frana QC12, la predetta zona risulta bianca.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE in quanto, sebbene l'area non risulta perimetrata a rischio nel vigente PAI (Idraulico e frana), come condiviso con il DAM, dai dati disponibili, non vi sono ulteriori elementi tecnici tali da variare le previsioni del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
95	3771	4/4/2025	Mattera Giuseppe	1	P87	P87.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazzetta Sant'Antonio (fg. 14 p.lla 84), chiede la modifica della datazione dell'edificazione dell'immobile, rappresentato nella tavola QC 25A. Allega atti comprovanti.	Casamiciola Terme	datazione immobile 1966-1998	datazione immobile 1885-1957	ACCOGLIBILE, salvo verifiche.	ACCOGLIBILE
96	3775	4/4/2025	Fermo Egidio	1	P88	P88.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Mezzavia n. 12 (fg. 5 p.lla 625 sub 101) e ricompreso nel SUB ATO 1-F1 e 1-F2 di "Cava Petrone", chiede la variazione in SUB ATO 2-B.	Lacco Ameno	Sub_ATO F1 e F2	Sub_ATO 2-B	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
97	3806	4/4/2025	Pilato Angela	1	P89	P89.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Mezzavia n. 6 (fg. 5 p.lla 1020 sub 3) e ricompreso nella SUB ATO 1-F1 e 1-F2 di "Cava Petrone". Area a basso rischio sismico e geologico. Chiede la variazione in SUB ATO 2-B. <i>NB: Relazione con immagini poco leggibili, ma contenuti analoghi all'osservazione prog. 71 e altre in cui il proponente lamenta che la colorazione non è chiara e ciò lede il diritto di difesa del cittadino. Dalla verifica istruttoria si evidenzia che trattasi di "altri edifici e aggregati" ex art. 33, co. 1, lett. f)</i>	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
98	3807	4/4/2025	Giuseppe Castagna	1	P90	P90.1	Per conto di De Luise Ciro. Immobile di sua proprietà sito in via Spezieria n. 11, fg. 11 p.lla 108 sub 4 e 5, sub_ATO 2-A. Il Piano di demolizioni commissariale interessa entrambi i sub per intero, mentre nel PdRi parte del sub 4 (pertinenza) presenta campitura rigata). Chiede la riclassificazione in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA).	Casamiciola Terme	Edificio in costruzione (rigato in cartografia) in sub_ATO 1-A	Art. 38	ACCOGLIBILE con l'introduzione del nuovo art. 5ter.	ACCOGLIBILE
99	3838	7/4/2024	D'Abundo Pasquale	1	P91	P91.1	L'istante, con riferimento all'edificio di sua proprietà, sito in via Celario n. 15/A (Fig. 6 p.lla 935), esito Aedei A-F, chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA).	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
100	3839	7/4/2025	Patalano Giovanni (amministratore "La Beccaccia di Giovanni Patalano & C. s.a.s.)	2	P92	P92.1	L'istante, con riferimento all'edifici e terreni di proprietà della società, siti in via Borboniaca e Cava Scialicco (fabbricati individuati al Fig. 15 p.lle 10, 181 e 898; Terreni individuati al Fig. 15 p.lle 55-56-190-203-270-271-259-269-264-252-254-251-274-253-250-257-229 e Fig. 19 p.lle 53 e 55). Sono presenti: a) 2 attività ricettive, Hotel Residence e Hotel La Beccaccia in Sub_ATO 1-B Urbanizzato critico; b) terreno a monte con fabbricato rurale (sub_ATO 1_E2 Rurale terrazzato critico. Chiede: 1) introdurre nell'art. 21 la destinazione turistico-ricettiva;	Forio Lacco Ameno	Artt. 21 e 23, Art. 33, co. 1, lett. f)	Integrazioni	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi già consente la destinazione turistico ricettiva nel sub-ATO 1-B (art. 21, comma 7, NTA del PdRi).	GIÀ RECEPITA
						P92.2	2) prevedere che gli interventi di demolizione e ricostruzione possano avvenire SENZA il "rispetto assoluto dei caratteri tipo morfologici originari, ove ciò sia consentito in attuazione delle disposizioni del PAI.....”. Questa prescrizione andrebbe modificata." come previsto dall'art. 23.				ACCOGLIBILE nei limiti di quanto consentito dall'Ambito di Tutela n. 20.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
101	3844	7/4/2025	Luigi De Falco (presidente Italia Nostra Campania)	3	A8	A8.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l'ultima alinea, da "ha ai sensi dell'art.24 bis.." fino a "territori interessati".	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRi si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A8.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole "A seguito dell'approvazione del presente Piano", aggiungere "...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell'ambito territoriale identitario dell'Isola d'Ischia" ed altresì eliminare le parole da "come risultanti dal protocollo" fino a "28 giugno 2024".				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell'Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell'Isola d'Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all'Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A8.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l'alinea 3 con il sintagma seguente: "Il PdRi assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell'ambito territoriale identitario dell'Isola d'Ischia", ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell'Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell'Isola d'Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all'Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE
102	3845	7/4/2025	Mennella Domenico	1	P93	P93.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Pannella n. 3 (fg. 5 p.lla 526 sub 2, 3, 4, 5, 6, 7) e ricompreso SUB ATO 1-F2 o 1-F3 ("Cava Petrone"), infatti lamenta scarsa chiarezza della cartografia che limita il diritto di difesa del cittadino. Chiede la variazione in SUB ATO 2-B.	Lacco Ameno	Art. 33, co. 1, lett. f)	Sub_ATO 2-B.	NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione del sub-ATO 1-F2 deriva dall'identificazione delle aree a rischio idrogeologico dovute alla presenza di alvei, ottenuta applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
103	3846	7/4/2025	D'Orta Maria Antonia (Terme Piro)	1	P94	P94.1	L'istante, con riferimento agli immobili di sua proprietà siti in via Nizzola n. 12 (fg. 5 p.lla 8 e Fg. 11 P.lle 960, 695 e 892 (Terme Piro), sub_ATO 1-F2 , richiede l'inserimento in cartografia dell'immobile (attualmente non mappato) con classificazione dello stesso in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA). L'area dovrebbe essere coinvolta nella riqualificazione generale di Piazza Bagni.	Casamicciola Terme	Immobile non mappato	Art. 38	ACCOGLIBILE in quanto edificio in alveo, ferma restando la verifica dei requisiti per la concessione del contributo.	ACCOGLIBILE
104	3847	7/4/2025	Messina Jonathan	1	P95	P95.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Celario (fg. 6 p.lla 897), sub_ATO 1-F1, agibile, chiede l'inserimento in mappa con riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA)	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati "da delocalizzare" dal PdRi, ai sensi dell'art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell'area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
105	3848	7/4/2025	Di Costanzo Maria	1	P96	P96.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Celario (fg. 6 p.lla 897 sub 2), agibili, chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA).	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati "da delocalizzare" dal PdRi, ai sensi dell'art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell'area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
106	3849	7/4/2025	Conte Massimo	1	P97	P97.1	Per conto di Stanislao Senese, Immobile di proprietà sito in via Roma n. 8 (fg. 11 p.lla 349 sub 2, 3 e 4), sub_ATO 1-E2 , chiede la riclassificazione da "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA) in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA), considerato il fatto che questi ricadono in zona ad elevato rischio idraulico e di frana.	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f) in sub_ATO 1-E2	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
107	3851	7/4/2025	Di Meglio Antonio	1	P98	P98.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Serrato n. 44 (fg. 10 p.lla 376 sub 1, 2, e 3), sub_ATO 1-F2 , chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in altra che non preveda la delocalizzazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4-frana ed in area R4-R3-R2-idraulica, ed è posto a ridosso della confluenza di due corsi d'acqua (alveo strada).	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
108	3850	7/4/2025	Monti Elia	1	P99	P99.1	Piazza Maio. L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Montecito n. 2 (fg. 11 p.lla 506 sub 2), agibile e abitato (ordinanza sindacale revoca sgombero dell'11.10.2019), chiede che l'edificio sia classificato come immobile da conservare, non demolire né ricostrubile con diverso sedime.	Casamicciola Terme	Art. 38 in art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
109	3852	7/4/2025	Castagna Anna	1	P100	P100.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Corso Garibaldi n. 121 (fg. 8 p.lla 733 sub 1), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
110	3853	7/4/2025	Castagna Maria Giuseppa	1	P101	P101.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazza Bagni (fig. 8 p.lla 814 sub 3), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
111	3855	7/4/2025	Castagna Vincenza	1	P102	P102.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazza Bagni (fig. 8 p.la 814 sub 2), senza danni da simsa e con danni lievi da alluvione, chiede: 1) la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA; 2) in subordine chiede Integrazione e modifica dell'articolo con indicazioni dettagliate sulla copertura finanziaria e stabilire la possibilità di monetizzazione, al fine di garantire una gestione più efficace e sostenibile della delocalizzazione.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
112	3856	7/4/2025	Castagna Antonietta	1	P103	P103.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazza Bagni n. 9 (fg. 8 p.lla 814 sub 1), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (art. 36- NTA), nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamiciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
113	3863	7/4/2025	Schiano Pietro Paolo	1	P104	P104.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Baiola n. 337 (fg. 15 p.lla 1), sub_ATO 1-F2 , evidenzia che gran parte della sua proprietà è classificata "edifici e aggregati da delocalizzare" residuandone una porzione con altra classificazione "grigio)". Si chiede la riclassificazione da art. 38 in edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (art. 36- NTA).	Forio	Art. 38 (1-F2)	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4 idraulico del PAI vigente (AdiB Camp. Centrale), ed in area R4 - frana nelle previsioni del PdRi (elaborato QC.19), oltre a risultare in parte interessato da aree allagabili con Tr 200 anni derivanti dalle preliminari simulazioni idrauliche.	NON ACCOGLIBILE
114	3864	7/4/2025	Monti Michele	2	P105	P105.1	Edificio soggetto a delocalizzazione obbligatoria in sub_ATO 1-F1 (Celario) . Non ha subito danni dal sisma 2017. Rivalutare le previsioni del PdRi. Si tratta di 4 distinte osservazioni sintetizzabili in due richieste, motivate da illegittimità, carenza di motivazione, disparità di trattamento, comunità non ascoltata: 1) nuova classificazione del PdRi: a) bianco per gli immobili che hanno avuto esito A AEDEI e/o AEDES; b) arancione (o altro colore) per gli immobili con scheda A-F in attesa dell’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero B- F in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	classificazione caso per caso	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						P105.2	2) in alternativa alla delocalizzazione, adottare misure di allerta ed eventuale evacuazione, consentendo anche agli abitanti del Celario di riabitare le proprie case, in analogia al caso dell'ord. sindacale n. 2/2025 con la quale il Comune di CT ha previsto la modifica da Zone A1 e A2 a Zone C e A4 della mappatura di cui all'OCDE n. 4/2022 di alcune località (le vie Nozzola, Selva Pera, S. Barbara, ecc.).				INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE
115	3866	7/4/2025	Monti Maria	2	P106	P106.1	Edificio soggetto a delocalizzazione obbligatoria in sub_ATO 1-F1 (Celario) . Non ha subito danni dal sisma 2017. Rivalutare le previsioni del PdRi. Si tratta di 4 distinte osservazioni sintetizzabili in due richieste, motivate da illegittimità, carenza di motivazione, disparità di trattamento, comunità non ascoltata: 1) nuova classificazione del PdRi: a) bianco per gli immobili che hanno avuto esito A AEDEI e/o AEDES; b) arancione (o altro colore) per gli immobili con scheda A-F in attesa dell’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero B- F in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	classificazione caso per caso	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						P106.2	2) in alternativa alla delocalizzazione, adottare misure di allerta ed eventuale evacuazione, consentendo anche agli abitanti del Celario di riabitare le proprie case, in analogia al caso dell'ord. sindacale n. 2/2025 con la quale il Comune di CT ha previsto la modifica da Zone A1 e A2 a Zone C e A4 della mappatura di cui all'OCDE n. 4/2022 di alcune località (le vie Nozzola, Selva Pera, S. Barbara, ecc.).				INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
116	3867	7/4/2025	Monti Michele	2	P107	P107.1	Edificio soggetto a delocalizzazione obbligatoria in sub_ATO 1-F1 (Celario) . Non ha subito danni dal sisma 2017. Rivalutare le previsioni del PdRi. Si tratta di 4 distinte osservazioni sintetizzabili in due richieste, motivate da illegittimità, carenza di motivazione, disparità di trattamento, comunità non ascoltata: 1) <u>nuova classificazione del PdRi</u> : a) bianco per gli immobili che hanno avuto esito A AEDEI e/o AEDES; b) arancione (o altro colore) per gli immobili con scheda A-F in attesa dell’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero B- F in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali.	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	classificazione caso per caso	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell'area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						P107.2	2) in alternativa alla delocalizzazione, adottare misure di allerta ed eventuale evacuazione, consentendo anche agli abitanti del Celario di riabitare le proprie case, in analogia al caso dell'ord. sindacale n. 2/2025 con la quale il Comune di CT ha previsto la modifica da Zone A1 e A2 a Zone C e A4 della mappatura di cui all'OCDE n. 4/2022 di alcune località (le vie Nozzola, Selva Pera, S. Barbara, ecc.).				INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE
117	3868	7/4/2025	Castagna Maria Giuseppa	1	P108	P108.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazza Bagni (fig. 8 p.lla 814 sub 3), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Non specificato	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
118	3874	7/4/2025	Taliercio Maria	1	P109	P109.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in Piazza Bagni (fig. 8 p.lla 304 sub 2), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
119	3876	7/4/2025	Castagna Rosa, Castagna Giuseppina, Calmo Gessica Antonia (Ischia Mare Terme - Alberghi Castagna Silvestro e Figli snc)	1	P110	P110.1	Hotel La Selva, sito in via Oneso, fg. 8 p.Ila 92 sub 2, i proprietari richiedono che sia espunto dall'elenco degli edifici da acquisire ai fini dei piani di delocalizzazione commissariali, come invece l'Hotel La Pace (sub 1 della stessa particella)., in quanto mai proposto in risposta allla richiesta di manifestazione di interesse del Commissario Straordinario.	Lacco Ameno	Art. 15-bis, Tav. DO.4a	Non specificato	ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
120	3881	7/4/2025	Comune di Forio	16	COM2	COM2.1	Si richiede di meglio individuare gli interventi consentiti e ammissibili anche urbanisticamente in area ATO3, e coerenti con le Aree dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nella quale ricade l'edificio in esame al fine di programmare le attività proposte dall' Amministrazione.	Forio			ACCOGLIBILE, in coerenza con le finalità dell'art. 51bis e nel rispetto delle disposizioni dell'Ambito di Tutela n. 20.	ACCOGLIBILE
						COM2.2	Si chiede di modificare la destinazione dell’area di cui sopra, in quanto da elaborato del PdRi DO3 risulta essere identificata come 2-E2- Rurale terrazzato, 2-E3- Rurale costiero e di mezza costa e pertanto, così come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione all’art. 30 e 31 sono consentiti i seguenti interventi: • di ripristino funzionale delle sistemazioni tradizionali esistenti (parracine); • ripristino e adeguamento della sentieristica e della viabilità rurale e forestale esistente; • manutenzione ordinaria; • manutenzione straordinaria senza opere alle parti strutturali; • ristrutturazione edilizia;	Forio			NON ACCOGLIBILE la modifica dei sub-ATO in quanto in contrasto con l'Ambito di Tutela, ferma restando la sussistenza, per l'area oggetto di richiesta, dell'art. 50.	NON ACCOGLIBILE
						COM2.3	Si ritiene di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all’art. 40 delle NTA “Attrezzature pubbliche” ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate. Si richiede di meglio individuare gli interventi consentiti e ammissibili anche urbanisticamente in area ATO3, e coerenti con le Aree dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nella quale ricade l’edificio in esame al fine di programmare le attività proposte dall’ Amministrazione	Forio			ACCOGLIBILE, in coerenza con le finalità dell'art. 51bis e nel rispetto delle disposizioni dell'Ambito di Tutela n. 20. Le previsioni del PdRi non costituiscono titolo di legittimità degli immobili e fanno salva ogni necessaria verifica ai sensi della legislazione vigente in materia, sia ordinaria che speciale.	ACCOGLIBILE
						COM2.4	Considerato che il tratto stradale viene individuato all’interno dell’elaborato DA2c come “viabilità da adeguare”, si richiede di inserire tale area nell’ambito delle direttive dell’art 46 delle NTA.	Forio			GIÀ RECEPITA in quanto la richiesta è già prevista dal PdRi, essendo via Spinavola indicata nell'elaborato DA.2 quale "viabilità strategica ai fini dell'emergenza" da adeguare e, pertanto, assoggettata alle disposizioni dell'art. 46 delle NTA del PdRi.	GIÀ RECEPITA
						COM2.5	si richiede di inserire tali tratti stradali all’interno dell’elaborato DA2c “ categorie di intervento” e di applicare per essi quanto previsto dall’art 46 comma 1 e 5 delle NTA,	Forio			ACCOGLIBILE ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PdRi.	ACCOGLIBILE
						COM2.6	Si chiede di individuare l’immobile in esame, ai sensi dell’art.40 delle NTA, come edificio per l’istruzione e aree per attrezzature di interesse comune.	Forio			NON ACCOGLIBILE la previsione di cui all'art. 40, in quanto tale fattispecie riguarda le attrezzature pubbliche ubicate in ATO 1 e 2. Eventuali nuove opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRi, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia e con il presente Piano.	NON ACCOGLIBILE
						COM2.7	Si ritiene di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all’art. 40 delle NTA “Attrezzature pubbliche” ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate. Si richiede di meglio individuare gli interventi consentiti e ammissibili anche urbanisticamente in area ATO3, e coerenti con le Aree dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nella quale ricade l'edificio in esame al fine di programmare le attività proposte dall’ Amministrazione.	Forio			ACCOGLIBILE nei limiti di cui all'art. 40, comma 4, delle NTA del PdRi. Eventuali nuove opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRi, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia e con il presente Piano.	ACCOGLIBILE
						COM2.8	Si ritiene di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all’art. 40 delle NTA “Attrezzature pubbliche” ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate.	Forio			NON ACCOGLIBILE la previsione di cui all'art. 40, in quanto tale fattispecie riguarda le attrezzature pubbliche ubicate in ATO 1 e 2. Eventuali nuove opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRi, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia e con il presente Piano.	NON ACCOGLIBILE
						COM2.9	Si ritiene di individuare la predetta area quale ricadente nella definizione di cui all’art. 40 delle NTA “Attrezzature pubbliche” ovvero in altra destinazione compatibile con le finalità innanzi richiamate. Si richiede di meglio individuare gli interventi consentiti e ammissibili anche urbanisticamente in area ATO3, e coerenti con le Aree dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nella quale ricade l'edificio in esame al fine di programmare le attività proposte dall’ Amministrazione.	Forio			NON ACCOGLIBILE la previsione di cui all'art. 40, in quanto tale fattispecie riguarda le attrezzature pubbliche ubicate in ATO 1 e 2. Eventuali nuove opere pubbliche, anche su aree non esplicitamente individuate a tale scopo dal PdRi, potranno essere sempre realizzate sempreché non in contrasto con il PAI, le disposizioni di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia e con il presente Piano.	NON ACCOGLIBILE
						COM2.10	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.11	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.12	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.13	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.14	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.15	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE
						COM2.16	Si richiede di prevedere quanto predisposto al comma 9 dell’ Art. 35 Edifici e aggregati di valore storico-testimoniale - quartieri baraccati.	Forio			ACCOGLIBILE, disponendo l'adeguamento dell'art. 35, comma 9, fermo restando il parere favorevole del MIC.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
121	3888	7/4/2025	Emma Buondonno (Presidente Associazione Donne Architetto - Napoli)	3	A9	A9.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l’ultima alinea, da “ha ai sensi dell’art.24 bis..” fino a “territori interessati”.	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRi si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A9.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole “A seguito dell’approvazione del presente Piano”, aggiungere “...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia” ed altresì eliminare le parole da “come risultanti dal protocollo” fino a “28 giugno 2024”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A9.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l’alinea 3 con il sintagma seguente: “Il PdRi assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia”, ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE
122	3890	7/4/2025	Russo Angela	1	P111	P111.1	Edificio di proprietà sito in via Crateca n.35 (fg. 13 p.Ila 113 sub 1), sub_ATO 1-F2 . Si chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA), ancorchè la rimozione del rischio R4 del PSAI.	Lacco Ameno	Art. 38 (1-F2)	Art. 33, co. 1, lett. f), sub_ATO 2-B	NON ACCOGLIBILE in quanto, come condiviso con il DAM, l'immobile ricade in area R4-frana (crolli e colate rapide) ed in aree R4-R3-R2-idraulico, ed è posto a ridosso di un corso d'acqua. Si segnala, inoltre, la possibile interferenza con i futuri lavori per la realizzazione dell'opera di mitigazione (infrastruttura verde) prevista dal Piano Interventi DAM. NON è ACCOGLIBILE, altresì, la modifica della tavola QC.19 in quanto, come condiviso con il DAM, dai dati disponibili, non vi sono ulteriori elementi tecnici tali da variare le previsioni del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
123	3900	7/4/2025	Comune di Lacco Ameno	13	COM3	COM3.1	Si chiede la modifica relativa alla Chiesa di San Giuseppe al Fango, passando dalla classificazione “Edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (Nta: art.36)” a quella ritenuta più adatta al caso “Edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime (Nta: art.37)”.	Lacco Ameno			ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						COM3.2	Si chiede la modifica relativa alle particelle 315 e 354 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno			ACCOGLIBILE PARZIALMENTE nel senso che non è pertinente la richiesta di classificazione ai sensi dell'Art. 40 (attrezzature pubblico) in quanto riferita ad edifici esistenti, disponendo, invece, l'inclusione delle p.lle oggetto di richiesta, nell'Ambito pubblico rilevante (Art. 51) n. 09.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM3.3	Si chiede la modifica relativa alla particella 492 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno			ACCOGLIBILE, disponendo anche la classificazione dell'area di pertinenza dell'edificio quale Aree di pertinenza delle attrezzature pubbliche.	ACCOGLIBILE
						COM3.4	Si chiede la modifica relativa alle particelle 116-165 da classificare come “Attrezzature pubbliche (Nta: art.40)”.	Lacco Ameno			ACCOGLIBILE, disponendo anche la classificazione dell'area di pertinenza dell'edificio quale Aree di pertinenza delle attrezzature pubbliche.	ACCOGLIBILE
						COM3.5	Si chiede di inserire le particelle indicate nell’elaborato allegato alla presente come ulteriori aree di atterraggio negli elaborati DO.4 e DO5_A. Si chiede, inoltre, l'inserimento di un ulteriore comma all’art: 15 bis. comma 4: Le aree di atterraggio, come individuato dall’elaborato DO.4 “Aree di atterraggio” possono essere utilizzate dal Comune per la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare. Queste costruzioni avranno indici di urbanizzazione in deroga al presente PdRi.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE l'inclusione delle aree oggetto di osservazione tra le aree di atterraggio del PdRi in quanto non soddisfano i criteri di perimetrazione di queste ultime, in primis la compatibilità con l'Ambito di Tutela n. 20. Non è, altresì, accoglibile la richiesta di modifica dell'art. 15bis in quanto le aree di atterraggio sono appannaggio della Struttura Commissariale per la realizzazione dei piani di delocalizzazione, per i quali il PdRi non esclude, in ogni caso, di destinare quote di Edilizia residenziale pubblica e sociale.	NON ACCOGLIBILE
						COM3.6	Inserire all’art. 15 bis delle NTA uno specifico comma che preveda la possibilità di “subordinare” il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di cui alle tre leggi di condono, per quegli edifici ricadenti in aree a Rischio Elevato (R3) e Molto Elevato (R4) da Frana e da Rischio Idraulico del vigente PAI, alla DELOCALIZZAZIONE dei volumi e superfici in area sicura.	Lacco Ameno			INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi e relativa a un intervento normativo di natura statale.	INAMMISSIBILE
						COM3.7	Si chiede di modificare l’art.15 bis. comma 1 Lettera B) delle NTA, eliminando l’obbligo di impiegare per le nuove costruzioni di atterraggio lotti urbanisticamente e catastale di almeno 1.000 mq e sostituendo la dicitura “di proprietà del richiedente o suoi familiari entro il terzo grado di parentela o di coniugio almeno dal 18 novembre 2024” con la dicitura “di proprietà del richiedente o suoi familiari entro il terzo grado di parentela o di coniugio fino a tre anni dall’approvazione del PdRi”.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE l'eliminazione del lotto minimo, in quanto non garantirebbe un equilibrato atterraggio delle volumetrie da delocalizzare, in termini di indici e parametri urbanistici ed edilizi, dando comunque atto che è stata valutata positivamente la richiesta di riduzione del lotto minimo da 1.000 mq a 700 mq. Non è, altresì, accoglibile l'eliminazione del termine temporale riferito alla data di presa d'atto degli elaborati del PdRi, in quanto elemento temporale certo e precedente all'approvazione del PdRi, ai fini della determinazione della precedente titolarità dei suoli oggetto di atterraggio.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
123	3900	7/4/2025	Comune di Lacco Ameno	13	COM3	COM3.8	Si chiede di inserire le particelle indicate nell'elaborato allegato alla presente come ulteriori aree di atterraggio per fabbricati ricadenti in aree a rischio idrologico elevato (R4), non interessati dal sisma del 2017 e dall'alluvione 2022, negli elaborati DO.4 e DOS_A. Si chiede, altresì, di emendare le NTA con l'inserimento di un ART.38 BIS. Edifici ed aggregati da delocalizzare che ricadono in aree a rischio idrologico elevato (R4), non interessati dal sisma del 2017 e dall'alluvione 2022.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE l'inclusione delle aree oggetto di osservazione tra le aree di atterraggio del PdRi in quanto non soddisfano i criteri di perimetrazione di queste ultime, in primis la compatibilità con l'Ambito di Tutela n. 20 e con il PAI. Inoltre, la richiesta di inserimento dell'art. 38bis risulta generica in quanto le previsioni di delocalizzazione obbligatoria del PdRi derivano da una valutazione puntuale delle caratteristiche degli edifici e del contesto di rischio in cui essi ricadono.	NON ACCOGLIBILE
						COM3.9	Modifica dell'art.20 e altri cassando la seguente parte: "la realizzazione dell'intervento è condizionata all'estensione omogenea delle opere strutturali all'intera unità strutturale autonoma cui appartiene l'unità immobiliare oggetto delle opere"	Lacco Ameno			ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						COM3.10	Modifica del comma 9 cassando la parte seguente: "per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del PdRi,"	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE in quanto l'inserimento del termine temporale, concordato con il MIC in sede di conferenza di pianificazione precedente all'adozione del PdRi, è funzionale al completamento dei procedimenti amministrativi in atto, decorso il quale va applicato il regime ordinario previsto dal PdRi per la categoria di intervento dell'Art. 35 delle NTA.	NON ACCOGLIBILE
						COM3.11	Modifica dell'art.39 inserendo anche il livello operativi L3	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE in quanto per gli edifici con livello operativo L3 non è previsto l'obbligo di adeguamento sismico come da Ordinanza Commissariale n. 7/2019.	NON ACCOGLIBILE
						COM3.12	Eliminare da RPA le zone indicate nella tavola allegata alla presente, dalla tavola QC19. Riduzione del rischio idraulico e da frana da via Pannella a via C.Colombo. Alternativamente ricondurre tale rischio elevato alla sola area stradale.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE in quanto la perimetrazione delle aree di cui alla tavola QC.19 è stata effettuata applicando analogo criterio metodologico utilizzato dal DAM per la perimetrazione delle aree a rischio frana elevato, molto elevato e potenzialmente elevato e a rischio idraulico molto elevato.	NON ACCOGLIBILE
						COM3.13	Revisione e modifica dell'intervento di delocalizzazione previsto dal Piano su un fabbricato ad uso commerciale sito in Via Borbonica n. 3 censito all'N.C.E.U. al foglio 11, p.lla 527 sub. 1,2,3,4 e 5. Il fabbricato identificato come "EDIFICI E AGGREGATI DA DELOCALIZZARE NTA ART. 38 "va trasformato in componente edificata da NON DELOCALIZZARE.	Lacco Ameno			NON ACCOGLIBILE in quanto, sebbene l'area non risulti perimetrata a rischio nel vigente PAI (Idraulico e frana), come condiviso con il DAM, dai dati disponibili, non vi sono ulteriori elementi tecnici tali da variare le previsioni del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
124	3907	7/4/2025	Francesco Escalona (presidente Nuove Rigenerazioni Campania)	3	A10	A10.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l'ultima alinea, da "ha ai sensi dell'art.24 bis.." fino a "territori interessati".	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRi si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A10.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole "A seguito dell'approvazione del presente Piano", aggiungere "...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell'ambito territoriale identitario dell'Isola d'Ischia" ed altresì eliminare le parole da "come risultanti dal protocollo" fino a "28 giugno 2024".				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell'Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell'Isola d'Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all'Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A10.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l'alinea 3 con il sintagma seguente: "Il PdRI assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell'ambito territoriale identitario dell'Isola d'Ischia", ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell'Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell'Isola d'Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all'Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE
125	3914	7/4/2025	Mandi Cristiana (rappresentante consorzio San Giuseppe)	1	P112	P112.1	Tre unità immobiliari site in via Borbonica n.48 (fg. 10 p.lla 106 sub 1, 2 e 3 e Fg. 11 p.lla 236), sub_ATO 1-A , per cui è già stato costituito il Consorzio "San Giuseppe" in quanto strutturalmente indipendenti. Nel PdRi sono invece riunite nell'aggregato 491 (elaborato A02C_UMI, pag. 6) che comprende anche due unità immobiliari poste alle due estremità che presentano un comportamento indipendente (vedi richiesta di contributo datata 22.07.2022, allegata all'osservazione). Chiede: a) la ripermetrazione dell'UMI alle sole tre unità immobiliari già riunite nel Consorzio "San Giuseppe" con esclusione delle restanti porzioni; b) la riclassificazione della porzione di immobile indicato nel PdRi da delocalizzare (art. 38 - NTA), in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA), in quanto la copertura di tale immobile garantisce accesso al piano primo.	Lacco Ameno	Porzione Art. 38	Estensione Art. 33, co. 1, lett. f) a tutto l'aggregato	ACCOGLIBILE nei limiti della procedura di ripermetrazione delle UMI di cui all'art.8 comma 3 delle NTA.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
126	3915	7/4/2025	Castagna Anna Antonietta	1	P113	P113.1	Immobile di proprietà sito in Piazza Bagni (fg. 8 p.lla 304 sub 13), chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" nonchè l'esclusione dello stesso dagli ambiti pubblici rilevanti di cui all'art. 51 delle NTA.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
127	3916	7/4/2025	Dandolo M. Teresa (coordinatrice FIAB Campania Calabria)	3	A11	A11.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l’ultima alinea, da “ha ai sensi dell’art.24 bis..” fino a “territori interessati”.	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRi si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A11.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole “A seguito dell’approvazione del presente Piano”, aggiungere “...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia” ed altresì eliminare le parole da “come risultanti dal protocollo” fino a “28 giugno 2024”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A11.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l’alinea 3 con il sintagma seguente: “Il PdRi assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia”, ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE
128	3917	7/4/2025	Senese Laura Giuseppina Senese Valeria Martine	2	P114	P114.1	Numero Osservazioni ai Pdri, analoghe a quelle presentate da Montivincere (n. prog. 114). Motivazioni analoghe: illegittimità, carenza di motivazione, disparità di trattamento, comunità non ascoltata. Richieste analoghe, sintetizzabili in: 1) <u>nuova classificazione nel PdRi</u> : a) bianco per gli immobili che hanno avuto esito A AEDEI e/o AEDES; b) arancione (o altro colore) per gli immobili con scheda A-F in attesa dell’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F; c) colore di arancione (o di altro colore diverso dal nero) gli immobili con esito B ovvero B- F in attesa di verificare e/o valutare il danno ricevuto (per la lettera B) e l’eliminazione del rischio esterno derivante dalla lettera F dopo la pianificazione e progettazione definitiva di interventi strutturali;	Casamicciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
						P114.2	2) in alternativa alla delocalizzazione, adottare misure di allerta ed eventuale evacuazione, consentendo anche agli abitanti del Celario di riabitare le proprie case, in analogia al caso dell'ord. sindacale n. 2/2025 con la quale il Comune di CT ha previsto la modifica da Zone A1 e A2 a Zone C e A4 della mappatura di cui all'OCDE n. 4/2022 di alcune località (le vie Nozzola, Selva Pera, S. Barbara, ecc.).				INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le ordinarie misure di protezione civile.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
129	3918	7/4/2025	Mattera Aniello	1	P115	P115.1	Edificio di proprietà sito in via Oneso n.47 (fg. 11 p.lla 461 sub 3), risalente a più di 60 anni fa con impianto antecedente al terremoto 1883 presente sulle mappe catastali di fine '800. Chiede la riclassificazione da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA) in "Altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA). La delocalizzazione non riguarda motivi di sicurezza e l'oprea pubblica prevista può essere realizzata anche senza delocalizzazione, al fine di consentire la permanenza degli abitati nei siti storici che costituisce uno dei principi del PdRI.	Lacco Ameno	Art. 38	Art. 36	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRI individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine '800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
130	3919	7/4/2025	Totaro Ciro (presidente Architetti in Rete)	3	A12	A12.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l’ultima alinea, da “ha ai sensi dell’art.24 bis..” fino a “territori interessati”.	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRI si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A12.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole “A seguito dell’approvazione del presente Piano”, aggiungere “...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia” ed altresì eliminare le parole da “come risultanti dal protocollo” fino a “28 giugno 2024”.				ACCOGLIBILE PARzialmente con l'introduzione del seguente comma 4bis dell’art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARzialmente
						A12.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l’alinea 3 con il sintagma seguente: “Il PdRI assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia”, ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE
131	3926	8/4/2025	Taliercio Salvatore	1	P116	P116.1	Immobile di proprietà sito in via Pendio Lacco n.35 (fg. 10 p.lla 6), sub_ATO 2-B , inserito in Ambito pubblico rilevante n. 7-La Rita per la realizzazione di parchi pubblici attrezzati. L'immobile è parte di una più vasta proprietà che comprende anche le partt. 4-424-778, tutte facenti parte dell'azienda agricola "Taliercio Salvatore", di cui l'immobile in questione è strumentale. Chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (art. 36- NTA). L'immobile è posto a quota inferiore e a distanza dall'istituto scolastico comunale e inoltre l'area tracciata per la realizzazione della strada di nuovo impianto non ricade all'interno della proprietà Taliercio, ma passa in corrispondenza della balza posta a quota superiore.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 33, co. 1, lett. f)	ACCOGLIBILE con riferimento all'accoglimento dell'osservazione COM6.14.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
132	3927	8/4/2025	Mazza Rosa Maria, Fortunato Migliaccio Fiola Maniera FrancescoFortunato Migliaccio Fiola Angelica	1	P117	P117.1	Gli istanti, con riferimento agli immobili di loro proprietà siti in via Ombrasco n. 19 (fg. 5 p.la 10 e 1058), sub_ATO 1-F3 , chiedono la riclassificazione da "altri edifici e aggregati" (art. 33, co. 1, lett. f - NTA)" in edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)".	Casamicciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
133	3930	8/4/2025	De Crescenzo Silvana	1	P118	P118.1	Immobile sito in via Borbonica n. 106 (fg. 10 p.la 702), Piazza Fango , parzialmente classificato in "edifici e aggregati da delocalizzare" (Art. 38). Tale porzione da delocalizzare fa parte di un locale commerciale fondamentale per il riavvio dell'attività. Si chiede la riclassificazione in "edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime" (art. 37).	Lacco Ameno	Art. 38 in Art. 51	Art. 37	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
134	3933	8/4/2025	Marino Francesco (presidente WWF Napoli)	3	A13	A13.1	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 1, comma 3, come di seguito: eliminare l’ultima alinea, da “ha ai sensi dell’art.24 bis..” fino a “territori interessati”.	Generale			NON ACCOGLIBILE in quanto trattasi di norma primaria, a cui il PdRi si riferisce.	NON ACCOGLIBILE
						A13.2	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 3, comma 4, come di seguito: dopo le parole “A seguito dell’approvazione del presente Piano”, aggiungere “...e della Sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia” ed altresì eliminare le parole da “come risultanti dal protocollo” fino a “28 giugno 2024”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						A13.3	Richiesta di modifica del Titolo 1, Articolo 5, come di seguito: sostituire l’alinea 3 con il sintagma seguente: “Il PdRi assume valore di Piano Paesaggistico per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio per quanto riconosciuto conforme e richiamato in sede di approvazione della sezione funzionale del Piano Paesaggistico dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia”, ferme restando, nelle more, le misure di salvaguardia rispetto al Piano Paesaggistico adotato e al vigente Piano Territoriale Paesistico.				NON ACCOGLIBILE in virtù dell'introduzione del seguente comma 4bis dell'art. 3 delle NTA: "4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024."	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
135	3938	8/4/2025	Mennella Maria Antonietta e Pietro	1	P119	P119.1	Gli istanti, con riferimento agli immobili di loro proprietà siti in via lasolino, chiedono la rivisitazione delle previsioni del PdRi sulla "Via dell'Acqua", SP-1, senza la necessità di esproprio degli edifici.	Casamicciola Terme			NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
136	4455	24/4/2025	Casciello Rosario Senese Adriana	1	P120	P120.1	Adiacenze piazza Fango. Gli istanti, con riferimento agli immobili di loro proprietà siti in via Borbonica n. 40 (Fg. 11 p.lla 360 sub 1 e 2), di cui è classificata da delocalizzare (art. 38 NTA) solo una porzione di proprietà (adibita ad attività commerciale dal 1975, bar "Nautilus"), chiedono di riclassificare tutta la proprietà in Art. 37 NTA).	Lacco Ameno	parte in Art. 38 (pro.civ, riq)	Art. 37	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
137	4649	30/4/2025	Comune di Lacco Ameno	1	COM4	COM4.1	Si chiede di prevedere per l’edificio scolastico di cui trattasi la possibilità di demolizione e ricostruzione anche con diverso sedime e con incrementi volumetrici al fine di rispettare le prescrizioni del DM 18 dicembre 1975.	Lacco Ameno			GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi non pone particolari limitazioni alla realizzazione delle opere pubbliche all'interno degli ambiti pubblici rilevanti, nel rispetto della normativa vigente.	GIÀ RECEPITA
138	4652	30/4/2025	Vincenzo Salvato	1	P121	P121.1	Il geom. Salvato, per conto del sig. Verde Antonio, chede che l'edificio sito in via D'Aloisio n. 7 (Fg. 10 p.lla 194 sub 3) classificato come "altri edifici con livello operativo L4" (art. 39 - NTA) sia riclassificato in "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38-NTA)	Casamicciola Terme	Art. 39	Art. 38	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi già consente di procedere alla riclassificazione delle componenti edificate ai sensi dell'art. 33, comma 5, delle Nta del PdRi.	GIÀ RECEPITA
139	4703	2/5/2025	Avv. Iacono Agostino Ing. Pitone Vitale	5	A14	A14.1	1) Adozione no-tax area – zona franca urbana per l’interno territorio di Casamicciola Terme. Si chiede specifica delimitazione nel PdRi.	Casamicciola Terme			INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di competenza del Piano di Ricostruzione.	INAMMISSIBILE
						A14.2	2) Non ridestinare il complesso del Pio Monte della Misericordia a polo scolastico, ma come residenza per le delocalizzazioni e con funzioni turistico – produttivo – economiche e parcheggio. Per l’immobile Ibsen, si chiede di conservare la sua destinazione storica a scuola.				NON ACCOGLIBILE in quanto tali destinazioni d'uso sono state definite nel progetto di riqualificazione del Pio Monte della Misericordia adottato con ordinanza commissariale.	NON ACCOGLIBILE
						A14.3	3) Destinare la scuola del Lembo ad una struttura di tipo storica – culturale al fine di incentivare il turismo culturale.				INAMMISSIBILE perché esula dalla competenza del Piano di Ricostruzione.	INAMMISSIBILE
						A14.4	4) Destinare l’Hotel La Pace, a seguito del recupero del complesso, con sua rifunzionalizzazione per attrezzatura pubblica, preferibilmente destinata all’istruzione ed in particolare di tipo universitario ovvero un Centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo nelle Scienze del mare, delle acque della Cura Termale e del Benessere, al fine di rendere visibile anche le zone alte di Casamicciola Terme.				NON ACCOGLIBILE in quanto tali destinazioni d'uso sono state definite nel progetto di riqualificazione del Pio Monte della Misericordia adottato con ordinanza commissariale.	NON ACCOGLIBILE
						A14.5	5) valorizzare il Bosco della Maddalena.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalle competenze del Piano di Ricostruzione, si rimanda alla legislazione del regolamento Regionale n. 3 del 28 settembre 2017 in materia forestale, che attua il testo unico in materia di foreste e filiere forestali D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
140	4705	2/5/2025	Comune di Forio	54	COM5	da COM5.1 a COM5.54	Si richiede di meglio individuare gli interventi ammissibili anche urbanisticamente nelle componenti paesaggistica dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nelle quali ricadono le aree e gli edifici di cui alle 54 osservazioni al fine di programmare le attività proposte dall'Amministrazione.	Forio			INAMMISSIBILE in quanto relativa alla disciplina dell'Ambito di Tutela n. 20 del PPR e non a quella del PdRi.	INAMMISSIBILE
141	4691	2/5/2025	Struttura Commissariale	16	SC1	SC1.1	Parte 1: Titolo 1. Disposizioni generali Dopo l'Art. 5, inserire i seguenti articoli: Art. 6 Regime delle domande già presentate 1. Alle domande già presentate anteriormente alla data di pubblicazione della DGRC n. 752 del 21.12.2024 di adozione del PdRi si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della presentazione e in ogni caso quelle previste dall'Ordinanza commissariale n. 17 del 31.05.2022, fatti salvi gli edifici soggetti a delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 38 delle presenti NTA. Art. 7. Rettifiche dei requisiti dell'intervento 1. In sede di richiesta di concessione di contributo il professionista incaricato dell'intervento di riparazione o ricostruzione, oltre a quanto già previsto al quinto comma dell'art. 33, può motivatamente attestare, sulla base di adeguata documentazione: - uno stato di agibilità diverso da quello rilevato nelle schede AEDES e/o AEDEI come riportato nelle tavv. QC-06 e QC-11 del PdRi; - un livello operativo diverso da quello derivante dalla classificazione predefinita dei livelli operativi o da quello rilevato dal PdRi; - errata geolocalizzazione nella cartografia del PdRi di edifici esistenti legittimi o legittimati al 21 agosto 2017. 2. L'intervento segue il regime previsto dal PdRi in base ai requisiti rideterminati.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'inserimento dell'Art. 5bis così formulato: Art. 5bis. Regime delle domande di contributo già presentate 1. Alle domande di contributo già presentate anteriormente alla data di pubblicazione della DGRC n. 752 del 21.12.2024 di adozione del PdRi si applicano le disposizioni vigenti all'epoca della presentazione, verificata la compatibilità con il PdRi , con esclusione degli edifici soggetti a delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 38 delle presenti NTA. Si accoglie parzialmente, altresì, con l'inserimento dell'Art. 5ter così formulato: Art. 5ter. Eventuali rettifiche dei requisiti dell'intervento 1. Per i soli interventi di ricostruzione post-sisma 2017 e/o frana 2022, l'istante, sulla base di motivata attestazione del professionista incaricato dell'intervento di riparazione o ricostruzione, può richiedere, oltre a quanto già previsto al quinto comma dell'art. 33: - uno stato di agibilità diverso da quello rilevato nelle schede AEDES e/o AEDEI come riportato nelle tavv. QC-06 e QC-11 del PdRi; - un livello operativo diverso da quello derivante dalla classificazione predefinita dei livelli operativi o da quello rilevato dal PdRi; - errata o mancata geolocalizzazione nella cartografia del PdRi di edifici esistenti. 2. Laddove, in caso di accertato errore, la richiesta sia accolta dalla Struttura Commissariale, l'intervento segue il regime previsto dal PdRi in base ai requisiti rideterminati.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.2	1) Art. 16 Destinazioni d'uso Aggiungere il seguente comma 3: 3. Il contributo commissariale è rilasciato sulla base del danno all'edificio, a destinazione abitativa o produttiva, cagionato al momento dell'evento calamitoso, sulla base della destinazione d'uso all'epoca esistente (v. artt. 20, comma 2 e 24, comma 1, del decreto-legge 109/2018). Resta fermo che il titolare dell'intervento di ricostruzione potrà richiedere al Comune competente il mutamento di destinazione d'uso prevista dal PdRi con accollo a proprio carico delle eventuali spese aggiuntive rispetto ai limiti del contributo concedibile per la ricostruzione. 2) Art. 17 Distanze dalle strade, dai fabbricati e dai confini Aggiungere il seguente comma 3: 3. Le prescrizioni relative alle distanze di cui al presente articolo e all'art. 41 non si applicano agli interventi di mera riparazione/ristrutturazione che non comportano la previa totale demolizione. Artt. 41, 42 e 43 Precisazioni (varie) Verificare l'applicabilità delle prescrizioni contenute negli artt. 41, 42 e 43 nei casi di ricostruzione "conforme" ai sensi dell'art. 12, co. 2, Dlgs 189/2016.				1) INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le competenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione. 2) ACCOGLIBILE. 3) GIÀ RECEPITA in quanto trattasi di prescrizioni volte a un migliore inserimento paesaggistico degli edifici con effetti sostanzialmente riconducibili alle limitate variazioni consentite dalla ricostruzione conforme.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.3	Si propone di: 1) all'Art. 8, comma 1, dopo le parole "di cui al successivo articolo", sostituire il numero "10" con il numero "9"; 2) all'Art. 12, inserire i seguenti commi 6 e 7, recanti le definizioni di "edificio" e "aggregato edilizio" riportate nell'ordinanza commissariale n. 7/2019, e il comma 8, ai fini dell'univoca interpretazione delle tipologie edilizie. 6. Per "edificio" (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte. 7. Per "aggregato edilizio" si intende un insieme di edifici (unità strutturali) non omogenei, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere. 8. Per le definizioni degli interventi edilizi si fa riferimento all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3) negli elaborati A0.1 e A0.3 sostituire i termini "aggregato semplice" e "aggregato complesso" in coerenza con le definizioni fornite all'art. 12.				1) ACCOGLIBILE; 2) ACCOGLIBILE, disponendo anche la modifica dell'art. 8, comma 1, con la sostituzione delle parole "l'edificio o l'aggregato edilizio" con le parole "uno o più edifici e/o aggregati edilizi". 3) NON ACCOGLIBILE, in quanto la classificazione tra aggregato semplice e aggregato complesso non è rilevante ai fini della ricostruzione.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
141	4691	2/5/2025	Struttura Commissariale	16	SC1	SC1.4	Art. 9 Progetto di Riqualficazione Architettonica (PRIA) Aggiungere i seguenti commi: 4. La progettazione unitaria del PRIA rende necessaria la costituzione e gestione del consorzio tra proprietari secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza commissariale speciale n. 8/2024, come aggiornata dall’ordinanza commissariale speciale n. 10/2024. 5. Il PRIA esteso alla UMI ha natura facoltativa nel caso di constatata e oggettiva assenza della volontà dei titolari di presentare, entro il termine stabilito con ordinanza commissariale, il Progetto di Riqualficazione. Il Commissario Straordinario può disporre incentivi alla redazione del PRIA in termini di incremento del contributo di ricostruzione degli edifici ricadenti nella UMI. 6. Le finalità di riqualficazione architettonica del PRIA attraverso aumenti volumetrici o di superfici, oltre che modifiche di sagoma, che esorbitano dalla contabilità speciale commissariale, sono realizzati con accollo a carico dei proponenti del PRIA delle eventuali spese aggiuntive rispetto ai limiti del contributo concedibile per la ricostruzione. 7. Anche in assenza del PRIA, le finalità di riqualficazione architettonica attese nella UMI dall’art. 9 sono conseguibili attraverso il rispetto delle prescrizioni tipologiche, morfologiche, di materiali e finiture contenute nella disciplina del sub-ATO di appartenenza, attraverso le quali il PdRi - che integra la disciplina paesaggistica - cura il corretto inserimento di tutti gli interventi nell’Ambito di Tutela n. 20. All’atto della ripermetrazione il Comune può fornire indicazioni per favorire lavorazioni omogenee e/o coordinate tra i singoli interventi di ricostruzione ricadenti nella UMI, anche se realizzati ciascuno in via diretta.				ACCOGLIBILE con riformulazione dell'art. 9 delle Nta del PdRi, come di seguito: Articolo 9. Progetto di Riqualficazione Architettonica (PRIA) 1. Negli abitati storici il Piano di ricostruzione individua le Unità minime di intervento (UMI). Nei casi specificamente previsti dalle presenti norme la realizzazione di alcuni interventi sugli immobili privati compresi in una UMI deve essere preceduta dall’approvazione di un Progetto di Riqualficazione Architettonica (PRIA), esteso all’intera UMI. 2. Il Progetto di Riqualficazione Architettonica (PRIA) è un progetto di recupero e riqualficazione esteso all’intera Unità Minima di Intervento (UMI) originaria o come risultante a seguito della ripermetrazione di cui all’art. 8, comma 4 e ad una sua parte, che possa determinare o consolidare qualità architettonica e urbana al patrimonio edilizio esistente, secondo i seguenti criteri: • conservare e valorizzare i luoghi della memoria collettiva; • individuare, tutelare e valorizzare il carattere identitario degli edifici nella trama urbanistica, nei caratteri tipo-morfologici ricorrenti incluse le relative relazioni contestuali; • rispettare il sedime, il valore d’impianto e l’allineamento originario degli edifici storici (ante 1945); • ricomporre la morfologia degli edifici di recente formazione per meglio inserirli nel contesto ambientale e paesaggistico storico, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio contemporaneo; • incentivare il recupero degli immobili esistenti anche mediante il cambio di destinazione in favore di usi più idonei alle esigenze moderne nel rispetto dei divieti imposti dalle presenti norme e dalle disposizioni del PAI. 3. I PRIA sono presentati, nei casi previsti dalle presenti norme, dai proprietari interessati alla realizzazione dell’intervento e approvati dal Comune-responsabile del SUE, previo parere degli Enti preposti. 4. Per gli interventi di ricostruzione post sisma e frana, la progettazione unitaria del PRIA si attua con la costituzione e gestione del consorzio tra proprietari secondo i criteri stabiliti dall’ordinanza commissariale speciale n. 8/2024, come aggiornata dall’ordinanza commissariale speciale n. 10/2024. 5. Il Commissario Straordinario può disporre incentivi alla redazione del PRIA, se esteso all’intera UMI, in termini di incremento del contributo di ricostruzione degli edifici ricadenti nella stessa UMI. 6. La ripermetrazione della UMI deve perseguire le finalità di riqualficazione architettonica stabilite dall’art. 9, attraverso il rispetto delle prescrizioni tipologiche, morfologiche, di materiali e finiture contenute nella disciplina del sub-ATO di appartenenza, attraverso le quali il PdRi - che integra la disciplina paesaggistica - cura il corretto inserimento di tutti gli interventi nell’Ambito di Tutela n. 20. e del comma 4 dell’art. 8 come di seguito: 4. L’approvazione della ripermetrazione di cui al precedente comma, da basare su approfondimenti conoscitivi documentati in una specifica relazione tecnica, è demandata al responsabile del SUE alla Giunta Comunale, la quale si esprime preventivamente al rilascio del titolo abilitativo, se di natura provvedimentale, ovvero sulla presentazione della SCIA, se il titolo è di natura procedimentale. L’istanza di ripermetrazione può essere presentata anche contestualmente al Progetto di Riqualficazione Architettonica esteso alla parte della UMI di cui si chiede la ripermetrazione .	ACCOGLIBILE
						SC1.5	Art. 15-bis Decompressione insediativa delle aree dell’ATO 1 Nel titolo aggiungere, dopo le parole “Decompressione insediativa delle aree dell’ATO 1” le seguenti parole: “e delocalizzazioni volontarie”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione dell'art. 15ter delle Nta del PdRi.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.6	Art. 15-bis Decompressione insediativa delle aree dell’ATO 1 1) Rendere coerenti le fattispecie elencate al comma 1 con quelle analoghe elencate al primo comma dell’art. 38. 2) In tema di delocalizzazioni volontarie, aggiungere il seguente comma 4: 4. Il Piano individua puntualmente le delocalizzazioni volontarie presentate ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 24/2023, per le quali è stata confermata, entro il 31/12/2024, la volontà a delocalizzare, alle quali si applica la disciplina di cui al precedente comma 1, con esclusione degli edifici o unità immobiliari classificati di interesse culturale (Art. 34) o di valore storico-testimoniale (Art. 35) o di riparabili/ricostruibili a parità di sedime (Art. 36). Con provvedimento commissariale l’elenco delle delocalizzazioni volontarie può essere aggiornato previa acquisizione dei pareri del Comune, della Regione e della competente Soprintendenza.				1) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con riformulazione dell'art. 38 delle Nta del PdRi, come di seguito: Articolo 38. Edifici e aggregati da delocalizzare 1. Si tratta degli edifici, non ricompresi nelle categorie precedenti, di cui il PdRi prevede la delocalizzazione obbligatoria per una o più delle seguenti ragioni: a) interessati da rischio idrogeologico elevato o molto elevato, nello specifico: a1) ricadenti in sub-ATO 1.F-1; a2) ricadenti in sub-ATO 1.F-2 ubicati in alveo o in aree che ostacolano il naturale deflusso delle piene ordinarie ancorché non continuative e e comunque con livello operativo “L4”. o e b) interferenti, sulla base delle previsioni del presente PdRi o dei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, con l’esecuzione di opere pubbliche atte alla messa in sicurezza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, anche con finalità di Protezione civile, e alla riqualficazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, anche ricompresi nei piani di demolizione pubblica del Commissario Straordinario, ricadenti negli Ambiti pubblici rilevanti di cui all’art. 51 delle presenti Norme . 2. Le domande preliminari di delocalizzazione volontaria presentate entro il 31/12/2024, ove non revocate, saranno oggetto di puntuale individuazione in fase di osservazione al Piano. 2) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con l'introduzione dell'art. 15ter delle Nta del PdRi, come di seguito formulato: Articolo 15-ter. Delocalizzazioni volontarie di edifici danneggiati dal sisma del 2017 e/o dalla frana del 2022 1. Il PdRi individua all’Allegato A.04 le delocalizzazioni volontarie presentate ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 24/2023, per le quali è stata confermata, entro il 31/12/2024, la volontà a delocalizzare, da attuarsi con il parere favorevole della Soprintendenza. In caso di ricostruzione nelle aree di atterraggio, l’intervento si attua con le modalità del precedente art. 15bis. Sono esclusi gli edifici o unità immobiliari classificati di interesse culturale (Art. 34) o di valore storico-testimoniale (Art. 35) o riparabili/ricostruibili a parità di sedime (Art. 36).	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.7	Art. 15-bis Decompressione insediativa delle aree dell’ATO 1 Al primo comma, lett. B: - sostituire “rinaturalizzato” con “desigillato”.				NON ACCOGLIBILE in quanto la rinaturalizzazione del suolo, oltre a già comprendere la sua desigillatura, costituisce prestazione ecosistemica prevista dal PdRi.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
141	4691	2/5/2025	Struttura Commissariale	16	SC1	SC1.8	Art. 33, co. 1, lett. f) "altri edifici e aggregati" Per ragioni di chiarezza, eliminare il comma 3 (che costituisce un refuso), rinumerare i commi 4 e 5, aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, con rinumerazione dell'attuale comma 6, come di seguito: 3. La classificazione di cui al punto f), riguarda gli edifici non danneggiati o con livello operativo "L1", "L2", "L3", per i quali il Piano prevede che, in occasione dell'esecuzione di opere, i Comuni provvedano, nei modi di cui al successivo comma 5, all'attribuzione ad uno dei tipi di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1. 4 3. Gli "altri edifici e aggregati" classificati al punto f), ove danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e 2022, sono ricostruiti nel rispetto dei principi della ricostruzione "conforme", sulla base delle disposizioni di legge e commissariali vigenti, al PdRi e all'Ambito di Tutela n. 20 Isola d'Ischia del Piano Paesaggistico Regionale. 5 4. Ad esclusione degli edifici e degli aggregati di cui al punto e), è facoltà dei Comuni, sulla base di una più dettagliata conoscenza dello stato dei luoghi e della loro evoluzione storica, accertare una differente tipizzazione dell'immobile rispetto alle classificazioni previste dal piano, nel rispetto comunque delle norme generali della Parte 2. Il provvedimento di "nuova classificazione" corredato da un'adeguata relazione tecnica e storica, firmata da professionista abilitato - viene approvato dalla competente Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere della Soprintendenza. 5. Gli interventi sugli "altri edifici e aggregati" di cui alla lett. f) seguono le disposizioni dei sub-ATO di appartenenza e sono soggetti al regime giuridico proprio, ossia: per gli interventi definibili "conformi", con s.c.i.a. edilizia, di cui l'art. 22, DPR 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 17/2022; ovvero con permesso edilizio, ai sensi dell'art. 10 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e della citata ordinanza commissariale n. 17/2022, per tutti gli interventi di nuova costruzione o realizzati tramite				ACCOGLIBILE con riformulazione dell'art. 33 delle Nta del PdRi, come richiesto nell'osservazione, al netto della rinumerazione dei commi.	ACCOGLIBILE
						SC1.9	Articolo 37. Edifici e aggregati ricostruibili con differente sedime Allineare la norma al comma 2, in cui si parla di "diversa sagoma", con la legenda delle Tavv. Categorie di intervento che riportano la dicitura "differente sedime".				ACCOGLIBILE	ACCOGLIBILE
						SC1.10	Art. 38 Edifici e aggregati da delocalizzare Art. 25 Infrastruttura verde in aree prossime o coincidenti con gli alvei Il comma 2 dell'art. 25 (Sub-ATO 1-F2) attualmente ammette solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione senza ricostruzione, mentre l'art. 38, al secondo punto, differenzia le condizioni della delocalizzazione obbligatoria a seconda che avvenga dalle aree coincidenti con alvei (tutti gli edifici) o dalle aree prossime agli alvei (i soli edifici con livello operativo L4). Ai fini della coerenza tra i due articoli, l'art. 25 dovrebbe ammettere, per gli edifici ubicati in alveo, la sola demolizione senza ricostruzione, mentre, per gli edifici ubicati in prossimità dell'alveo, tutte le tipologie di intervento edilizio ad esclusione di quelle previste in caso di livello operativo L4, cioè la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o l'adeguamento sismico.				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, con la riformulazione dell'art. 38, così come da risposta all'osservazione SC1.6, e con la modifica all'art. 25 mediante l'aggiunta del seguente comma 1bis: 1-bis. Agli edifici per i quali il presente PdRi ha previsto la delocalizzazione obbligatoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3bis, del DL 208/2024. Ove le opere di cui al precedente comma 1 interessino le aree in cui tali edifici sono ubicati, gli stessi possono essere acquisiti anche mediante procedura espropriativa per essere destinati alla demolizione.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.11	Art. 38 Edifici e aggregati da delocalizzare Eliminare il comma 2.				ACCOGLIBILE, con la riformulazione dell'art. 38, così come da risposta all'osservazione SC1.6.	ACCOGLIBILE
						SC1.12	Artt. 22, 24, 26, 28, 29, 31 Si ritiene opportuna una generale verifica delle disposizioni relative agli interventi non ammessi, e segnatamente nei sub_ATO sottoindicati, con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia, soprattutto se ciò implichi di fatto un obbligo di delocalizzazione, e dunque la necessità di aggiornare gli artt. 15-bis e 38: - all'art. 22 la ristrutturazione edilizia non è presente né tra gli interventi ammessi (co. 2) né tra gli interventi vietati (co. 3); - all'art. 24 la ristrutturazione edilizia non risulta ammessa (co. 3, lett. A), ma sono presenti direttive per il PRIA (co. 3, lett. D); - all'art. 26 la ristrutturazione edilizia sembra ammessa solo senza demolizione e ricostruzione (co. 3), in quanto non sono ammesse né la ricostruzione di edifici e/o porzioni degli stessi crollati e/o demoliti e/o diruti, né la demolizione e ricostruzione di edifici e/o porzioni degli stessi (co. 4). - all'art. 28 la ristrutturazione edilizia (e urbanistica) risulta non ammessa (co. 10), ma al contempo ammessa (co. 4); - all'art. 29 la ristrutturazione edilizia sembra vietata senza condizioni (co. 3); - all'art. 31, la ristrutturazione edilizia non è ammessa nelle zone ricadenti nella zona Versanti collinari con presenza di contesti a predominanza archeologica del PPR. - In tutti i casi in cui la demolizione e ricostruzione è ammessa "ove ciò sia consentito in attuazione delle disposizioni del PAI", integrare tale dicitura aggiungendo di seguito le parole "tenuto conto del Piano-programma degli interventi di cui all'ordinanza commissariale speciale n. 8/2024 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 39".				ACCOGLIBILE con riformulazione degli art. delle Nta del PdRi osservati.	ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
141	4691	2/5/2025	Struttura Commissariale	16	SC1	SC1.13	Art. 40-bis Aree di rilocalizzazione residenziale - Aggiungere il seguente comma 4: 4. Gli interventi di rigenerazione urbana, delocalizzazione e messa in sicurezza delle aree e degli edifici del complesso del Pio Monte della Misericordia e del complesso dell’istituto scolastico IBSEN sono disciplinati con specifica ordinanza del Commissario Straordinario. - Per conseguenza, assegnare in cartografia la coerente destinazione d’uso al complesso scolastico “Ibsen”, cioè “Articolo 40-bis. Aree di rilocalizzazione residenziale” anziché “Art. 40. Attrezzature standard”.				ACCOGLIBILE con riformulazione dell'art. 40bis delle Nta del PdRi e della tavola DO.04, anche con riferimento all'allineamento con le previsioni dell'Ambito di Tutela n. 20 Isola d'Ischia, e delle Schede d'Ambito	ACCOGLIBILE
						SC1.14	Art. 24 Sub_ATO 1-F1 Infrastruttura verde per la mitigazione del rischio e per la realizzazione di piani di delocalizzazione All’art. 24 è inserito un nuovo comma 2, rinumerato e modificato l’attuale comma 2, inserito un nuovo comma 4, rinumerato l’attuale comma 3, come di seguito: 1. Il Sub_ATO 1-F1 comprende la parte del territorio in cui è prevista la realizzazione di opere pubbliche di infrastrutturazione verde finalizzate alla mitigazione dei rischi e/o alla riqualificazione paesaggistico-ambientale ed ecologica del territorio. Comprende, inoltre, le aree in cui dovranno essere sviluppati piani di delocalizzazione obbligatoria per quegli immobili non suscettibili di mitigazione del rischio. 2. Il PdRi individua come delocalizzazioni obbligatorie: - <i>gli edifici ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione del rischio;</i> - <i>gli edifici ubicati in aree sede di localizzazione di infrastrutture verdi;</i> - <i>gli edifici ubicati in aree in cui la realizzazione degli interventi strutturali di mitigazione determina interferenze dirette o indirette sulle urbanizzazioni esistenti – viabilità, sottoservizi – che impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità;</i> - <i>gli edifici ubicati in aree che evidenziano elementi anche concomitanti di non mitigabilità del rischio, quali a titolo esemplificativo: coincidenti o prossimi agli alvei; ubicati a monte degli interventi strutturali di mitigazione; non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione; direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell'area del Celario.</i> 3. L'approvazione del presente Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori e a vincolo di espropriazione delle aree, edifici e pertinenze di cui al piano particolare allegato [Allegato __ da predisporre] in favore del Comune di Casamicciola Terme. 4. Fatta salva l'applicazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 in materia di delocalizzazioni, le indennità di esproprio sono finanziate dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario previa positiva definizione di eventuali procedure di condono edilizio.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con riformulazione dell'art. 24 delle Nta del PdRi, mediante l'introduzione del seguenti commi 2-bis e 2-ter: 2-bis. Anche ai sensi dell'art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, il Piano di ricostruzione individua come oggetto di delocalizzazione obbligatoria gli edifici: - <i>interessati da condizioni concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico;</i> - <i>ubicati in aree interessate dai previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali e altro) o a monte degli stessi;</i> - <i>ubicati in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette sulle urbanizzazioni esistenti - viabilità e sottoservizi esistenti - che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità;</i> - <i>coincidenti o prossimi agli alvei;</i> - <i>direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell'area del Celario.</i> 2-ter. Fatta salva l'applicazione, su richiesta dell'avente diritto, dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, nonché delle ordinanze commissariali vigenti in materia di delocalizzazioni, le indennità di esproprio sono finanziate dalla contabilità speciale del Commissario Straordinario previa positiva definizione di eventuali procedure di condono edilizio.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.15	Art. 3 Struttura - Modificare il comma 4 come di seguito: 4. A seguito dell’approvazione del presente Piano le norme applicabili per ogni intervento di manutenzione, ristrutturazione, ricostruzione e/o nuova costruzione sui territori interessati dal Piano medesimo, che ha valenza paesaggistica ai sensi del precedente Art. 1, comma 3, e del successivo Art. 5, comma 3, si applicano le presenti Norme Tecniche di Attuazione tenendo conto delle eventuali, ulteriori indicazioni di natura morfologica e tecnico-costruttiva di cui all’Ambito di Tutela n. 20 dell’isola di Ischia, in virtù del protocollo di intesa sottoscritto fra la Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli del 18 aprile 2024 e dal successivo addendum del 28 giugno 2024. Sono fatte salve eventuali successive modificazioni in sede di approvazione definitiva del Piano paesaggistico purché compatibili con il prevalente interesse pubblico della ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022.				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE CON L’INSERIMENTO DEL COMMA 4-BIS 4-bis. Al fine di garantire continuità al processo di ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, nelle more della definitiva approvazione della Sezione funzionale dell’Ambito di tutela n. 20 del Piano Paesaggistico dell’Isola d’Ischia la Conferenza dei Servizi speciale di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17/2022 approva i progetti previsti dal presente Piano di ricostruzione in quanto lo stesso è conforme alle componenti di tutela paesaggistica del suddetto Ambito n. 20 adottato e alle correlate prescrizioni d'uso, ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto il 18 aprile 2024 dalla Regione Campania e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e del successivo addendum del 28 giugno 2024.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						SC1.16	Parte 2. Titolo 1. Disposizioni generali Aggiungere il seguente Articolo 19-bis. Permeabilità dei suoli 1. Salvo diverse specifiche indicazioni nei successivi articoli, tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR 380/2001, devono garantire la permeabilità di una quota superiore al 50% della superficie fondiaria scoperta.				GIÀ RECEPITA in quanto la tutela della permeabilità degli spazi aperti è garantita dalle disposizioni contenute al Titolo III della Parte III delle Nta del PdRi.	GIÀ RECEPITA
142	4719	2/5/2025	Di Noto Morgera Pietro	1	P122	P122.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via D'Aloisio n. 29-31 (fg. 11 p.lla 110), classificato come "edificio o aggregato di interesse culturale" (art. 34) ne chiede la riclassificazione in quanto l'edificio ha perso nel tempo le sue caratteristiche morfo-tipologiche ottocentesche e presenta danni gravissimi.	Casamicciola Terme	Art. 34 (interesse culturale)	Ristrutturazione edilizia	ACCOGLIBILE disponendo la modifica del comma 8 dell'art. 35 come di seguito riportato: 8. Per gli edifici che sono stati oggetto di sostituzione edilizia e/o di trasformazioni tali da compromettere l'impianto originario del fabbricato – da documentare adeguatamente mediante apposito studio elaborato da professionista abilitato – sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, volti al miglior inserimento sia in termini di sagoma che dei caratteri architettonici, al contesto storico-paesaggistico circostante.	ACCOGLIBILE
143	4722	5/5/2025	Avv. Palomba Gianluca	1	P123	P123.1	Si chiede che nell'ambito del piano sia prevista la realizzazione di area giochi e spazio intergenerazionale per la comunità di Casamicciola Terme.	Casamicciola Terme			INAMMISSIBILE in quanto la richiesta esula dalla sfera di azione del PdRi e riguarda le competenze di pianificazione urbanistica generale dei singoli Comuni.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
144	4721	5/5/2025	Iaccarino Raffaella	1	P124	P124.1	L'istante, con riferimento all'immobile di sua proprietà sito in via Spezieria n. 3 (fg. 11 p.la 53 e p.la 535), chiede la riclassificazione dell'immobile da "edifici e aggregati da delocalizzare" (art. 38 - NTA)" in edifici e aggregati riparabili/ricostruibili a parità di sedime (art. 36- NTA). Fabbricato demolito nell'ambito del piano di demolizione commissariale.	Casamicciola Terme	Art. 38	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
145	4723	5/5/2025	Comune di Casamicciola Terme	22	COM6	COM6.1	Richiesta di escludere dalle fattispecie dell'art. 38: 1a) gli “Edifici agibili senza scheda AEDES e/o AEDEI, escluso quelli ricadenti nell’area investita dalla frana”; 1b) gli “Edifici che sono stati già ricostruiti, i cui lavori risultano terminati e per i quali si è proceduto a revoca dell’ordinanza di sgombero”; 1c) gli “Edifici oggetto di provvedimento di esproprio”; 1d) “Edifici che hanno goduto del contributo di ricostruzione, con apposito decreto commissariale già emanato, e quindi prossimi all’inizio dei lavori di ricostruzione”.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 1a) nella riformulazione dell'art. 51, limitatamente agli edifici ricadenti negli ambiti pubblici rilevanti. ACCOGLIBILE 1b) NON ACCOGLIBILI 1c), 1d) in quanto: 1c) la disposizione prescinde dallo stato di proprietà del bene; 1d) in contrasto con la vigente legislazione urbanistica ed edilizia in materia di rilascio di titoli abilitativi.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.2	Richiesta di includere tra le fattispecie dell'art. 38: 2a) “Gli immobili già delocalizzati”; 2b) i “Gli immobili da demolire e delocalizzare al fine di rendere attuabili le prescrizioni previste dal Piano di Protezione Civile (es. tavola n.° 1 e n.° 4, punto n.° 3) e del Piano di rigenerazione urbana”; 2c) “Gli immobili situati all’interno degli alvei (es. tavola n.° 1, punto n.° 9)”; 2d) “Gli immobili situati in aree ad elevato rischio frana e/o idraulico e non mitigabili”.				GIÀ RECEPITA per ciò che attiene ai punti 2a), 2b) e 2d), in quanto: 2a) la richiesta è già contemplata dal PdRi; 2b) il PdRi ha già operato le scelte in materia di infrastrutture di protezione civile e di rigenerazione urbana; 2d) la richiesta è già contemplata dal PdRi. ACCOGLIBILE PARZIALMENTE il punto 2c) disponendo: - la modifica del comma 4 (come rinumerato, Cfr. Osservazione SC1.8) dell'art. 33, come di seguito: 4. Ad esclusione degli edifici e degli aggregati di cui al punto e), è facoltà dei Comuni, sulla base di una più dettagliata conoscenza dello stato dei luoghi e, della loro evoluzione storica e delle condizioni di rischio idrogeologico , accertare una differente tipizzazione dell’immobile rispetto alle classificazioni previste dal piano, nel rispetto comunque delle norme generali della Parte 2. Il provvedimento di “nuova classificazione” corredato da un’adeguata relazione tecnica e storica, firmata da professionista abilitato - viene approvato dalla competente Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere della Soprintendenza e, per gli aspetti di competenza, dell'Autorità di Bacino . - la modifica dell'art. 38, con l'aggiunta del seguente comma 1bis: 1.bis All'interno del sub-ATO 1.F2, nel caso di edifici danneggiati dal sisma 2017 e/o dalla frana 2022 per i quali il PdRi non prevede la delocalizzazione obbligatoria, ma che ricadono in aree classificate a “Pericolosità idraulica molto elevata (P3)” nel vigente Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'approvazione dell'intervento di ricostruzione è subordinata alla redazione di uno studio idrologico ed idraulico, redatto, secondo le linee guida dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in un dominio di analisi adeguatamente esteso anche alle aree contermini, che dimostri la non interferenza con i deflussi di piena ordinari, valutati in considerazione di eventi con tempi di ritorno di 2 anni, da sottoporre a valutazione della conferenza dei servizi istituita con Ordinanza Commissariale n. 17 del 31 maggio 2022.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.3	Richiesta che tutti gli immobili danneggiati dal sisma e/o dalla frana e dotati di relativa scheda AEDES e/o AEDEI , ad esclusione degli immobili rientranti nella categoria di cui all’art. 38, vengano disciplinati ai sensi degli articoli 36 e 37.				GIÀ RECEPITA, in quanto il PdRi non prevede particolari condizioni per gli interventi sugli "altri edifici e aggregati" di cui all'Art. 33, co.1, lett. f) e inoltre il comma 5 dello stesso Art. 33 già prevede la possibilità di riclassificazione degli edifici, di specifica competenza comunale.	GIÀ RECEPITA
						COM6.4	Richiesta: 4a) di classificare ex art. 35 solo gli immobili e aggregati "che la Soprintendenza, con appositi sopralluoghi effettuati sul territorio, ha individuato in maniera specifica"; 4b) di effettuare un ulteriore controllo sugli edifici di culto; 4c) di prevedere immediati fondi in favore dell’Ente comunale al fine di consentire un celere recupero degli stessi, o, in alternativa, prevedere la ricostruzione obbligatoria da parte del proprietario.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE il punto 4a) nei termini della riformulazione del comma 8 dell'art. 35. NON ACCOGLIBILE: 4b) in quanto la perimetrazione degli immobili disciplinati dall’art. 35 delle NTA è stata effettuata di concerto con il MIC, sulla base di studi bibliografici e archivistici che ne hanno identificato i valori storico-testimoniali. Si rinvia inoltre alla riformulazione dell'art. 35 introdotto con la controdeduzione all'osservazione P.122 (prot. n. 4719 del 2.05.2025). 4c) in quanto lo stanziamento dei fondi per la ricostruzione esula dalla sfera di azione del PdRi.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.5	Si chiede, quindi, di non prevedere ulteriori aree da destinare a uso pubblico al di fuori di quanto già concordato con l'Ente comunale.				ACCOGLIBILE con riguardo all'Ambito pubblico rilevante indicato dal Comune di Casamicciola Terme nell'osservazione n. 13 di cui alla nota prot. 4723 del 5.05.2025, disponendo la classificazione degli edifici come "altri edifici e aggregati" e fermo restando la previsione di Ambito pubblico rilevante.	ACCOGLIBILE
						COM6.6	Si ritiene necessario che il piano disciplini in maniera più approfondita e dettagliata la procedura di delocalizzazione obbligatoria, prevedendo modalità specifiche di applicazione che tutelino il cittadino senza arrecargli ulteriori aggravii di spese.				INAMMISSIBILE in quanto attinente ad aspetti che esulano dalla disciplina del PdRi e di specifica competenza del Commissario Straordinario.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
145	4723	5/5/2025	Comune di Casamicciola Terme	22	COM6	COM6.7	La compravendita tra Enti Pubblici o tra gli stessi ed altri Enti non a scopo di lucro di fabbricati danneggiati dal sisma, non ancora recuperati o ricostruiti, non comporta la perdita del diritto al contributo alla nuova ricostruzione.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE la ricostruzione di edifici pubblici purché all'interno di un Ambito pubblico rilevante, in conformità all'art. 51, nuovo comma 2-bis, e compatibilmente con quanto disposto dalla pianificazione sovraordinata. A tal fine, potranno essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e gli Enti interessati.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.8	Richiesta di rendere possibile la realizzazione da parte del Comune di abitazioni da destinare ai cittadini coinvolti nell'evento sismico e/o alluvionale o strutture pubbliche.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi, e rientra nelle attività di pianificazione urbanistica in capo ai Comuni.	INAMMISSIBILE
						COM6.9	Richiesta di prevedere per gli aggregati edilizi la possibilità di richiedere una eventuale delocalizzazione parziale, i cui criteri saranno valutati dalla Struttura Commissariale in conferenza di servizi caso per caso.				INAMMISSIBILE in quanto attinente ad aspetti che esulano dalla disciplina del PdRi e di specifica competenza del Commissario Straordinario.	INAMMISSIBILE
						COM6.10	Si chiede di inserire nel piano la previsione di contributi, calcolati sulla base di costi parametrici definiti in relazione alle destinazioni d'uso, in favore dell'Ente comunale.				INAMMISSIBILE in quanto attinente ad aspetti che esulano dalla disciplina del PdRi e di specifica competenza del Commissario Straordinario.	INAMMISSIBILE
						COM6.11	Richiesta di rettifica della localizzazione delle schede AEDES e/o AEDEI.				ACCOGLIBILE nei termini della riformulazione dell'art. 5 delle Nta del PdRi e l'introduzione dell'art. 5ter.	ACCOGLIBILE
						COM6.12	Richiesta di rettifica degli edifici con livello operativo L4.				ACCOGLIBILE nei termini della riformulazione dell'art. 5 delle Nta del PdRi e l'introduzione dell'art. 5ter.	ACCOGLIBILE
						COM6.13	Richiesta di rettifica della localizzazione degli immobili con scheda AEDEI.				ACCOGLIBILE nei termini della riformulazione dell'art. 5 delle Nta del PdRi e l'introduzione dell'art. 5ter.	ACCOGLIBILE
						COM6.14	SCHEDA 1- Interventi in aree non interessate da sisma/frana e quindi da rimuovere dal Piano e valutazione non omogenea al Piano: 1.1: il Piano individua un'area non interessata da sisma/frana, ma viene però interessata da interventi non concordati con l'Ente Comunale durante i tavoli di concertazione effettuati. Quindi risulta irrealizzabile la strada prevista nel Piano.				ACCOGLIBILE con riguardo all'Ambito pubblico rilevante indicato dal Comune di Casamicciola Terme nell'osservazione n. 13 di cui alla nota prot. 4723 del 5.05.2025, disponendo la classificazione degli edifici come "altri edifici e aggregati" e l'eliminazione della previsione di Ambito pubblico rilevante.	ACCOGLIBILE
						COM6.15	SCHEDA 1- Interventi in aree non interessate da sisma/frana e quindi da rimuovere dal Piano e valutazione non omogenea al Piano: 1.2: in numerosi casi, si rileva un errato posizionamento della geolocalizzazione delle schede AEDES e AEDEI che si ritiene vada verificato e corretto.				ACCOGLIBILE nei termini dell'inserimento dell'art. 5 ter (Cfr. Osservazione SC1.1).	ACCOGLIBILE
						COM6.16	SCHEDA 1- Interventi in aree non interessate da sisma/frana e quindi da rimuovere dal Piano e valutazione non omogenea al Piano: 1.3 si segnalano, nella tavola allegata, con il colore senape edifici da demolire secondo il Piano di Protezione Civile e con il colore vinaccia edifici da demolire data la presenza dell'alveo.				Come si evince dalla normativa in materia di protezione civile (DLgs 1/2018 dalla Direttiva PCM 30 aprile 2021), l'elaborazione del Piano di protezione civile (PPC) si basa sulla lettura del territorio e del suo inquadramento urbanistico e territoriale. Il dovuto coordinamento del PPC con gli strumenti di gestione del territorio (territoriali, paesaggistici, urbanistici) si concretizza, dunque, nella rappresentazione in seno al PPC degli scenari di rischio sul territorio, urbanizzato e non, come risultante all'attualità e/o previsto nella pianificazione urbanistica e, in coerenza di tale quadro conoscitivo, il PPC definisce previsioni di riduzione del rischio. Presupposto del PPC in termini di risposte ai rischi attesi è dunque la coerenza con il contesto di intervento, in quanto la sua efficacia non può essere subordinata all'attuazione di previsioni di natura urbanistica, atteso che il PPC deve rispondere immediatamente al verificarsi potenziale di situazioni di rischio attese, rispetto alle esigenze di tutela della vita umana. Pertanto, considerato che il PdRi pone particolare attenzione agli ambiti storici collinari per i quali si ritiene importante il mantenimento e la tutela dell'impianto storico originario, l'osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE disponendo la modifica dell'art. 41 con l'inserimento del seguente comma 1bis: 1bis. Nel caso di ricostruzione di immobili preesistenti, compresi quelli ricadenti nella categoria di cui all'art. 36, è possibile valutare lievi e puntuali arretramenti dei profili dei fabbricati, anche limitatamente a porzioni di edifici, lungo gli assi stradali, in deroga al precedente comma 1, per esigenze di protezione civile, previo parere della Soprintendenza e delle altre autorità a vario titolo competenti. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. Si dispone, inoltre, l'estensione dell'ambito pubblico rilevante SP3, fino ad includere il tracciato di via Nizzola prospiciente l'ambito pubblico esistente, e gli edifici ivi ricompresi, al fine di rendere omogeneo l'intervento di rigenerazione urbana e, a tal fine, segue le disposizioni dell'art. 51, come integrato in accoglimento a numerose osservazioni pervenute sul tema (Cfr. Osservazione P124 e altre).	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.17	SCHEDA 2 - da abolire 1. - l'edificio evidenziato nel "punto n.° 4" della tavola allegata deve essere rimosso dalla mappatura poiché non risulta idoneo a demolizioni o delocalizzazioni. Tale edificio risulta privo di scheda AEDES o AEDEI. Si sottolinea che è del Comune la competenza, al di fuori delle aree danneggiate, della programmazione e definizione degli spazi pubblici, che avverrà mediante appositi progetti di rigenerazione urbana.				ACCOGLIBILE con riguardo all'Ambito pubblico rilevante indicato dal Comune di Casamicciola Terme nell'osservazione n. 13 di cui alla nota prot. 4723 del 5.05.2025, disponendo la classificazione degli edifici come "altri edifici e aggregati" e l'eliminazione della previsione di Ambito pubblico rilevante dal lotto su cui insistono tali edifici.	ACCOGLIBILE
						COM6.18	SCHEDA 3 - localizzazione nuovo impianto di depurazione 1. L'intera area selezionata nella tavola allegata è interessata dalla realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizi dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.				INAMMISSIBILE in quanto esula dalla sfera di azione del PdRi per cui si rimanda ad eventuale Accordo di Programma.	INAMMISSIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
145	4723	5/5/2025	Comune di Casamiciola Terme	22	COM6	COM6.19	SCHEDA 4 - Individuazione da abolire 4.1 Le aree evidenziate devono essere rimosse dalla mappatura poiché indicano edifici che risultano privi di scheda AEDES o AEDEI e non rientrano nei Piano di Protezione Civile e di Rigenerazione Urbana già concordati. Si sottolinea che è del Comune la competenza, al di fuori delle aree danneggiate, della programmazione e definizione degli spazi pubblici, che avverrà mediante appositi progetti di rigenerazione urbana.				ACCOGLIBILE PARZIALMENTE, in quanto il Piano di Ricostruzione, sulla scorta delle esigenze di qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, e di sicurezza, ha individuato, anche a seguito delle interlocuzioni svolte nella fase formativa con le autorità a vario titolo interessate, aree per interventi pubblici denominate ambiti pubblici rilevanti (Art. 51 NTA) la cui trasformazione è connessa al soddisfacimento di tali esigenze. Per tali ambiti il Piano fornisce indirizzi e direttive, restando in capo al Comune competente la definizione, progettazione e realizzazione degli interventi.	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.20	SCHEDA 4 - Individuazione da abolire 4.2 Si segnalano nella tavola allegata altri esempi con il colore senape, edifici da demolire secondo il Piano di Protezione Civile.				Come si evince dalla normativa in materia di protezione civile (DLgs 1/2018 dalla Direttiva PCM 30 aprile 2021), l’elaborazione del Piano di protezione civile (PPC) si basa sulla lettura del territorio e del suo inquadramento urbanistico e territoriale. Il dovuto coordinamento del PPC con gli strumenti di gestione del territorio (territoriali, paesaggistici, urbanistici) si concretizza, dunque, nella rappresentazione in seno al PPC degli scenari di rischio sul territorio, urbanizzato e non, come risultante all'attualità e/o previsto nella pianificazione urbanistica e, in coerenza di tale quadro conoscitivo, il PPC definisce previsioni di riduzione del rischio. Presupposto del PPC in termini di risposte ai rischi attesi è dunque la coerenza con il contesto di intervento, in quanto la sua efficacia non può essere subordinata all'attuazione di previsioni di natura urbanistica, atteso che il PPC deve rispondere immediatamente al verificarsi potenziale di situazioni di rischio attese, rispetto alle esigenze di tutela della vita umana. Pertanto, considerato che il PdRi pone particolare attenzione agli ambiti storici collinari per i quali si ritiene importante il mantenimento e la tutela dell'impianto storico originario, l'osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE disponendo la modifica dell'art. 41 con l'inserimento del seguente comma 1bis: <i>1bis. Nel caso di ricostruzione di immobili preesistenti, compresi quelli ricadenti nella categoria di cui all'art. 36, è possibile valutare lievi e puntuali arretramenti dei profili dei fabbricati, anche limitatamente a porzioni di edifici, lungo gli assi stradali, in deroga al precedente comma 1, per esigenze di protezione civile, previo parere della Soprintendenza e delle altre autorità a vario titolo competenti. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380.</i>	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE
						COM6.21	SCHEDA 5 - diseguaglianze 5.1 Numerosi immobili danneggiati dal sisma e/o dalla frana e dotati di relativa scheda AEDES e/o AEDEI non hanno lo stesso trattamento relativamente alla disciplina della ricostruzione.				NON ACCOGLIBILE in quanto tutti gli edifici sono stati classificati ai sensi dell'art. 33 delle Nta, attribuendo agli stessi specifica categoria di intervento, compresi quelli di cui alla lett. f) che restano disciplinati dai singoli sub-ATO in cui essi ricadono.	NON ACCOGLIBILE
						COM6.22	SCHEDA 6 - Viabilità strategica ai fini dell’emergenza – da adeguare 6.1 La tavola riporta ulteriori strade da aggiungere alla viabilità strategica ai fini dell’emergenza – da adeguare (tratteggiate in nero e azzurro).				ACCOGLIBILE l'inserimento dei tratti stradali indicati nell'osservazione tra la viabilità strategica ai fini dell'emergenza - da adeguare, nel rispetto dell'art. 46 e del comma 1bis dell'art. 41 delle Nta del PdRi (Cfr. Osservazione COM6.16), fermo restando che tali previsioni hanno nel PdRi natura di indirizzo e che detti adeguamenti sono subordinati alla verifica di un apposito progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi del citato art. 46, comma 4.	ACCOGLIBILE
146.1	5146	14/5/2025	Climaco/Feleppa	1	P125	P125.1	Edifici di proprietà, via Casa Siano n. 190 (fg. 7, n.ri 1177 sub 1 e 347 sub 3 e 4), sub_ATO 1-A, classificati erroneamente come art. 39, in quanto "pur essendo parzialmente in adiacenza con un fabbricato danneggiato dal sisma per il quale è stata prodotta la scheda Aedes n. 804 del 31.08.2017, non risultano danneggiati anche in virtù di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione già ricevute antecedentemente al sisma", nessun sopralluogo effettuato, no scheda AEDES. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 39 ad art. 33, comma 1, lett. f).	Lacco Ameno	Art. 39	Art. 33, co. 1, lett. f)	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi già consente di procedere alla riclassificazione delle componenti edificate ai sensi dell'art. 33, comma 5, delle Nta del PdRi.	GIÀ RECEPITA
146.2			Trani Francesco	1	P126	P126.1	Per conto di Bocalone Eleonora. Edificio in via Principessa Margherita n. 63-bis, sub_ATO 1-A , in area senza rischio frana o idraulico come da cartografie ufficiali, classificato da delocalizzare (campitura nera). Espletate attività per definizione livello operativo, richiesta chiarimento della Struttura Commissariale con nota Prot. 8787U/CS/ISCHIA dell'8/08/2024, forniti dal tecnico incaricato a mezzo pec del 14/08/2024. Progetto ancora non inserito in piattaforma. Richiesta di ricostruzione in sito e di riclassificare l'immobile da art. 39 ad art. 33, comma 1, lett. f).	Casamiciola Terme	Art. 38	Art. 33, comma 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede <i>d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta.</i> 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio <i>per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380.</i> 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
146.3	5146	14/5/2025	Capuano Aniello e Giuseppe	1	P127	P127.1	Edificio via D'Aloisio 18. Sub_ATO 1-F2 , "nero" da delocalizzare ma riparato con fondi propri e oggetto di revoca di ordinanza di inagibilità. Allega relazione geologica.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Agibile	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 . 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.4			Monti Pietro e Filippo	1	P128	P128.1	Edificio in via Montecito 18. Sub_ATO 1-A . Zona RPA PAI. Edificio "nero" - richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 37 delle Nta del PdRi.	Casamiciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 37	ACCOGLIBILE con la prescrizione che venga osservato un'allineamento lungo un fronte arretrato di almeno 1,5 metri rispetto all'attuale filo esterno della strada su cui è prospiciente il fabbricato, purché interessi l'intero edificio e/o aggregato classificato dal PdRi adottato come da delocalizzare.	ACCOGLIBILE
146.5			Della Confusione Castaldi Ciro e Antonio	1	P129	P129.1	Edificio in via Serrato 130. Sub_ATO 1-F2, "nero" da delocalizzare, ma in assenza di rischio PAI. Richiesta di ricostruire in sito e di riclassificare l'immobile da art. 39 ad art. 33, comma 1, lett. f).	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 33	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile ricade in area R4-frana e, in ogni caso, essendo ricadente in sub-ATO 1-F2 con livello operativo L4, presenta le caratteristiche di cui all'art. 38 delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
146.6			De Nigris Amalia	1	P130	P130.1	Via dott. Verde 4. Sub_ATO 1-A, zona RPA del PAI. Deposito attrezzi indicato come da delocalizzare ma di pertinenza di edificio oggetto di intervento di ricostruzione in fase di ultimazione (decreto di concessione contributo n. 1461 del 20/10/2022). Il deposito verrà eliminato al termine della ricostruzione dell'edificio di cui è pertinenza. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 33, comma 1, lett. f), delle Nta del PdRi.	Casamiciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 33, comma 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 . 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.7			Scritturale Salvatore	1	P131	P131.1	Edificio via D'Aloisio 52-54. Sub_ATO 1-A, oggetto di delocalizzazione parziale si richiede ripermetrazione UMI escludendo gli immobili non facenti parte del condominio Scritturale, già oggetto di separate progettazioni con incarichi già affidati.	Casamiciola Terme	UMI 1354	Riperimetrazione	GIÀ RECEPITA in quanto il PdRi già consente di ripermetrare le UMI da esso definite anche suddividendo una UMI in più sub-unità di intervento, ognuna dotata di autonomia strutturale (art. 8, comma 3, NTA del PdRi).	GIÀ RECEPITA
146.8			Patalano Michele	1	P132	P132.1	Edificio via Celario 5 richiesta di non delocalizzare. Riporta nell'osservazione alcuni edifici in simile contesto non delocalizzati (<i>ma si trovano in alto sub_ATO</i>)	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall'evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
146.9			Barbieri Pasquale	1	P133	P133.1	Edificio via Garibaldi 29, sub_ATO 1-A, da demolire per realizzare parcheggio. Richiesta di non demolizione	Casamiciola Terme			ACCOGLIBILE in quanto errore materiale, disponendo anche l'eliminazione dell'area di pertinenza delle attrezzature pubbliche.	ACCOGLIBILE
146.10			Città Metropolitana di Napoli	1	CM1	CM1.1	Non legittimità a demolire Casa Cantoniera	Casamiciola Terme			ACCOGLIBILE PARZIALMENTE con riferimento all'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 51: 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380 .	ACCOGLIBILE PARZIALMENTE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
146.11	5146	14/5/2025	Iacono Antonietta	1	P134	P134.1	Edificio via Celario 1 - Richiesta di non delocalizzare. Motivazioni simili all'osservazione dell'Associazione per il Celario	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
146.12			Capezza Crescenzo	1	P135	P135.1	Edificio via Cognole 43. Sub_ATO 1-F2 , da delocalizzare, ma in assenza di rischi. Richiesta di non delocalizzare.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Non specificato	NON ACCOGLIBILE in quanto l'immobile ricade in area R2-frana e, in ogni caso, essendo ricadente in sub-ATO 1-F2 con livello operativo L4, presenta le caratteristiche di cui all'art. 38 delle Nta del PdRi.	NON ACCOGLIBILE
146.13			Osterini - Calise	1	P136	P136.1	Edificio via Santa Barbara 1. Sub_ATO 1-A, RPA e R2 del PAI . Classificati in parte Art. 37 e in parte Art. 34 (porzione gravemente danneggiata). Si chiede riclassificazione in Art. 38.	Casamiciola Terme	Art. 34 e 37 (parte)	Art. 38	NON ACCOGLIBILE la riclassificazione in art. 38, in quanto non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1.	NON ACCOGLIBILE
146.14			Osterini Luigi	1	P137	P137.1	Via Santa Barbara 7. Sub_ATO 1-A. Terreno agricolo con previsione nel PdRi di un parcheggio pubblico.	Casamiciola Terme	Art. 48		NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta . 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell'Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l'interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell'art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.15			Gallotta Marcella	1	P138	P138.1	Edificio via Paradisiello 8. Sub_ATO 1-A, n. 1188 nel dossier UMI. Inserito in scheda SP2 come edificio da demolire in area di riqualificazione. Richiesta stralciare edificio dalla previsione di demolizione. Nel 2024 presentata richiesta parere Genio Civile, Scia e richiesta di contributo. Allega scheda SP.2 (nell'osservazione si parla di SP.1), manca identificazione in mappa.	Casamiciola Terme	SP.2	Pratica presentata	INAMMISSIBILE in quanto riferita a una versione del PdRi non formalmente adottata, precisando che il PdRi classifica l'edificio tra gli "altri edifici e aggregati", per cui è possibile procedere agli interventi di ricostruzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett f), delle Nta del PdRi.	INAMMISSIBILE
146.16			Castagna Antonio	1	P139	P139.1	Edifio via dei Carri snc, Sub_ATO 1-F1, fg. 6 n.ri 1035 e 952, da delocalizzare. Si chiede di non delocalizzare in quanto trattasi di edificio adibito esclusivamente a fini agricoli, dotato di un sistema di raccolta di acqua piovana per l'irrigazione estiva e si provvede a proprie spese alla pulizia del sentiero che conduce alla proprietà.	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F1)	Mantenimento in sito	NON ACCOGLIBILE in quanto gli edifici, ancorché non danneggiati dal sisma e/o dalla frana, sono individuati “da delocalizzare” dal PdRi, ai sensi dell’art. 3, co. 3-bis, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, per cause anche concomitanti di elevato e non mitigabile rischio idrogeologico in quanto ubicati in aree sede di localizzazione dei previsti interventi strutturali di mitigazione (vasche di compensazione, infrastrutture verdi, rafforzamenti corticali) o a monte degli stessi; e/o in aree in cui la realizzazione dei suddetti interventi di mitigazione determina interferenze dirette o indirette su viabilità e sottoservizi esistenti che ne impediscono il pieno ripristino dei requisiti di agibilità; e/o coincidenti o prossimi agli alvei; e/o non interessati dall'effetto diretto degli interventi strutturali di mitigazione, e/o direttamente interessati dall’evento franoso verificatosi nell’area del Celario.	NON ACCOGLIBILE
146.17			Barrile Pietro Alessandra e Pierluigi	1	P140	P140.1	Edificio corso Vittorio Emanuele 110, Sub_ATO 1-F2, da demolire ex Art. 38. Richiesta di non demolire in quanto l'edificio si trova in buone condizioni	Casamiciola Terme	Art. 38 (1-F2)	Art. 33, co. 1, lett. f)	NON ACCOGLIBILE in quanto gli immobili risultano avere livello operativo L4, ubicate in sub-ATO 1-F2, ancorché interferenti con la realizzazione degli interventi di rimozione delle strozzature idrauliche previsti dal Piano degli Interventi del DAM.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
146.18	5146	14/5/2025	Carovillano Giulia	1	P141	P141.1	Edificio piazza Bagni snc, 100 mq, da demolire. Richiesta di non demolire, trattasi di edificio storico, presente nelle mappe catastali d'impianto di fine '800. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 36 delle Nta del PdRi.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.19			Ferrandino Pietro	1	P142	P142.1	Edificio piazza Maio snc, 250 mq, da demolire. Richiesta di non demolire in quanto non in alveo o altro rischio non mitigabile. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 36 delle Nta del PdRi.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRi	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
146.20	5146	14/5/2025	Iaccarino Amalia	1	P143	P143.1	Edificio via D'Aloisio snc, 30 mq, da demolire. Richiesta di non demolire in quanto trattasi di immobile senza danni da sisma 2017, non in alveo o altro rischio. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 36 delle Nta del PdRi.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.21			Senese Vincenzo e Angelo	1	P144	P144.1	Edificio piazza Bagni snc, 30 mq, da demolire. Richiesta di non demolire in quanto trattasi di edificio presente su mappe catastali d'impianto di fine '800, non in alveo né in altra zona a rischio non mitigabile. Richiesta di riclassificare l'immobile da art. 38 ad art. 36 delle Nta del PdRi.	Casamicciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all’interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE

N.	Prot.	Data	Proponente	N. richieste	ID oss.	ID richiesta	Oggetto	Comune	Previsione PdRI	Richiesta di modifica	VALUTAZIONI DI SINTESI	DECISIONE
146.22	5146	14/5/2025	Palomba Gianluca & Aniello	1	P145	P145.1	Integrazione all'osservazione prot. 1855 del 19/02/2025. OSS.5 - Contrasto del PdRi con il PPR nella parte in cui include l'immobile di proprietà degli esponenti nell'art. 38, co. 1, NTA, in quanto nel Catalogo AT-20 l'edificio è ricompreso nella nella città storica per la quale il PPR persegue l'obiettivo di conservare le caratteristiche tipologiche, morfologiche, materiche, ecc. dei fabbricati e mantenere la morfologia dell'impianto consolidato. Si chiede inoltre parere anticipato sulla possibilità di ricostruire in sito con arretramento del sedime e determinazione di una diversa sagoma e di conseguenza riclassificare in Art. 37.	Casamiciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 (parità di sedime)	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.23			Palomba Gianluca & Aniello	1	P146	P146.1	Identica all'osservazione prot. 1855 del 19/02/2025. Edificio in via Spezeria, n. 6. Per conto di Taliercio Giovangiuseppe e Mucibello Carmela. Edificio classificato ex Art. 38 in sub_ATO 1-A. OSS.1 - Assenza di rischi PAI. Incluso nel piano di demolizioni commissariale allegato all'ordinanza speciale 8/2024, impugnata dalla proprietà. Ordinanza sindacale di demolizione non ancora emanata. Diverso trattamento rispetto ad altri immobili in simili condizioni. Si richiede la riclassificazione in Art. 36. OSS.2 - Violazione strategia del PdRi e contrasto con la disciplina dell'Ambito n. 20 PPR per mancata tutela dell'abitato storico nel sub_ATO 1-A. Nel piano di demolizione commissariale l'edificio è ricompreso tra gli "Edifici con seminerrati e interrati esistenti post sisma 1883" e "Probabile nucleo storico d'origine" (colore arancione). Si richiede la riclassificazione in Art. 36. OSS.3 - Mitigabilità del rischio sismico e idrogeologico nell'area. OSS.4 - Disparità di trattamento rispetto agli edifici situati nelle immediate vicinanze. Si richiede la riclassificazione in Art. 36. Nelle conclusioni si ribadisce la richiesta di riclassificazione in Art. 36. In subordine in Art. 37 per garantire la permanenza dell'edificio anche arretrando il sedime. Si chiede inoltre al Commissario Legnini di "valutare, in autonomia decisionale, la sussistenza dei presupposti di contestualità di esecuzione degli interventi strutturali e strategici di mitigazione e degli interventi di ricostruzione dell'edificio" (misure di salvaguardia del PAI).	Casamiciola Terme	Art. 38 in Art. 51	Art. 36 o in subordine Art. 37	NON ACCOGLIBILE tenuto conto della riformulazione dell'art. 51 NTA, come di seguito: Articolo 51. Ambiti pubblici rilevanti 1. Il PdRi individua alcuni “Ambiti pubblici rilevanti”, necessari per l’incremento della sicurezza insediativa, la decompressione abitativa e/o la mitigazione del rischio e strategici per la riqualificazione urbanistica e ambientale dei territori interessati, da sottoporre a progettazione unitaria in rapporto agli indirizzi contenuti nelle Schede d'Ambito allegate alle presenti norme riportate alla Parte Quarta. 2. Gli immobili privati compresi negli Ambiti pubblici rilevanti sono sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione degli interventi pubblici di cui al comma 1, la cui attuazione è di competenza dei Comuni . 2-bis. Negli Ambiti pubblici rilevanti, ove gli interventi di cui al comma 1 interessino edifici privati non danneggiati da sisma e/o frana ovvero edifici pubblici, in alternativa alla delocalizzazione è possibile valutare la loro permanenza all'interno del progetto organico dell’Ambito, ove ciò consenta di conseguire ugualmente l’interesse pubblico atteso. A tal fine, possono essere definite intese sostitutive o integrative del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune competente e i proprietari interessati, anche nelle forme del permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28-bis, DPR 6 giugno 2001, n. 380. 3. Ognuno degli Ambiti è composto da una o più categorie di spazio aperto di cui all’art. 45 e dall’eventuale presenza di una o più attrezzature pubbliche. 4. Nelle tavole DA.3 - “Disciplina di dettaglio” sono individuate alcune aree di attenzione archeologica, per la preesistente presenza di edifici speciali storici crollati a causa degli eventi sismici di fine ‘800. In tali aree, ogni intervento edilizio, anche di demolizione, e di sistemazione dello spazio aperto dovrà essere condotto previo accertamento.	NON ACCOGLIBILE
146.24			Comune di Forio	60	COM7	da COM7.1 a COM7.60	Si richiede di meglio individuare gli interventi consentiti e ammissibili anche urbanisticamente in area ATO3, e coerenti con le Aree dell'Ambito di tutela n. 20 Isola d'Ischia, nella quale ricade l’edificio in esame al fine di programmare le attività proposte dall’ Amministrazione.	Forio			INAMMISSIBILE in quanto non strettamente riferita alla sfera di azione del PdRi, e attinenti le competenze del Comune in materia di pianificazione urbanistica.	INAMMISSIBILE
147	5196	15/5/2025	Di Massa Maria Grazia	1	P147	P147.1	Edificio via Ombrasco 14, ATO 1-F1, R4 frana. Si chiede di delocalizzare	Casamiciola Terme	Art. 33, co. 1, lett. f)	Art. 38	INAMMISSIBILE in quanto protocollata fuori termine. In ogni caso allo stato attuale per l'edificio non sussistono le condizioni della delocalizzazione obbligatoria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 15bis in materia di decompressione insediativa dall'ATO 1 e quanto introdotto all'art. 15ter in materia di delocalizzazioni volontarie.	INAMMISSIBILE



REGIONE CAMPANIA

Regione Campania – Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio - Riunione del 11/08/2025

“Conferenza di Servizi di Pianificazione del 28 agosto 2025 per il Piano di Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017”

1420376

[illegible]